



A.A. 2025/2026



DISPENSA

DIRITTO PROCESSUALE PENALE -SECONDO PARZIALE- CLASSE 20

A CURA DI

FRANCESCO MUCIACCIA



TEACHING DIVISION

“

Questa dispensa è scritta da studenti senza alcuna intenzione di sostituire i materiali universitari.


Essa costituisce uno strumento utile allo studio della materia, ma non garantisce una preparazione altrettanto esaustiva e completa al fine del superamento dell'esame quanto il materiale consigliato dall'università.

Il contenuto potrebbe contenere errori e non è stato in alcun modo rivisto né approvato dai docenti. Si consiglia di utilizzarlo come supporto integrativo, da affiancare in ogni modo alle fonti e materiali ufficiali indicate nei programmi d'esame.



PROCEDURA PENALE

Secondo Parziale



PROVE: CONCETTI FONDAMENTALI

Il **Libro III** del Codice di procedura penale, che individua un vero e proprio *sottosistema normativo* dedicato alle **prove penali**, è a sua volta scomponibile in tre parti:

- *Disposizioni generali* (Titolo I), si tratta delle disposizioni che valgono per *tutte* le prove, e vengono spesso richiamate dalle altre norme. C'è da dire che, se il Libro III è completamente dedicato alle prove, alcune disposizioni in tema di prove si incontrano anche in altri libri, soprattutto il Libro VII, dedicato al dibattimento, cioè il momento di formazione della prova. Le *disposizioni generali* rappresentano delle linee guida che devono trovare applicazione *sempre* quando si tratta della prova. Molte disposizioni, in tema di prova, sono richiamate sia durante le indagini preliminari (fase nella quale non si può parlare ancora di prova, essendo che i risultati delle indagini non sono direttamente prove), che durante la fase dibattimentale, nonché nei giudizi speciali.
- *Mezzi di prova* (Titolo II); si tratta di strumenti **idonei** a fornire al giudice *elementi conoscitivi direttamente utilizzabili ai fini della decisione* (testimonianza, esame delle parti, confronto, ricognizione, esperimento giudiziale, perizia, e prova documentale).
- *Mezzi di ricerca della prova* (Titolo III); si tratta di strumenti funzionalmente diretti a **permettere l'acquisizione** di cose, tracce, o dichiarazioni idonei ad assumere rilevanza probatoria (ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche). **Non integrano di per sé** una fonte del convincimento giudiziale, e si tratta di un quadro comunque *non esaustivo*, che necessita di essere integrato con **altre previsioni**, collocate in parti diverse del Codice, ed in particolare nel **Libro VII**, dedicato al giudizio dibattimentale.

Le disposizioni del Libro III possono essere utilizzate dalle parti, e costituiscono un punto di riferimento anche per il *giudice* nelle fasi sia delle indagini preliminari, che nell'udienza preliminare, nonché nella fase del dibattimento.

Articolo di notevole importanza è l'**art. 187 c.p.p.**, che ci riferisce *che cosa può essere oggetto di prova*; capiamo subito che *non tutto* può essere provato all'interno del processo penale. In particolare, sono oggetto di prova i **fatti** che si riferiscono all'*imputazione*, alla *punibilità* e alla *determinazione della pena* o della *misura di sicurezza* (c. 1). Sono altresì oggetto di prova i **fatti** dai quali dipende l'*applicazione di norme processuali* (c.3). Infine, se vi è costituzione di **parte civile**, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla *responsabilità civile* derivante dal reato.

Quando la norma parla di *fatti*, capiamo che nel processo penale si provano solo i fatti, e non c'è spazio per tutto ciò che non rientra nella fenomenologia e nella fattualità: i pensieri, i sentimenti, le voci non hanno alcun rilievo.

L'*oggetto della prova* prende anche il nome di **thema probandum**, e possiamo individuare tre macroaree che ricomprendono i fatti che possono essere oggetto di prova:

- Quelli che riguardano l'**azione penale** (fatti che si riferiscono ad imputazione, punibilità, pena e misure di sicurezza)
- Quelli che riguardano l'esercizio dell'**azione civile** (fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato)
- Quelli da cui dipende l'applicazione di **norme processuali** (es. declaratori di nullità o di controllo sui presupposti di regolarità delle notificazioni)

Poniamo che la parte chieda la prova testimoniale che non riguarda queste tre macroaree: il giudice non ammetterà quell'istanza, perché non rientra nel *thema probandum*. Questo discorso, poi, vale soprattutto per quanto riguarda l'*imputazione*; l'imputazione sarà conosciuta dal giudice del dibattimento, che conoscerà *solo* quell'imputazione. Che vuol dire? Abbiamo parlato del processo penale come caratterizzato da *fasi*, e abbiamo già detto che il GIP non può essere il GUP, e non può essere il giudice del dibattimento; poi, dobbiamo sapere che tutto ciò che avviene durante le indagini preliminari, e tutto ciò che avviene durante l'udienza preliminare **non potrà essere conosciuto dal giudice del dibattimento**. Nel dibattimento, quindi, il giudice conosce *solo* l'*imputazione* rispetto a ciò che è avvenuto prima, nient'altro. In base all'imputazione, il giudice allora capirà se la prova richiesta è rilevante o meno.

Prove dirette e indirette

Le prove, a seconda che si riferiscano o meno *immediatamente* al thema probandum principale, le prove sono distinte in **prove dirette** (o *representative*), **prove indirette** (o *critiche*), da cui discernono **prove indiziarie**. Quindi, all'interno del processo è prevista la possibilità di introdurre una prova che non solo abbia ad oggetto direttamente il fatto inerente al *thema probandum*, cioè il fatto rientrante nell'art. 187 c.p.p. (*prova diretta*), ma anche quelle prove che non hanno direttamente oggetto il fatto da provare, ma un altro fatto dal quale il giudice potrebbe risalire per provare il fatto oggetto del thema probandum, attraverso un'operazione mentale di tipo induttivo. La prova, quindi, non solo deve avere ad oggetto fatti che ineriscono il thema probandum, ma anche fatti che non riguardano direttamente il thema probandum, ma a cui si può risalire attraverso un'operazione logica (io provo quello, per dimostrare quella circostanza; sono queste le *prove indirette*). Infine, esistono le c.d. *prove indiziarie*, che sono sostanzialmente prove indirette (a volte si parla di processo indiziaro quando non c'è neanche una prova inerente al thema probandum, ma tanti altri fatti da cui si può ricavare la prova del fatto principale; sono quindi processi in cui nessuno ha visto l'imputato sul luogo del delitto o commettere il fatto, ma molti hanno visto che l'imputato non era dove doveva in quel giorno, oppure che ha più volte minacciato la vittima, anche con chiamate minatorie risultanti dai tabulati telefonici e intercettazioni). La prova indiretta (o critica) necessita sempre di un **passaggio ulteriore**, rispetto alla prova diretta. Nel caso di una prova diretta, infatti, l'unico passaggio che il giudice deve provare per ritenere provato il fatto è valutare l'*attendibilità* e la *credibilità* della fonte. Invece, nelle prove indirette (o critiche) occorre inserire un ragionamento in più, cioè la **massima d'esperienza** (oppure *legge scientifica*).

Come si crea una **massima di esperienza**? Facendo un esempio, se si riesce a provare che nessuno ha visto l'imputato rubare, ma si è visto dalle telecamere un signore che usciva di notte dal condominio dove v'era l'appartamento in cui è stato commesso il furto, e questo signore non è riuscito a spiegare cosa ci faceva lì a quell'ora, né a chiarire cos'aveva nel sacco che portava con sé, cosa accade? Forse questo è insufficiente, ma sicuramente è un elemento che il giudice può tenere direttamente in considerazione (magari con la massima d'esperienza secondo la quale chi viene sorpreso con un sacco o altro di notte e non dà spiegazioni su cosa porti con sé ha commesso un furto).

Prova tipica e libertà: il problema della prova atipica

Altra categoria è quella della *prova tipica*, cioè quella disciplinata all'interno del Codice: l'*idoneità* ad accertare fatti mediante tale strumento è già stata valutata positivamente dal legislatore, ancorché in astratto, e quindi il mezzo probatorio è **utilizzabile e valutabile** dal giudice (art. 546, lett. e, c.p.p.). Se, quindi, la prova quindi è ammessa e formata secondo le modalità previste dal Codice, il risultato è utilizzabile in sentenza.

Oltre alla prova tipica, abbiamo anche la *prova atipica*, che raggiungiamo mediante un ragionamento che ha inizio dall'art. 188 c.p.p. (**Libertà morale della persona nell'assunzione della prova**): non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti (*es. macchina della verità*). Se una prova dovesse essere ammessa in violazione di questi divieti, allora la violazione comporta la sanzione tipica in tema probatorio, che abbiamo detto essere l'**inutilizzabilità**. Il concetto di tutela della libertà di determinazione e della libertà morale si rinviene anche all'art. 64, c.2, c.p.p., il quale stabilisce che nell'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti. Similmente, l'art. 189 c.p.p. subordina l'ammissibilità delle prove atipiche a che esse non pregiudichino la libertà morale o di determinazione della persona. L'art. 188 c.p.p., inoltre, continua ad essere oggetto di enormi riflessioni; sulla base dello stesso, ad esempio, ci si interroga sulla possibilità di utilizzare all'interno del processo penale le *neuroscienze*. Ci sono strumenti, come la FMR2, che riescono a colorare le zone del cervello che si attivano ad un determinato comportamento; questa macchina è in grado di comprendere se il testimone stia mentendo o meno, a seconda della parte di cervello che si illumina. Ci si chiede allora se queste macchine, anche ove la persona interrogata vi presti consenso, alterino o meno la libertà di determinazione del soggetto; in giurisprudenza, si è affermato che tale macchine non sarebbero in grado di limitare la capacità di autodeterminazione, o la capacità di ricordare i fatti. Non

mancano, però, le critiche: andando ad utilizzare questa macchina, sicuramente invasiva, il soggetto sarà sicuramente condizionato.

Circa la **prova atipica**, dicevamo, l'**art. 189 c.p.p.** afferma che quando è richiesta una prova *non disciplinata dalla legge*, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova. La possibilità di ammettere una prova non disciplinata dalla legge, quindi, è **molto limitata**. La prova atipica, d'altra parte, non dev'essere *vietata* dalla legge: un conto è che la stessa non sia puntualmente prevista, ma se vietata, chiaramente, non è assolutamente introducibile. La prova atipica è distinguibile in *senso proprio* e *senso improprio*:

- A. *Prova atipica in senso proprio*: sono utilizzate componenti di più prove tipiche messi insieme. Prendiamo ad esempio la *ricognizione*, che è prova tipica disciplinata dalla legge, e prevede la ricognizione tramite persona. In questo caso è prova atipica in senso proprio la ricognizione con un cane addestrato, ancorché il giudice accerti l'idoneità ad ottenere l'accertamento dei fatti, ed il rispetto della libertà morale della persona.
- B. *Prova atipica in senso improprio*: all'interno del mezzo tipico, una componente tipica è sostituita da una tipica di altro mezzo di prova. Prendiamo ad esempio il *riconoscimento*, che è prova tipica disciplinata dalla legge; è prova atipica in senso improprio il riconoscimento informale dell'imputato in aula (si bypassa l'intera disciplina del riconoscimento, chiedendo direttamente al testimone se riconosce l'imputato che ha di fronte). La giurisprudenza è convinta che la prova atipica in senso improprio sia senz'altro **utilizzabile**; invece, la dottrina sostiene che non si possono aggirare le norme di garanzia previste in relazione alle prove tipiche, per cui la prova è *inutilizzabile*.

Gli indizi

Quando parliamo di **indizi** potrebbe venire in mente il processo indiziario; oppure, l'indizio può essere definitivo come un qualcosa di meno premiante, e più lieve rispetto alla prova. Attenzione, però, perché quando parliamo di indizi, il Codice si riferisce a molte norme, ed in primis ad una in ambito probatorio, cioè, l'**art. 192, c. 2. c.p.p.**, che stabilisce che l'esistenza di un fatto non è può essere desunta *da indizi* a meno che questi non siano **gravi, precisi e concordanti** (l'**art. 192 c.p.p.**, quindi, usa il termine *indizi* nel significato di fatto secondario nell'ambito della prova indiretta o indiziaria). Si potrà allora ritenere che se tutti quegli elementi convergono in maniera grave, precisa, e concordante in quella direzione, potremo dire che il fatto è provato, anche se una prova diretta non c'è.

Quando, però, si parla di indizi, vi sono anche altre ambiti oltre a quello probatorio, e non possiamo dimenticare anche l'**art. 267, c. 1, c.p.p.**: il GIP autorizza l'**intercettazione** di comunicazioni solo in presenza di *gravi indizi* che un reato è stato commesso, sia pure da una persona non individuata. Questi gravi indizi non sono degli elementi probatori meno rilevanti, ma sono elementi che possono presupporre che un reato sia stato commesso. Similmente, gli artt. 273, c.1, 292, c.2 lett. c, e 384, c. 1, c.p.p. stabiliscono che la misura cautelare personale ed il fermo sono disposti in presenza di *gravi indizi di colpevolezza* a carico di una persona. La parola **indizi**, in questi casi, designa gli elementi conoscitivi di varia natura, di per sé idonei a concretare soltanto una situazione di *fumus commissi delicti*: non necessariamente dotati di efficacia probatoria, tenuto conto anche delle fasi del procedimento in cui vengono valutati.

Quando parliamo di *gravità*, essa dev'essere verificata per ogni singolo indizio, e attiene alla forza dimostrativa dell'indizio (**rapporto indizio/fatto da provare**). Quando parliamo di *precisione*, anch'essa dev'essere provata per ogni singolo indizio, ed attiene alla certezza dell'elemento indiziario (che non è supposto o intuito, ma accertato), ed attiene anche all'inequivocità, non suscettibilità di diversa interpretazione, altrettanto e più verosimile. Infine, quando parliamo di *concordanza*, essa è verificarsi per l'insieme degli indizi, e i risultati indiziari confluiscono verso una **ricostruzione unitaria** del fatto cui si riferiscono (gli indizi non contrastano tra loro o con altri dati o elementi conoscitivi certi).

Diritto alla prova e procedimento probatorio

Il **diritto alla prova** è disciplinato dall'**art. 190 c.p.p.**: come più volte detto, il processo penale vede il giudice che, persona non solo imparziale, ma anche terza, e quindi equidistante dal difensore e il PM, è tendenzialmente

indifferente da ciò che viene introdotto nel processo. L'art. 190 c.p.p., invero, impone alle parti il *diritto e il dovere* di introdurre le prove, sia per il PM che per la difesa. Ecco allora che le prove sono ammesse dal giudice, ma **su richiesta di parte**, che quindi l'onere di chiedere l'ammissione della prova. La terzietà del giudice, infatti, dovrebbe chiedere in un sistema accusatorio puro che sia impedito al giudice di intromettersi nelle prove introdotte nel processo. Il giudice, quindi, ha il potere di valutare l'ammissibilità della prova solo se richiesta la prova. Non tutte le prove sono introdotte (mediante *ordinanza*, cui provvede *senza ritardo*), perché non tutte sono ammissibili, perché vietate dalla legge, e quelle che sono manifestamente superflue o irrilevanti. Il comma 2 dell'art. 190 c.p.p., poi, afferma che la legge stabilisce i casi in cui le prove sono *ammesse d'ufficio*.

Sappiamo, poi, che l'**onere della prova** è in capo all'accusa, essendo il PM a formulare un'ipotesi, e a dover *provare quella ipotesi*, dovendo introdurre elementi-prove sufficienti a portare il giudice a ritenere quella ipotesi fondata. La difesa, teoricamente, potrebbe rimanere impassibile, e sfruttare l'incapacità dell'accusa di introdurre prove sufficienti a superare il celebre *ragionevole dubbio* (ipoteticamente, quindi, il difensore potrebbe rimanere inerte e sperare che il PM non sia in grado di introdurre prove sufficienti). Laddove manca la prova, o questa è *insufficiente*, il giudice **assolve**. Tuttavia, quando questa prova è insufficiente, e il giudice decide di introdurla *da sé* (d'ufficio), c'è qualche problema; o forse il problema c'è solo quando il giudice introduce d'ufficio una prova *anche ai fini della condanna*. Se da un lato il Codice afferma che la prova quando insufficiente porta il giudice ad assolvere, come si può ammettere che il giudice introduca autonomamente delle prove? È questo, come detto, stabilito dalla legge.

Il *diritto alla prova*, una volta che la prova è ammessa, comporta di conseguenza il diritto per l'altra parte ad ottenere la prova in senso contrario: la controparte ha diritto a vedere ammessa la **controprova** (*parità delle parti*).

Onere della prova e criteri di ammissione

Si parla di **onere formale** della prova, riferendosi al fatto che le parti *devono chiedere* al giudice l'ammissione del mezzo di prova. Se l'onere è soddisfatto, e il mezzo di prova è ammesso, le prove **ammesse** sono *assunte* o *acquisite*. Quando l'onere non è soddisfatto, invece, la regola è che il mezzo di prova non è ammesso, ma l'eccezione è che il mezzo di prova sia ammesso *d'ufficio* dal giudice. Una volta che la prova è stata acquisita/assunta, il giudice provvede alla fase di *valutazione* del valore istruttivo della prova. D'altra parte, le prove ammesse sono **assunte** o **acquisite**, il che significa che le parti hanno anche un **onere sostanziale** della prova: le parti devono convincere il giudice dell'esistenza del fatto affermato (anche dovendo sconfiggere la presunzione d'innocenza dell'imputato, o preservarla nella prospettiva della difesa). Quando l'accusa *elimina* ogni ragionevole dubbio sulla reità dell'imputato, l'onere è soddisfatto; invece, se permane anche un solo dubbio, l'onere non è soddisfatto.

Quanto ai **criteri di ammissione** che il giudice deve attuare per capire se la prova richiesta dalla difesa o dal PM possa *ammessa*, la disciplina ordinaria di ammissione della prova si rinviene agli artt. 191, c.1, e 190, c. 3, c.p.p. Anzitutto, il giudice deve **escludere** le prove *vietate dalla legge*, cioè quelle per le quali esiste un espresso divieto in ordine all'oggetto e al soggetto della prova, oppure in ordine alla procedura di acquisizione probatoria. Poi, il giudice deve parimenti **escludere** le prove che risultino in concreto e manifestamente *superflue* (giudizio sulla **potenziale utilità** della stessa, già riconosciuta come *non irrilevante*). Non è questa una valutazione facile, e di certo non palese guardando alla sola imputazione, che abbiamo detto essere unica informazione che il giudice del dibattimento ha; di solito, infatti, la superfluità è banalmente sul numero di prove aventi ad oggetto la medesima circostanza. Ad esempio, l'istanza del PM di 30 testimoni sullo stesso fatto sembrerebbe un po' eccessiva, e allora il giudice limita la testimonianza a meno testimoni) o *irrilevanti* (giudizio circa la **riconducibilità dell'ambito delineato dall'art. 187 c.p.p.**, dunque la sua pertinenza al thema probandum).

L'art. 190bis c.p.p. detta, invece, una particolare disciplina quando facciamo riferimento a procedimenti per taluno dei delitti indicati dall'art. 51, c. 3bis, c.p.p. (criminalità organizzata di stampo mafioso, terrorismo, ecc.); quando è richiesto l'esame di un testimone e questi ha già reso dichiarazioni in sede di *incidente probatorio* (che capiremo cos'è) oppure dichiarazioni i cui verbali sono acquisiti a norma dell'art. 238 (lo vedremo), l'esame è **ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti**

dichiarazioni, oppure se il giudice ritiene assolutamente necessario sulla base di specifiche esigenze. La *ratio* di questa deroga è quella di evitare l'*usura del testimone*: pensando al procedimento di criminalità organizzata di stampo mafioso, i testimoni sono spesso collaboratori di giustizia, che spendono la loro vita a testimoniare nei vari processi, raccontando fatti che possono avere rilevanza in diversi processi. Per evitare i rischi che questi testimoni corrono tutte le volte che escono dal programma di protezione al fine di rendere la testimonianza, abbiamo la deroga: la testimonianza è ammessa non solo quando è rilevante, non è superflua e non è vietata dalla legge, ma solo se il testimone è citato su circostanze *diverse* rispetto a quelle per le quali ha già deposto in altri procedimenti, o se il giudice lo ritiene assolutamente necessario. La deroga, in realtà, vale anche nel caso di esame di un testimone minore di anni sedici nei processi per gravi delitti indicati.

Poteri istruttori del giudice

Inoltre, una seconda deroga è insita allo stesso art. 190 c.p.p.: se la *regola generale* è la riserva alle parti dell'iniziativa in tema di assunzione della prova (**principio dispositivo**), il c. 2 prevede che il giudice possa **intervenire d'ufficio** in casi tassativamente indicati per intervenire le prove.

Nella fase delle *indagini*, quando è presentata richiesta di archiviazione, il giudice può ordinare al PM di svolgere nuove indagini, o di formulare l'imputazione (art. 409, cc. 4 e 5, c.p.p.). Nella fase, invece, dell'*udienza preliminare*, il giudice può disporre l'assunzione di prove ritenute decisive al fine della sentenza di non luogo a procedere, quindi soltanto ai fini del proscioglimento (art. 422, c. 1, c.p.p.). Inoltre, nel *giudizio abbreviato*, il giudice può assumere gli elementi necessari ai fini della decisione, quando non può decidere allo stato degli atti. Similmente, nel *dibattimento*, il giudice può *disporre* l'esame delle persone alle quali si sono riferiti i testimoni o l'imputato, *ordinare* gli accertamenti opportuni per verificare l'idoneità fisica o mentale del testimone a rendere testimonianza, *disporre* la perizia, ordinare la citazione a dibattimento del perito, acquisire documenti, ordinare l'acquisizione di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, e, terminata l'assunzione delle prove, **disporre se risulta assolutamente necessario l'assunzione di nuovi mezzi di prova** (art. 507 c.p.p., sia ai fini di una condanna, sia per superare quel ragionevole dubbio che se rimaneva imponeva al giudice di assolvere, sia nel senso di una assoluzione). È senz'altro quest'ultima ipotesi ad essere la più criticabile, con cui prendiamo atto che questo sia un tipico esempio di introduzione di un elemento tipico del sistema inquisitorio all'interno dello schema di stampo accusatorio; nel Codice del '30 era il giudice istruttore che ricercava e introduceva le prove; nel sistema accusatorio, invece, il giudice è *super partes* rispetto all'attività probatoria, ma l'art. 507 c.p.p. lascia dei tratti tipici del processo Rocco.

Ricapitolando, nella fase delle *indagini preliminari*, dev'essere ben chiaro che si tratta di una **ricerca unilaterale** degli elementi di prova sui fatti oggetto di prova finalizzati a motivare l'esercizio dell'azione penale. In dibattimento, invece, si **richiede l'ammissione della prova**, e il giudice la può ammettere, passando alla fase di assunzione/acquisizione (secondo i principi di oralità, immediatezza e contraddittorio), e a questo punto avremo la fase della *valutazione*. V'è però un'eccezione al diritto alla prova, che è l'iniziativa probatorio ex officio, che fa naturalmente bypassare la fase di ammissione, passando oltre.

Quel che è compiuto nelle indagini *rimane nel fascicolo delle indagini*: questa è la regola, ma non mancano le **eccezioni**. Invero, esiste la possibilità che elementi raccolti durante le indagini, unilateralmente dal PM, che prove non sono perché così formate, possono *comunque* confluire nel dibattimento come prove. Oppure, vedremo che durante le indagini vi sono alcuni momenti (*es.* incidente probatorio), dove la prova si desume nel contraddittorio delle parti, e quindi quell'elemento può confluire nel dibattimento. Oppure, ancora, può avvenire che la prova *irripetibile* nel corso del dibattimento, e avvenuta nella indagini, confluisce nel dibattimento (*es.* testimone morto).

PROVE: INUTILIZZABILITÀ E VALUTAZIONE

L'art. 191 disciplina la **prova illegittimamente acquisita**: le prove *acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge* non possono essere utilizzate (c. 1. *Norma generale di previsione della sanzione*). L'**inutilizzabilità** è rilevabile *anche d'ufficio* in ogni stato e grado del procedimento (c. 2. *Norma generale di riferimento per il regime normativo del vizio di inutilizzabilità*). Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di *tortura* non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale

delitto, e al solo fine di provarne la responsabilità penale (c. 2bis, introdotto nel 2017 in occasione del riconoscimento dei reati di tortura). L'**inutilizzabilità** è quindi la sanzione tipica della prova: la prova assunta in violazione della disciplina di assunzione, ammissione e formazione è *inutilizzabile* (es. la testimonianza non sarà nulla, ma sarà inutilizzabile). Il Codice, poi, individua diverse *categorie* di inutilizzabilità: quando parliamo di **prove inutilizzabili**, parliamo sempre di prove acquisite in violazione di divieti stabiliti dalla legge, cioè acquisite senza l'osservanza delle norme che il Codice prevede in termini di ammissione e in termini di acquisizione (il divieto non sta nel fatto che la prova non può essere acquisita, ma nel fatto che la prova è stata acquisita *contra legem*). Diversa è, invece, la **prova invalida**, cioè tutte quelle prove venute in essere in *violazione di divieti probatori*, prove che quindi vengono esplicitamente escluse dal Codice (es. prova che utilizza metodi o tecniche volte ad alterare la libertà di autodeterminazione del soggetto, come il "siero della verità"). L'invalidità è assoluta e indisponibile, e quindi **insanabile**; inoltre, l'atto probatorio affetto dal vizio *non può essere rinnovato*, ma l'inutilizzabilità *non* comporta la **regressione** del procedimento. Ad esempio, la testimonianza raccolta in mancata ottemperanza delle norme sull'ammissione o acquisizione, tale testimonianza potrebbe essere sanata, banalmente richiamando il testimone e utilizzando queste volte correttamente le norme del Codice. Invece, la confessione estorta con la tortura *non è rinnovabile*, perché acquisita in violazione dei divieti probatori risultanti *ex lege*.

Quanto alla **valutazione**, l'art. 192 c.p.p. espone i criteri che dà al giudice per *poter valutare* la prova; l'art. 192, infatti, ha come rubrica *Valutazione della prova*. Tuttavia, il principio generale non si rinviene nell'art. 192 c.p.p., ma è quello del **libero convincimento del giudice**: il giudice è *libero* di poter valutare la prova come meglio ritiene. Il convincimento del giudice è certo *libero*, ma implicitamente limitato da una serie di fattori: libero, ma fino ad un certo punto. Il limite maggiore, infatti, di questo libero convincimento è il fatto che è sempre tenuto a *motivare* ogni suo provvedimento; con la motivazione, il giudice ricostruisce il percorso logico cognitivo seguito per apprezzare le prove disponibili in un certo modo, e trarne certe conclusioni. L'**obbligo di motivazione**, sappiamo, è previsto anche in Costituzione, e quindi il giudice non può che agire considerando tale principio. L'obbligo di motivazione, poi, è fondamentale anche per l'*esercizio* del **diritto di difesa**: solo con la motivazione della sentenza si comprendono i punti su cui incentrare un'impugnazione. D'altra parte, questo libero convincimento viene limitato dal fatto che esso ha ad oggetto **solamente** il materiale legittimamente ammesso e acquisito, e quindi solo dichiarato *utilizzabile*. Il primo comma dell'art. 192 c.p.p., quindi, detta un **criterio di valutazione**: il giudice valuta la prova dando conto *nella motivazione* dei risultati acquisiti e dei criteri adottati; in altre parole, il giudice deve motivare, e questa motivazione deve dare spiegazioni del perché si è ritenuto di far prevalere alcune prove piuttosto che altre, e che criteri si sono utilizzati per arrivare a quel risultato. L'art. 192 c.p.p., quindi, aggiunge ulteriori limiti a quelli intrinseci:

1. *Limite razionale*, stante nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, e derivante dall'obbligo di motivazione.
2. *Limite normativo*, rinvenibile anche all'art. 526, c. 1bis, c.p.p. e al comma 4 dell'art. 111 Cost.; il giudice, quindi, non può provare la colpevolezza dell'imputato sulla base di dichiarazioni rese da chi *si è sempre sottratto al confronto con l'imputato*. Ciò significa che le dichiarazioni rese da chi si è sottratto all'esame da parte dell'imputato e del suo difensore potranno essere utilizzate, ma non come prove *esclusive e determinanti*.
3. *Limiti di tipo normativo ex art. 192 c.p.p. (due regole di giudizio)*:
 - a. Non possono venire utilizzati **elementi di natura soltanto indiziaria**, a meno che siano *gravi, precisi e concordanti*
 - b. Sussiste una presunzione di inattendibilità delle dichiarazioni del **co-imputato del medesimo reato**, oppure degli *imputati in un procedimento connesso o collegato* (es. chiamante in correità) con necessità di **elemento di riscontro intrinseci ed estrinseci**.

MEZZI DI PROVA

Come detto, i **mezzi di prova** (artt. 194-243 c.p.p.) sono strumenti idonei a fornire al giudice *elementi conoscitivi* direttamente utilizzabili al fine della decisione, e sono diretti ad assicurare la formazione della prova in sede processuale.

La testimonianza

Il primo mezzo di prova è la **testimonianza**. Si tratta di un mezzo di prova che potrebbe interessare direttamente chiunque: *ogni persona ha la capacità di testimoniare* (art. 196, c. 1, c.p.p.). Rispetto alla testimonianza, abbiamo un obbligo non solo di presentarci, ma anche di rendere la testimonianza, di rispondere, e di farlo *secondo verità* (art. 372 c.p.p.). La difficoltà sta nel fatto che ad un soggetto giunge la comunicazione che verrà adito come testimone, e tale indica solo il luogo e l'orario dove presentarsi, e questi non sa fino a che non si siede dinnanzi al giudice di che cosa si tratta; magari è passato tanto tempo, e solo in quel momento si conosce della vicenda. Se il testimone non dovesse rispondere, commetterà un reato, se risponderà falsamente, commetterà un reato, e se non viene di sua sponte, prima verrà sanzionato, e poi le forze dell'ordine lo andranno a prendere (*accompagnamento coattivo*).

Ogni persona ha la capacità di testimoniare (**capacità di testimoniare**), senza che nessuno faccia un accertamento su tale capacità, essendo che il legislatore la prevede per tutti. Potrebbero esserci persone che, per alcune patologie, abbiano difficoltà a ricordare, e allora v'è la possibilità da parte del giudice di valutare la capacità fisica e mentale della persona a testimoniare (che non è comunque la regola). La capacità, inoltre, è riconosciuta anche ai minorenni: se la persona chiamata a testimoniare non rappresenta al giudice determinate patologie, il legislatore prevede che questi sia idoneo a rendere la testimonianza. La testimonianza verte su **fatti determinati** che costituiscono oggetto di prova (art. 194 c.p.p.). La testimonianza, e quindi le domande che possono essere fatte al testimone, non potranno mai vertere su moralità dell'imputato, apprezzamenti, sentimenti, e voci: l'oggetto della testimonianza è solo un *fatto determinato* verificatosi nel **passato**. D'altronde, anche il processo verte su fatti determinati che si sono verificati nel passato, e quando abbiamo parlato di cosa può essere oggetto di prova ci siamo riferiti ai fatti, inerenti all'imputazione.

D'altra parte, vi è **divieto** di deporre su dichiarazioni rese dall'imputato (e indagato) nel procedimento (art. 62 c.p.p.); per la polizia giudiziaria, poi, vige divieto di deporre circa le dichiarazioni verbalizzate dalle *persone informate sui fatti* (art. 195, c. 5, c.p.p.). Oltre all'**obbligo** di presentarsi e dire la verità, dobbiamo tenere conto che l'obbligo di deporre non si estende alle *risposte autoincriminanti* (**diritto al silenzio sul fatto proprio; nemo tener se detegere**).

La testimonianza è il mezzo di prova più importante, e la prova orale è la *prova regina*: non esistono processi penali senza testimoni. Ciò, non significa, però che la testimonianza sia un gioco semplice; chiunque, chiamato a testimoniare, racconterà quel fatto in maniera sostanzialmente o per alcuni particolari in maniera diversa rispetto ad altri, perché essa è l'evocazione di un ricordo rispetto ad un fatto passato. Nel momento in cui si partecipava a quel fatto, si poteva essere condizionati da una serie di fattori che ci hanno portato a ricordare il fatto in un modo piuttosto che in un altro.

Particolari eccezioni agli obblighi del testimone

All'**obbligo di rispondere secondo verità** alle domande che sono rivolte al testimone (art. 198 c.p.p.), il Codice prevede tutta una serie di eccezioni:

- i. **Privilegio contro l'autoincriminazione** (art. 198, c. 2, c.p.p.): garanzia contro il rischio di *self-incrimination*; se il testimone non risponde alla domanda circa elementi autoincriminanti, non commette reato. Quando una domanda autoincriminante viene formulata al testimone, se *non eccepisce e risponde*, egli ha obbligo di rispondere secondo verità. Se emergono indizi a suo carico, l'esame è interrotto, sarà invitato a nominare un difensore, e che da quel momento cambierà veste; tali dichiarazioni non potranno essere utilizzate contro il dichiarante (art. 63 c.p.p.). Viceversa, se il testimone **eccepisce il privilegio**, il giudice potrebbe riconoscere l'esistenza del privilegio, e il testimone tace; oppure potrebbe non riconoscere esattamente il privilegio (obbligando allora il testimone a rispondere). Peraltro, il giudice potrebbe **erroneamente non riconoscere** l'esistenza del

privilegio, e obbligare il testimone a rispondere; se il testimone tace, egli non è punibile per *testimonianza reticente* (art. 384, c. 2, c.p.); se, invece, il testimone risponde, la dichiarazione non è utilizzabile (art. 191, c. 1, c.p.p.), e un'eventuale falsità non è punibile.

- ii. **Testimone prossimo congiunto** (art. 199 c.p.p.): facoltà di astensione e diritto al relativo avviso dei prossimi congiunti dell'imputato. Si prevede una **facoltà** di astensione dal deporre (comma 2); a tale particolare testimone è riconosciuta la facoltà di scegliere se rendere la testimonianza o se astenersi dal renderla: a lui la scelta. Questo testimone a cui l'art. 199 c.p.p. riconosce tale facoltà di astensione è il *prossimo congiunto* dell'imputato. La ratio è qui quella di tutelare il vincolo familiare. Con tale facoltà, il legislatore ha cercato di creare un bilanciamento tra due interessi importanti, l'uno alla giustizia e alla verità, e l'altro a tutelare il sentimento familiare. Insomma, il prossimo congiunto non può essere obbligato a deporre ai danni dell'imputato. Beninteso, il legislatore tutela l'interesse familiare fornendo la facoltà di scelta a questo particolare testimone; se questi decide di rendere la testimonianza deve andare fino in fondo. Stiamo parlando, infatti, di un'*astensione a deporre*, e non di un'*astensione a rispondere* ad una singola domanda. Proprio perché la ratio di tale facoltà è preservare il vincolo familiare, tale facoltà non è riconosciuta al prossimo congiunto che ha provocato il procedimento nei confronti dell'imputato: se, ad esempio, la moglie denuncia il marito per maltrattamenti, è chiaro che la donna ha già fatto una scelta forte quando denuncia il marito, e di certo non potrà astenersi da testimonianza. V'è quindi obbligo di deporre (art. 199, c. 1, c.p.p.) per il denunciante, querelante, offeso o prossimo congiunto dell'offeso.

L'art. 199 c.p.p. prevede anche una disciplina di come questa facoltà debba essere utilizzata; quando è chiamato a testimoniare il prossimo congiunto dell'imputato, il giudice ha l'obbligo di **avvertirlo** della sua facoltà, e se questi depone ha l'obbligo di dire la verità (chiaramente ha facoltà di non deporre). Se si *omette l'avviso*, e il teste non depone, *nulla quaestio*; se, invece, il teste depone, la deposizione è **nulla** (che è una particolarità, non prevedendosi l'inutilizzabilità; si tratta di una nullità relativa, da eccepire e rilevare entro l'UP/questioni preliminari al dibattimento), e la falsa testimonianza *non è punibile*.

- iii. **Segreto professionale, d'ufficio e di Stato** (artt. 200, 201 e 202 c.p.p.): il testimone non depone perché ha conosciuto dei fatti di cui è chiamato a rispondere nell'esercizio della sua professione, del suo ufficio, o di fatti coperti da segreto di Stato.

Quanto al *segreto professionale*, il professionista cui fa riferimento l'art. 200 c.p.p. è professionista qualificato, cioè soltanto quelli iscritti ad un albo (ministro di culto, avvocato, medico, ecc.). Il professionista comune, come il funzionario di banca, ha il dovere di rispondere *sempre*, anche rispetto a fatti conosciuti nell'esercizio della sua professione. Per i professionisti qualificati, quindi, il Codice riconosce la stessa **facoltà** riconosciuta al prossimo congiunto, limitata a testimonianza inerenti fatti conosciuti nell'esercizio della professione: se l'avvocato viene chiamato a testimoniare su una vicenda per la quale ha prestato il proprio servizio, questi ha la facoltà di astenersi dal deporre. Per quanto riguarda i medici, questi hanno *dovere* di rispondere quando hanno assistito la persona offesa (obbligo di testimonianza).

Quanto, invece, al *segreto d'ufficio*, si parla di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.); questi hanno l'**obbligo di astenersi** dal deporre (non a rispondere ad una domanda, ma proprio a rendere la testimonianza), ma hanno l'obbligo di denuncia di reati procedibili d'ufficio dei quali vengono a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

Non ci dedichiamo al *segreto di Stato*, per la complessa e articolata disciplina.

Testimonianza indiretta

La **testimonianza indiretta** (o *testimonianza de relato*), disciplinata dall'art. 195 c.p.p., avviene quando il testimone non ha percepito personalmente il fatto ma lo ha conosciuto attraverso la narrazione di un'altra persona. Pensando ad una *prova rappresentativa*, la testimonianza diretta vuole che Caio affermi di aver visto Bernardo uccidere Mario. La testimonianza indiretta, invece, vede Mevio dire di aver sentito dire da Caio che Caio ha visto Bernardo uccidere Mevio. Pensando ad una *prova critica* (o indizio), la testimonianza diretta vuole che Sempronio affermi che Bernardo era amante di Rosa, moglie di Mario. La testimonianza indiretta

vuole che il teste Tizio dica di aver sentito dire da Sempronio che Bernardo era amante di Rosa, moglie Mario. Orbene, il testimone **non ha percepito personalmente** il fatto, ma lo ha conosciuto attraverso la narrazione di un'altra persona, testimone diretto o, meglio, **testimone fonte**. Se, però, *non* è individuata la fonte, la testimonianza indiretta **non è utilizzabile**. Invece, se è individuata la fonte, i casi sono diversi:

- Se una delle parti chiede la citazione del testimone diretto, il giudice cita il testimone diretto, oppure l'esame risulta impossibile per morte, infermità o irripetibilità, e la testimonianza indiretta è **utilizzabile**. Se, però, il giudice *non* cita il testimone diretto, la testimonianza **non è utilizzabile**.
- Se nessuna parte chiede la citazione del testimone diretto, il giudice può citare d'ufficio il testimone diretto, e la testimonianza indiretta è **utilizzabile**

L'art. 195, c. 4, c.p.p. disciplina la **testimonianza indiretta** della **polizia giudiziaria**. In particolare:

- Non è utilizzabile** la testimonianza de relato della polizia giudiziaria: (a) su dichiarazioni rese da un indagato nel corso di un atto del procedimento, (b) su dichiarazioni acquisite da possibili testimoni nel corso delle sommarie informazioni di iniziativa della polizia, e (c) sul contenuto di denunce, querele, istanze, presentate oralmente. Sul punto si è pronunciata la Corte cost., in particolare nelle sentenze 24/1992, 32/2002 e 305/2008.
- È utilizzabile** la testimonianza de relato della polizia giudiziaria: (a) sulle dichiarazioni rese da un possibile teste al di fuori dei casi precedenti (*es.* dichiarazioni rese nel corso di rilievi, sequestri, ecc.), (b) su dichiarazioni che costituiscono corpo del reato (*es.* ingiuria), e (c) su affermazioni non narrative (*es.* consenso all'esame del sangue).

Esame dell'imputato nel proprio processo

Gli artt. 208 e 209 c.p.p. disciplinano l'**esame dell'imputato nel proprio processo**. Si tratta, sostanzialmente, della possibilità che a testimoniare sia l'imputato; il Codice non prevede, però, la testimonianza dell'imputato, ma l'*esame* dell'imputato nel proprio processo. Stiamo parlando di una persona alla quale vengono riconosciute tutta una serie di garanzie, proprio in base alla sua veste; l'art. 111 Cost., infatti, prevede il diritto di difendersi, e di non collaborare con l'AG, prevedendo anche il diritto al silenzio e la possibilità di *scegliere* se rendere l'esame o meno. Se per il testimone abbiamo un obbligo di presentarsi, deporre, rispondere, farlo secondo verità, e non omettere nulla, tutto questo per l'imputato *non vale*. L'imputato, sappiamo, può difendersi anche non collaborando: ecco, allora, che l'imputato non ha l'obbligo di presentarsi, né di rendere l'esame se richiesto dal PM o dalle altre parti private. L'imputato si **sottopone** all'esame, cioè alle domande del PM e delle parti solo *se vi consente*. Normalmente, PM e parte civile richiedono l'esame dell'imputato, ma sanno che l'imputato potrà scegliere di non sottoporsi all'esame. Se si sottopone all'esame, comunque, l'imputato non ha l'obbligo di rispondere, e nemmeno ha l'obbligo di rispondere secondo verità; l'assunzione d'impegno a rispondere a tutte le domande, e non omettere nulla, dicendo la verità, non viene richiesta all'imputato. Inoltre, l'imputato ha la possibilità di non rispondere ad *alcune* domande (**diritto al silenzio**), senza nessuna conseguenza, se non la menzione nel verbale.

La situazione si complica quando ad essere esaminati sono non imputati nel proprio processo, ma imputati in un processo *connesso* o *collegato* (art. 12 c.p.p.); dobbiamo tenere conto delle ipotesi di connessione e delle ipotesi di collegamento, perché se l'ipotesi di connessione è quella prevista dalla lett. a dell'art. 12 (*concorso di persone nello stesso reato*), o di connessione dalla lett. c dell'art. 12 (*reati commessi per eseguirne od occultarne altri*), o collegamento dalla lett. b dell'art. 371, la disciplina sarà quella dell'art. 210 c.p.p. Immaginiamo Tizio, imputato di aver ammazzato Caio. Quando lo ha ucciso, si è rivolto a Sempronio per aiutarlo a nascondere il cadavere. A carico di Tizio v'è un procedimento per omicidio volontario, e le indagini scoprono che Sempronio ha aiutato Tizio a nascondere il cadavere di Caio, e carico di Sempronio vi sarà un procedimento per favoreggiamento. Nel procedimento a carico di Tizio, viene citato Caio; se Sempronio fosse obbligato a rispondere a determinate domande, le sue risposte potrebbero creare problematiche al suo procedimento. Allora, l'art. 210 c.p.p. prevede che tali imputati hanno l'**obbligo di presentarsi**. Sono assistiti dal difensore di fiducia o d'ufficio, e le loro dichiarazioni sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. L'imputato *ex art. 12, lett. a, c.p.p.* è avvisato della facoltà di non rispondere; l'imputato *ex art. 12 lett. c e art. 371 lett. b* è avvisato che se renderà dichiarazioni su fatti altrui sarà testimone su tali fatti (salvo le incompatibilità *ex art. 197 c.p.p.*).

In generale, possiamo dire che la situazione degli imputati succitati può cambiare nel momento in cui dovessero essere sentiti *prima* o *dopo* la sentenza irrevocabile nei loro confronti. La ratio è, chiaramente, quella che queste persona possano essere sentite in un certo modo nel momento in cui c'è il rischio che le dichiarazioni che rilasciano potrebbero influenzare le dichiarazioni a loro carico. Quando questo rischio non v'è più, perché è intervenuta una sentenza irrevocabile, è chiaro non vi sia più bisogno di tale tutela. È quindi incompatibile l'imputato a rendere la testimonianza solo se v'è il rischio che quelle dichiarazioni possano influire nel loro procedimento; quando quel procedimento è concluso, tali ex-imputati saranno aditi come **testimoni assistiti** da un difensore. La regola generale, quindi, è che gli imputati in un procedimento connesso o collegato sono incompatibili con l'ufficio della testimonianza, e depongono in qualità di imputati in un processo connesso. Essi divengono compatibili con la testimonianza con l'ausilio di un *difensore* (art. 197 ss. c.p.p.).

Il confronto, la ricognizione, perizia ed esperimento giudiziale

Il **confronto** (artt. 211 e 212 c.p.p.) rappresenta la possibilità di proporre questo mezzo di prova al fine di risolvere contrasti rispetto ad una determinata ricostruzione di un fatto, contenuti in dichiarazioni rese precedentemente da diversi testimoni. Poniamo che vi siano alcuni testimoni chiamati a deporre sulla medesima circostanza, e alcuni rispondano in un certo modo, ed altri diano una ricostruzione diversa: c'è un *contrasto*. Attraverso il **confronto** è possibile, appunto, porre a *confronto* questi testimoni che hanno già reso delle dichiarazioni, facendo emergere tale contrasto inconciliabile, chiedendo loro di cercare di risolvere tale contrasto rispondendo alle domande del giudice in modo da capire se uno dei due (o più) modifica la sua versione, in virtù di quello che ha dichiarato l'altro. Tale confronto può avere ad oggetto sia i testimoni, sia le parti, che l'imputato, purché chiaramente abbiano già reso dichiarazioni nel procedimento: non sono le parti a fare domande, ma è il giudice che *conduce* il confronto, dopo aver **richiamato le precedenti dichiarazioni** (*sig. Rossi lei ha dichiarato che...*), richiedendo di **confermare o modificare** la propria versione, ed invitando alle **contestazioni reciproche**.

La **ricognizione** (artt. 213-217 c.p.p.) è finalizzata al riconoscimento di persone, voci, suoni o altro. La finalità è quella di cercare di capire se si può accertare se effettivamente, ad esempio, quel testimone ha visto la persona contro cui ha testimoniato. Immaginiamo l'esigenza di chiedere al testimone se riconosce l'imputato presente in aula, oppure se riconosce qualcun altro che comunque ha avuto un ruolo nella vicenda (*riconosce la persona che ha visto sul luogo del domicilio tra queste persone?*). Si tratta comunque di un mezzo di prova molto raro; solitamente, si chiede al testimone presente in aula se riconosce l'imputato all'interno dell'aula, e cioè se riconosce la persona che ha visto in quel luogo all'interno dell'aula, bypassando tutta la procedura volta ad assicurare la massima genuinità della risposta. A volte, l'imputato viene messo accanto ad altri soggetti, e quando viene chiesto al testimone, mediante la *ricognizione*, di individuare l'imputato, questi si copre il volto: questo è un grande problema; l'imputato non ha l'obbligo di collaborare con l'autorità giudiziaria, e questo nascondersi potrebbe essere esercizio del diritto di difesa, non volendosi sottoporre alla ricognizione. D'altra parte, il giudice in quel caso ordina alla PG di impedire all'imputato di coprirsi il volto; la giurisprudenza ha valutato questo tipo di ordine incompatibile con il diritto di non collaborare con l'autorità giudiziaria, e forse è anche per questa tensione che la ricognizione causa che tale mezzo di prova si utilizza molto poco.

La **perizia** (artt. 220-232 c.p.p.) è un mezzo di prova fondamentale: sono rari i processi in cui non vi sia l'esigenza da parte delle parti, e anche da parte del giudice di avere un'opinione, una valutazione tecnica, scientifica, artistica, medica su un determinato aspetto. Quando è necessaria una competenza che il giudice non ha, il giudice affida la risoluzione di un determinato problema ad un professionista. Il *perito* lavora sulla risoluzione del quesito domandogli, e questi esporrà i risultati del suo operato; questi risultati il giudice li può utilizzare **come prove**. Superata la concezioni positivistic della scienza come infallibile, completa e illimitata, che giustificava l'assunzione unilaterale della prova scientifica (*prova del giudice*), il Codice prevede il **contraddittorio** sia nella fase delle *operazioni peritali* (all'esame partecipano i CTP), sia nella fase di *formazione della prova* (cioè l'esame del perito). Rispetto alla perizia, non va dimenticato che esistono alcuni limiti: anzitutto, è vietata la perizia *criminologica* sull'imputato (non è possibile, quindi, proporre una perizia che valuti l'inclinazione a delinquere dell'imputato); poi, è vietato l'ordina coattivo di misure che incidano sulla libertà personale (*es. prelievi corporali coattivi*; Corte cost. 238/1996).

La finalità dell'**esperimento giudiziale** (artt. 218-219 c.p.p.) è quella di *replicare* come è stata commessa una determinata azione. Immaginiamo che, ad esempio, all'imputato si contesta l'omicidio, e nell'ambito di questa contestazione viene descritto come effettuato in un determinato modo. Poniamo, invece, che l'esigenza sia di verificare se sia effettivamente possibile che le cose si siano verificate in un determinato modo. L'*esperimento giudiziale* è mezzo diretto dal giudice che, con ordinanza, fissa le modalità di svolgimento, designa un eventuale esperto, e dispone la rilevazione fotografica o audiovisiva e la verbalizzazione dell'esperimento.

Il documento

Sempre all'interno delle prove, e di quegli strumenti che il Codice disciplina capaci di fornire immediatamente un elemento utilizzabile dal giudice per la decisione, incontriamo la **prova documentale** (artt. 234-243 c.p.p.). Così come non v'è processo penale senza perizia, la prova documentale è un mezzo di prova molto utilizzato e di notevole importanza. Occorre, però, comprendere cosa il Codice definisce *documento*. Per sottostare alla relativa disciplina il documento deve **rappresentare un fatto** (sempre perché oggetto della prova sono fatti determinati), che sia una persona, una cosa o un dichiarazione, basta sia determinato. Il documento, quindi, deve consistere in una **rappresentazione**, cioè dev'essere una riproduzione di un fatto reso conoscibile mediante parole, immagini e suoni, ed il suo contenitore si ottiene mediante l'**incorporamento**, vale a dire l'operazione mediante la quale la rappresentazione è fissata su una **base materiale**, cioè infine la l'oggetto fisico sul quale è incorporata la rappresentazione. Sul piano dell'*incorporamento*, distinguiamo, a seconda della base materiale un **metodo analogico** e un **metodo digitale** (*incorporamento dematerializzato*)

Il documento non va mai confuso con la *documentazione*: il documento è mezzo di prova rappresentato a mezzo digitale o analogico, mentre la **documentazione** è un fatto documentato nell'ambito di qualcosa che è compiuto nel corso del processo (*atti compiuti dal PM, PG, difensore*).

Non tutti i documenti, così come definiti, possono essere considerati mezzi di prova, e quindi utilizzati dal giudice per la decisione: il Codice prevede una serie di **divieti**, ed in particolare rispetto al *documento anonimo*. Ove il documento sia anonimo in quella parte di rappresentazione che non consiste in dichiarazioni (*es. filmati*), la rappresentazione del fatto è utilizzabile. Invece, se il documento è anonimo in quella parte di rappresentazione che consiste in **dichiarazioni** anonime (*es. voce narrante anonima*), la regola è che la rappresentazione del fatto *non sia utilizzabile*. D'altra parte, vi sono delle eccezioni: la rappresentazione del fatto è utilizzabile se il documento anonimo proviene **dall'imputato**, e cioè è *presentato dall'imputato* (rientra nel diritto di difesa dell'imputato). Non possono poi essere acquisiti documenti che potrebbero costituire una violazione del divieto previsto in sede di testimonianza: la testimonianza è vietata su voci correnti nel pubblico o sulla moralità dell'imputato, e allora non si può violare questo divieto ammettendo il documento su voci correnti nel pubblico o sulla moralità dell'imputato. Infine, sono vietati i documenti relativi a intercettazioni e spionaggio illegali: la disciplina di questi mezzi di ricerca della prova non può essere bypassata mediante un documento.

L'uso dibattimentale degli atti di altri procedimenti

Sempre all'interno della nozione di documento, una disciplina particolare è quella prevista all'art. 238 c.p.p.: è possibile utilizzare nell'ambito del nostro procedimento atti compiuti in un procedimento diverso, se questi sono rilevanti? L'art. 238 c.p.p. ci dice che i verbali di atti compiuti nel procedimento *a quo*, sono ripetibili nel procedimento *ad quem*:

- Nel caso di verbali di dichiarazioni rese in incidente probatorio o in dibattimento (*a quo*) sono utilizzabili contro l'imputato, **se il suo difensore aveva partecipato all'assunzione della prova** (comma 2bis)
- Nel caso di verbali di dichiarazioni rese nelle indagini o nell'UP (*a quo*) sono utilizzabili nei confronti dell'imputato, **se l'imputato vi consente, e se la fonte viene esaminata nel procedimento ad quem per le contestazioni previste agli artt. 500 e 503 c.p.p.** (che vedremo).

In generale, i verbali di atti compiuti nel procedimento *a quo* **non sono ripetibili nel procedimento ad quem** per cause originarie o sopravvenute, se imprevedibili, ma gli atti sono utilizzabili nel procedimento *ad quem* (comma 3).

L'art. 238^{bis} c.p.p. disciplina invece la possibilità di acquisire nel procedimento ad quem **sentenze divenute irrevocabili**: quelle sentenze possono essere rilevanti anche nell'ambito del nostro procedimento perché hanno già accertato situazioni rilevanti anche in questo. In particolare, tali possono essere acquisite nei limiti dell'art. 236 c.p.p. e dei criteri di pertinenza dell'art. 187 c.p.p., ai fini della prova dei fatti in essi accertati, e per necessità di altri elementi probatori di riscontro.

MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

I **mezzi di ricerca della prova** sono strumenti funzionalmente diretti a permettere l'acquisizione di cose, tracce, notizie o dichiarazioni idonei ad assumere rilevanza probatoria (*es.* ispezioni), e **non** integrano di per sé una fonte del convincimento giudiziale. Sono diretti a propiziare l'acquisizione al processo (per lo più a sorpresa) di elementi probatori in vario modo precostituiti.

Ispezioni, perquisizioni e sequestro

Le **ispezioni** (artt. 244-246 c.p.p.) sono dirette ad accertare sulle persone, nei luoghi o nelle case, *le tracce* e gli altri *effetti materiali* del reato (art. 244 c.p.p.). Quando facciamo riferimento alle ispezioni (e perquisizioni), quindi, dobbiamo necessariamente fare riferimento agli artt. 13 e 14 Cost. (libertà personale e inviolabilità del domicilio). L'art. 13 Cost. sancisce che la libertà personale è inviolabile, ma in casi tassativamente previsti e disciplinati dalla legge essa è limitabile. In particolare, le ispezioni possono esperirsi con **decreto motivato dell'autorità giudiziaria** (giudice o PM) da consegnare. In casi di necessità e urgenza, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, informando entro 48h l'autorità giudiziaria, perché questa entro le successive 48h emetta decreto motivato di convalida del provvedimento provvisorio (*es.* polizia che arresta in flagranza di reato). Colui che subisce l'ispezione dev'essere avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia (non per forza un avvocato), e il difensore ha diritto di assistere, *ma non di essere avvisato* (art. 365 c.p.p.).

La **perquisizione** (art. 247-252^{bis} c.p.p.), a differenza dell'ispezione, riguarda la possibilità di accertare il corpo del reato o le cose appartenenti al reato sulle persone o in luoghi determinati, ovvero ad eseguire, in questi ultimi l'arresto dell'imputato o dell'evaso. Ancora, rilevanza lo hanno gli artt. 13 e 14 Cost.; in casi di necessità e urgenza, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, informando entro 48h l'autorità giudiziaria, perché questa entro le successive 48h emetta decreto motivato di convalida del provvedimento provvisorio (*es.* polizia che arresta in flagranza di reato). Ancora, il difensore ha diritto ad assistere, *ma non di essere avvisato*. Rispetto alle perquisizioni, la Riforma Cartabia ha introdotto l'art. 252^{bis} c.p.p. che stabilisce la possibilità di presentare **opposizione** al decreto di perquisizione messo dal PM, salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro.

Quando parliamo di **sequestro**, nel nostro ordinamento, ci riferiamo a moltissimi istituti; quando però parliamo di mezzi di ricerca della prova ci riferiamo al **sequestro probatorio** (il *sequestro preventivo* ed il *sequestro conservativo* sono misure cautelari reali, che vedremo). Il sequestro probatorio, disciplinato dall'art. 253 c.p.p., è molto spesso il risultato della perquisizione o dell'ispezione: si trova il corpo del reato o cose pertinenti al reato (*es.* la pistola), e si deve creare su di essi un vincolo di **indisponibilità**, perché quelle tracce e quelle cose non possono rimanere nella disponibilità dell'imputato, perché v'è il rischio che possano essere disperse (*inquinamento probatorio*).

Le intercettazioni

Le caratteristiche delle intercettazioni sono tre:

- **Strumentazione**: è intercettazione se vi è apprensione effettuata mediante strumenti tecnici di percezioni; se il soggetto captante non usa strumenti tecnici di percezione (*es.* origlia) non abbiamo una intercettazione
- **Segretezza**: l'intercettazione deve tendere a captare il contenuto di una conversazione o di una comunicazione segreta in corso tra due o più persone; se a conversazione non è segreta, non si ha intercettazione.

- **Terzietà e clandestinità:** si ha intercettazione quando l'apprensione è operata da parte di un soggetto che è estraneo al colloquio e che nasconde la sua presenza; se il soggetto che registra non è terzo, ma interlocutore, non si ha intercettazione.

Quando si ha intercettazione, il regime giuridico è quello degli art. 266 ss. c.p.p.; se non si ha intercettazione, la disciplina è quella della prova documentale (art. 234 c.p.p.)

Le intercettazioni sono il mezzo di ricerca della prova con più rilievo politico, ed oggetto di continue riforme: il motivo principale è che le intercettazioni sono in grado di *raccogliere tutto*, anche informazioni completamente irrilevanti rispetto al processo, ma che possono incidere su dati sensibili coperti dalla nostra privacy. Peraltro, il telefono è mezzo subdolo: quando un soggetto è al telefono non ha limiti, sicuramente ne ha meno rispetto a quelli che avrebbe conversando; al telefono si dice di tutto, e anche se qualcuno ha il timore di essere intercettato comunque parla. Ebbene, la disciplina delle intercettazioni è molto rigida.

I **presupposti** delle intercettazioni sono fissati dall'art. 267, comma 1, c.p.p.:

- a) Si procede in relazione *alle fattispecie* previste dall'**art. 266 c.p.p. al momento della richiesta.**
- b) Sussistono **gravi indizi di reato**
- c) L'intercettazione risulta **assolutamente indispensabile** ai fini della **prosecuzione delle indagini.**

Il procedimento applicativo **ordinario** di intercettazione si muove su quattro punti:

- 1) Il PM **chiede** al GIP di disporre l'intercettazione (art. 267, c. 1, c.p.p.)
- 2) Il **GIP** emette *decreto motivato*
- 3) Il **PM** emette *decreto motivato* con il quale dispone in concreto l'esecuzione delle operazioni di ascolto e delega un ufficiale di PG; il decreto è inserito nel registro riservato. Se gli impianti installati nella procura risultano insufficienti o inadeguati e sussistono eccezionali ragioni di urgenza il pubblico ministero con decreto motivato dispone il compimento delle operazioni mediante altri impianti (art. 268, c. 3, c.p.p.).
- 4) I verbali devono essere trasmessi immediatamente al PM (art. 268, c. 4, c.p.p.).

Accanto al procedimento ordinario, esiste anche un **procedimento applicativo urgente** (art. 267, c. 2, c.p.p.):

- i. Il PM dispone l'intercettazione con decreto motivato che dev'essere comunicato a giudice immediatamente e comunque non oltre le 24h.
- ii. Il giudice entro le 48h successive convalida con decreto motivato il decreto del PM.

Intercettazioni: esecuzione, deposito e acquisizione delle operazioni

I verbali e le registrazioni **sono trasmessi al PM**, per la conservazione nell'*archivio* ex art. 269, c. 1, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni. È possibile dare luogo a **differimento co decreto** quando necessario per la prosecuzione delle indagini.

Entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni, il PM **deposita** le annotazioni, verbali e registrazioni e forma l'*elenco delle comunicazioni rilevanti* ai fini della prova (art. 268bis c.p.p.). Ai difensori delle parti è immediatamente dato **avviso** della facoltà di esaminare gli atti, di prendere visione dell'elenco, nonché di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazione.

Il PM, **entro cinque giorni dal deposito**, presenta al giudice la *richiesta di acquisizione* delle conversazioni contenute nell'elenco e ne dà avviso ai difensori. I difensori, nel termine di **10 giorni dalla ricezione dell'avviso**, hanno facoltà di richiedere l'acquisizione delle conversazioni rilevanti non comprese nell'elenco, ovvero l'eliminazione di quelle ritenute inutilizzabili.

Il d. lgs. 216/2017 ha introdotto l'art. 493bis c.p.p., secondo il quale il giudice dispone, su richiesta delle parti, la **trascrizione delle registrazioni** oppure la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nelle conversazioni acquisite. Le parti possono estrarre *copia* delle trascrizioni, e si osservano le forme e le garanzie della **perizia**. L'art. 493bis è stato poi **abrogato** dalla l. 7/2020.

A seguito della l. 7/2020, i risultati delle intercettazioni **non possono** essere utilizzati in procedimenti diversi (art. 270 c.p.p.) da quelli nei quali sono stati disposti, *salvo che* risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è **obbligatorio l'arresto in flagranza** (art. 380 c.p.p.) e **dei reati** ex art. 266, c. 1 c.p.p.

LE MISURE CAUTELARI: PRINCIPI GENERALI

Passiamo ora allo studio del **Libro IV** dedicato alle **misure cautelari personali** (*Titolo I*) ed alle **misure cautelari reali** (*Titolo II*). Parliamo quindi di limitare la libertà personale (art. 13 Cost.) di colui che ancora non è stato condannato. A differenza delle perquisizioni, le misure cautelari violano addirittura la libertà di *movimento*, applicate ad un soggetto che può essere in fase d'indagine, essere imputato, ma comunque non è stato giudicato in maniera definitiva come colpevole. Allora, non dobbiamo dimenticarci che queste misure, e questa libertà personale limitata, non devono mai rappresentare una sorta di *anticipazione* delle pena, perché non lo è: la pena si esegue esclusivamente nel momento in cui la sentenza di condanna diviene definitiva, passando in giudicato. Attenzione, quindi, a non confondere questa limitazione della libertà personale, che può anche consistere nel carcere, rispetto a forme di anticipazione dell'esecuzione di una pena non ancora comminata e iniziata. Tutto questo ruota attorno alla presunzione di non colpevolezza, che impedisce la possibilità che all'imputato possa essere comminata una pena prima che questa presunzione venga meno.

Nelle **misure cautelari personali**, la limitazione della libertà consiste nella limitazione della libertà *personale*, mentre le **misure cautelari reali** creano un vincolo di indisponibilità sulla cosa. Queste due grandi famiglie, cioè strumenti che agiscono sul nostro corpo e sulle nostre cose, si trovano all'interno del Libro IV. Si badi, non trova collazione in questo libro la disciplina relativa all'*arresto in flagranza*, al *fermo* e all'*accompagnamento coattivo*, cioè, altre forme di limitazione della libertà personale. Tali, però, **non** sono misure cautelari, perché rispondono ad esigenze diverse da esse.

Concentrandoci sulle **misure cautelari personali**, il Codice prevede una ulteriore specificazione:

- a. **Misure coercitive** (artt. 280-286bis c.p.p.)
 - I. **Misure obbligatorie**, che limitano la libertà di movimento (divieto di espatrio, obbligo di firma, divieto/obbligo di dimora, divieto di avvicinamento).
 - II. **Misure custodiali**, che limitano *ancor di più* la libertà di movimento (arresti domiciliari, custodia in carcere, custodia in luogo di cura per infermi di mente). Anche gli arresti domiciliari, che a volte sembrano una misura cautelare blanda, in realtà comportano prescrizioni estremamente restrittive, come l'impossibilità di telefonare, interloquire con determinati soggetti, e non solo.
- b. **Misure interdittive** (artt. 287-298 c.p.p.), che rappresentano l'impossibilità di esercitare determinate professioni, di svolgere la funzione di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, e di esercitare la potestà genitoriale.

Sono, quindi, molti gli strumenti che possono limitare la libertà personale dei cittadini, e tali soggetti hanno la colpa di essere indagati o imputati. Anche l'imputato o l'indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere, magari per lungo periodo, può poi essere dichiarato innocente, destinatario di una sentenza di assoluzione. Ma come è possibile che un soggetto che, durante le indagini, ha contato mesi in carcere, possa essere poi dichiarato innocente? È possibile perché le misure cautelari si attuano in base a presupposti e per finalità *diverse* rispetto ai presupposti e le finalità che portano il giudice a dichiarare o meno la responsabilità dell'imputato. Le misure cautelari e le sentenze, quindi, hanno presupposti diversi. Questa dicotomia si evidenzia pensando, da un lato, agli indizi, e dall'altro, alle prove.

Le garanzie costituzionali

Il faro che ci deve guidare è l'art. 13 Cost., che da una parte ci rende assolutamente noto il principio dell'*inviolabilità della libertà personale*, e subito dopo ci dice che restrizioni d'essa sono possibili nei casi e nei modi previsti dalla legge (**riserva di legge**) con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria (**riserva di giurisdizione**). Naturalmente, questa restrizione della libertà personale non può durare per sempre, ed anzi deve durare il *meno possibile*: la legge, infatti, stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva (art. 13, u.c., Cost.). Va sottolineata l'importanza della riserva di *giurisdizione*: se manca il provvedimento motivato dell'AG, ancorché si ricada in un caso coperto dalla legge, la libertà personale non è limitabile. In casi particolari di necessità ed urgenza, il provvedimento limitativo della libertà personale può essere disposto dall'autorità di pubblica sicurezza, purché questo sia omologato dall'autorità giudiziaria entro un determinato momento. Questo è richiesto per l'ispezione, per la perquisizione, per l'arresto, per il fermo, ma **non** per le misure cautelari.

Non solo l'art. 13 Cost. dev'essere menzionato: rilevano tutta un'altra serie di articoli della Costituzione che devono essere considerati. Il primo è, ovviamente, l'art. **27, c. 2, Cost.**, perché, alla fine, tutto ruota attorno alla presunzione di non colpevolezza, di modo che quella misura cautelare non concreti un'anticipazione della pena, non eseguibile fino al passaggio in giudicato della sentenza. L'art. **14, c. 2, Cost.** ha rilievo specialmente rispetto agli arresti domiciliari, parlando esso di *inviolabilità del domicilio*. L'art. **68, c. 2, Cost.** richiede l'autorizzazione della Camera per la privazione della libertà personale dei parlamentari (*immunità parlamentare*), ed infine l'art. **111, c. 7, Cost.** non può essere dimenticato: è sempre ricorribile per Cassazione per violazione di legge il provvedimento in materia di libertà personale.

Presupposti delle misure cautelari personali

Ma quali sono questi *modi previsti dalla legge*? Se la nostra libertà personale di indagati, o imputati presunti non colpevoli, può essere limitata, vediamo quali sono i **presupposti**. La disciplina del Codice individua, anzitutto, i *casi* e i *modi*, così come i *fini* (**legalità e tassatività**); poi, si passa al procedimento adottivo (**giurisdizionalità**), ed infine si parla della possibilità di impugnare tale provvedimento (**controlli**).

Quando è possibile disporre un provvedimento di limitazione della libertà personale dell'indagato o dell'imputato? Il Codice è il punto di caduta dei principi costituzionali, e possiamo subito chiarire i **presupposti delle misure cautelari personali**. Il primo articolo fondamentale è l'art. 272 c.p.p., che ci ripete questo principio di *legalità e tassatività* quando ci dice che le libertà della persona possono essere limitate soltanto a norma delle disposizione del Titolo I (cioè, soltanto **a norma di legge**. L'art. 13 Cost., infatti, parlava di *casi e modi previsti dalla legge*, che l'art. 272 c.p.p. limita a quelli del Titolo I del Libro IV). L'art. 279 c.p.p., poi, ci parla di **riserva di giurisdizione**, come l'art. 13 Cost. L'art. 279 ci dice *chi* è che emette il provvedimento che può limitare la libertà personale; l'art. 13 Cost. parla di autorità giudiziaria, ma l'art. 279 c.p.p. afferma che sull'applicazione, sulla revoca, e sulle modifiche in corso d'opera della misura cautelare decide il **giudice**: l'AG, qui, è il giudice *che procede* (con ordinanza motivata). La domanda sorge spontanea: il giudice che procede chi è? Dipende dalla *fase*; durante le indagini abbiamo il **GIP**, durante l'UP abbiamo il **GUP**, ed infine nel dibattimento abbiamo il **giudice del giudizio**. Chiaramente, poi, il 90% delle misure cautelari sono disposte in fase di indagine, e quindi dal GIP, raramente dal GUP, ed estremamente di rado dal giudice del giudizio. Attenzione, stiamo parlando di *applicazione*: titolare dell'**azione cautelare** non è il giudice, ma è il titolare dell'azione penale, cioè il **PM**; è sempre il PM a chiedere al giudice l'applicazione di una misura cautelare. Sia il PM che il giudice, in posizioni diverse, dovranno comunque dimostrare che si rientra nei casi previsti dalla legge, e che vi sono i presupposti per l'applicazione della misura cautelare. In assenza di questi presupposti, la misura cautelare, anche se richiesta dal PM non dovrebbe essere applicata, e se lo fosse un eventuale giudice superiore adito dovrebbe annullare tale provvedimento, perché applicato in assenza dei presupposti.

Veniamo, allora, alle **condizioni generali di applicabilità** (art. 273 c.p.p.):

- *Gravi indizi di colpevolezza* (comma 1)
- *Punibilità in concreto* (comma 2)
- *La pena per il delitto è l'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a 3 anni* (artt. 280 e 287 c.p.p.); non per tutti i reati, e non per tutte le indagini, è possibile richiedere e ottenere dal giudice la misura cautelare.
- *Per la custodia cautelare* (che è la misura cautelare più afflittiva, scontata in carcere): la pena per il delitto è la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni/delitto di finanziamento illecito dei partiti; non per tutti i reati, e non per tutte le indagini, è possibile richiedere e ottenere dal giudice la custodia cautelare.

L'art. 274 c.p.p., poi, si dedica alle **esigenze cautelari**; non per qualsiasi motivo è possibile applicare una misura cautelare, ma solo quando vi sia:

- a. Lett. a: *pericolo di inquinamento della prova*
- b. Lett. b: *pericolo di fuga*
- c. Lett. c: *pericolo che l'imputato commetta determinati delitti*

L'art. 275 c.p.p., infine, si dedica ai **criteri di scelta delle misure** (art. 275 c.p.p.); le misure cautelari sono tante, e il giudice, per percorrere la strada più corretta (senza meramente affidarsi e appoggiarsi alla richiesta del PM), si serve di:

- **Principio di adeguatezza** (art. 275, c. 1, c.p.p.: rispetto alle esigenze cautelari)
- **Principio di proporzionalità** (art. 275, c. 2, c.p.p.: rispetto alla gravità del reato)
- **Principio di gradualità** (art. 275, c. 3, c.p.p.).

Il giudice, quindi, non è vincolato da quanto suggerito dal PM; attenzione, egli non è vincolato in difetto, ma è vincolato *in eccesso*. È il PM che deve chiedere la misura cautelare, e il giudice la applica se si ricade nei casi e nei modi previsti dalla legge, ma può applicare la misura cautelare *coperta dalla domanda*. Se il PM dovesse chiedere una misura cautelare più afflittiva, il giudice sarà libero di applicare tutte le misure previste dal Codice; se, invece, il PM dovesse chiedere una misura cautelare meno afflittiva, il giudice sarebbe vincolato da quella misura fino a tutte le misure inferiori.

Gravi indizi di colpevolezza e punibilità in concreto

L'art. 273 c.p.p. fissa le *condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari*: nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono **gravi indizi di colpevolezza** (comma 1); nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli (comma **1bis**; **criteri di valutazione**):

- A. Art. 192, cc. 3 e 4, c.p.p.:** il giudice potrà tenere conto delle dichiarazioni provenienti da persone che siano imputato dello stesso reato, o in un procedimento connesso, o di un reato collegato *ex art. 371, c. 2, lett. b, c.p.p.*, in quanto le medesime dichiarazioni risultino corroborate da *altri elementi probatori idonei a confermare l'attendibilità*. Prima di integrare l'indizio, quindi, oltre alla dichiarazione bisogna trovare *altri* elementi, altrimenti non si può considerarla da sola capace di integrare indizi.
- B. Art. 203 c.p.p.:** inutilizzabilità delle informazioni rese dalla polizia giudiziaria se non sono stati esaminati come testimoni i loro informatori.
- C. Art. 271, c. 1, c.p.p.:** il regime di inutilizzabilità in tema di intercettazioni telefoniche deve ritenersi esteso in toto nell'ambito di valutazioni dei gravi indizi di colpevolezza.

L'art. 273, comma 2, c.p.p. ci dice che nessuna misura cautelare può essere applicata se non risulta la **punibilità in concreto**, cioè se non c'è la possibilità di affermare che se quel soggetto dovesse essere condannato sarebbe punito concretamente. È quindi **vietata l'applicazione**:

1. Se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità (se non puoi condannarlo alla pena, non puoi applicare la misura cautelare).
2. Se sussiste una causa di estinzione del reato o della pena che si ritiene possa essere irrogata (lo stesso discorso).
3. Per la *custodia cautelare*: se il giudice ritiene che possa essere concessa la sospensione condizionale della pena (il soggetto, non eseguendo la pena, non può essere applicata la misura cautelare; art. 275, c. **2bis**, c.p.p.).

Questi divieti di applicazione non devono farci pensare, però, che le misure cautelari siano un'anticipazione della pena; è vero che se non è possibile eseguire la pena, la misura cautelare non si applica, ma non dobbiamo mai ammettere che quest'ultima sia un'anticipazione della pena (in quel caso, dovremmo ammettere che la misura cautelare applicata al poi innocente sia un errore giudiziario. Non trattandosi di un'anticipazione della pena, questo non avviene).

Esigenze cautelari: i pericoli

La domanda che ci poniamo ora è: cosa intende l'art. 274, lett. a, parlando di pericolo di *inquinamento della prova*? Che cosa si intende per *pericolo di fuga*? Cos'è il pericolo che l'imputato *commetta determinati reati*? Rispetto al **pericolo di inquinamento della prova** (274.1.a), ogni indagato e ogni imputato, se lasciato libero, potrebbe inquinare le prove. Ad esempio, pensiamo ad un imprenditore accusato di reati di bancarotta; se lasciato libero potrebbe falsificare alcuni documenti contabili utili a provare la sua responsabilità. Oppure, un indagato per omicidio potrebbe benissimo essere in grado di eliminare le tracce del reato, facendo sparire la pistola o il coltello utilizzato. Non è sufficiente, però, che vi sia un pericolo *potenziale* di inquinamento della

prova: il Codice va a specificare bene che cosa il legislatore ha inteso per **rischio di inquinamento probatorio**. Non ogni rischio, ma soltanto quando sussistono *specifiche ed inderogabili* esigenze attinenti alle indagini. Quindi, il PM e poi il giudice che procedono devono dimostrare che sussistono queste specifiche ed inderogabili esigenze (es. il pugnale non è ancora stato trovato, e l'arma del delitto è fondamentale per proseguire le indagini, e dimostrare ancor di più il collegamento tra l'omicidio e l'indagato). Queste specifiche ed inderogabili esigenze devono essere, tuttavia, **fondate** su specifiche *circostanze di fatto* (devono essere portati avanti dei fatti che dimostrino l'inderogabile esigenza di indagine, volta ad essere sacrificata nel momento in cui l'imputato fosse lasciato libero; imputato che, ricordiamo, non ha obbligo di collaborare). Ecco allora che il *pericolo* non può essere desunto dalla mancata collaborazione, e non si porta un soggetto in carcere *perché così* collabora: le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel **rifiuto di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti**. Se non si portano avanti circostanze di fatto, l'azione cautelare sarà rigettata dal giudice, oppure il provvedimento sarà tacciato di nullità. Ovviamente, questa esigenza non ci sarà più quando le indagini sono concluse, e non possono più essere proseguite: a quel punto, qualsiasi esigenza rispetto al rischio di inquinamento probatorio non ci sarà più.

Passiamo al **pericolo di fuga** (274.1.b): si tratta di un'esigenza cautelare molto particolare, perché deve sussistere **concreto pericolo di fuga** ("quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga"); non occorre, dunque, che *stia per darsi alla fuga*, ma deve esservi una ragionevole probabilità desunta da elementi oggettivi, reali, effettivi. L'art. 274.1.b, però, precisa che la misura cautelare viene disposta per pericolo di fuga *sempre che* il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a **due anni di reclusione**.

Concludiamo con il **pericolo di reiterazioni del reato**. Non basta, ancora, il rischio generico, ma occorrono specifiche modalità, circostanze di fatto, precedenti penali, comportamenti, atti concreti, che concorrano a dimostrare il *pericolo* (che dev'essere **concreto**) che questi commetta gravi delitti (con uso di armi, violenza, ...) o delitti della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della *stessa specie*, le misure di *custodia cautelare* sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della **reclusione** non inferiore nel massimo a *quattro anni*.

Se le condizioni di applicabilità devono esservi *tutte contemporaneamente*, per le esigenze cautelari ne basta *una sola*. Se dovessero venire meno le esigenze cautelari, o dovesse venir meno una delle condizioni di applicabilità della misura parleremo di **perdita ex iure di efficacia della misura** (e l'indagato/imputato viene liberato dall'applicazione della misura).

Criteri di scelta delle misure, diritti della persona e criteri di determinazione

L'art. 275 c.p.p. è una norma che interessa soltanto il giudice (ed indirettamente il PM nel momento in cui fa la richiesta), dettando i **criteri di scelta**, secondo i principi di *adeguatezza, proporzionalità e gradualità*, di modo che il giudice scelga la misura più adatta alla situazione concreta. È vero che il PM chiede l'applicazione di una specifica misura, ma poi il giudice deve tenere conto di questi principi.

Il **principio di gradualità** parte dal concetto per il quale la custodia cautelare in carcere è l'**extrema ratio**, cioè la misura più afflittiva. Il giudice deve scegliere la misura cautelare meno afflittiva, purché sia adeguata e proporzionata. Il principio di gradualità è sottoposto ad alcune eccezioni, e cioè il giudice non è più libero di valutare in un modo o nell'altro questo principio di gradualità, ma è obbligato a ritenere la custodia cautelare come la misura, a livello di *gradualità*, più adatta al caso concreto. Per i *reati più gravi*, infatti, il Codice prevede alcune presunzioni, che possono essere relative (superabili da altri elementi) o assolute (non è possibile discostarsi anche dimostrando qualcosa di diverso):

- Se vi sono **gravi indizi di reità**, si *presume* esistente **almeno una delle esigenze cautelari**; la presunzione è **relativa**, e ammette quindi prova contraria.
- Vi è la **presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere** alle esigenze cautelari per:
 - i. *Delitti di mafia e assimilati*: presunzione di adeguatezza **assoluta**.
 - ii. *Altri delitti gravi*: presunzione di adeguatezza **relativa** (la Corte cost. ha ritenuto per detti reati inammissibile la presunzione assoluta).

Immaginando, invece, un reato *non grave* che prevede come minimo edittale la possibilità di applicare la misura cautelare, con esigenza di pericolo di fuga: l'indagato ha una serie di contatti che gli possano garantire la latitanza; se fosse solo questa l'esigenza cautelare, e se stessimo parlando di un reato non grave, senza presunzione, quale potrebbe essere la misura cautelare adeguata, meno afflittiva possibile, e quindi proporzionata? Forse il *divieto di espatrio*, oppure l'*obbligo di firma*, oppure al massimo gli *arresti domiciliari*. Secondo l'art. 277 c.p.p., le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i **diritti della persona ad essa sottoposta**, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari nel caso concreto. È questo un elementare *canone di civiltà giuridica*, riferibile anche ai **detenuti**. L'art. 277 c.p.p. si raccorda con l'art. 285, c. 2, c.p.p.: la persona sottoposta a custodia carceraria non può subire limitazioni della libertà *prima* del trasferimento in istituto, se non *per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione*. Da noi, invero, non vedremo mai persone incatenate condotte in aula: il soggetto potrebbe essere pericoloso, darsi alla fuga, e allora se c'è un'esigenza dobbiamo applicare la misura meno afflittiva.

Concludiamo con l'art. 278 c.p.p. (*determinazione della pena*): agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla **pena** stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, **senza però tenere conto** della *continuazione*, della *recidive* e delle *circostanze* del reato. Si fa *eccezione* dell'aggravante *ex art. 61, n. 5, c.p.* (concorso di persone nel reato), dell'attenuante *ex art. 62, n. 3, c.p.* (folla in tumulto) e delle circostanze per le quali la legge stabilisca una *pena di specie diversa* da quella ordinaria del reato e di quelle *a effetto speciale*.

MISURE CAUTELARI: APPLICAZIONE

Ecco il **procedimento applicativo delle misure cautelari**.

Iniziamo dalla **richiesta cautelare**: come il PM chiede la misura cautelare? Egli presenta una *richiesta di misura cautelare*, che deve dare conto della sussistenza delle condizioni di applicabilità e delle esigenze cautelari: se il PM chiede una misura cautelare, egli deve fornire al giudice anche i presupposti per applicare la misura. Il pubblico ministero **chiede** al giudice una misura cautelare e **presenta** gli **elementi a carico** (*alcuni* sui quali la misura si fonda. Il PM può selezionare quali sono gli elementi a carico che ritiene di inserire nella richiesta. Questa possibilità di *selezione* esiste perché il provvedimento con cui il giudice applica la misura diverrà conoscibile ai difensori, e allora il PM, per esigenze di segretezza, può decidere di non inserire tutti i gravi indizi, evitando una disclosure troppo ampia) e gli **elementi a favore** (*tutti*, anche eventuali *deduzioni e memorie difensive già depositate*). Il PM, in questo caso, non può operare alcuna selezione; se vi sono elementi a favore, anche andando in senso contrario all'adozione della misura, questi devono essere inseriti). A questo punto, il GIP (o di rado il GUP, o di molto rado il giudice del dibattimento) decide *in segreto* (***inaudita altera parte***) mediante **ordinanza**, e ha davanti a sé due scelte: o dispone la misura cautelare richiesta (*o altra meno grave*) con ampia motivazione (art. 292 c.p.p., e anche art. 13 Cost.: *con provvedimento motivato da parte dell'AG*), oppure non applica la misura.

La richiesta cautelare è quindi un'*azione cautelare* è **azione riservata al PM e necessaria** (art. 291, comma 1, c.p.p.). Cosa potrebbe succedere se il giudice applicasse una misura cautelare senza la richiesta? È possibile applicare una misura cautelare senza la richiesta del PM? La risposta è *generalmente no*: titolare dell'azione cautelare è il PM. Saremo, allora, davanti ad un provvedimento affetto da nullità intermedia, poiché quell'ordinanza viola le norme relative alla *iniziativa del PM* (art. 180 c.p.p.). La possibilità che venga applicata ordinanza *ex officio* (cioè, senza possibilità di misura cautelare) è prevista, in realtà, dall'art. 299, c. 3, c.p.p., nel caso in cui il giudice debba **modificare, revocare o sostituire** misure *già applicate* (unico caso di applicazione *ex officio* di una misura cautelare è quello in cui ad un soggetto vengono applicati gli arresti domiciliari, con prescrizione di non comunicare con soggetti diversi rispetto a quelli del nucleo familiare; se il soggetto chiama gli amici, il giudice *ex officio* potrebbe sostituire gli arresti domiciliari con la custodia cautelare, *per violazione delle prescrizioni inerenti la misura*). In tutti gli altri casi, occorre la richiesta del PM, e l'ordinanza del giudice.

Dopo la decisione: l'interrogatorio di garanzia

Dopo la decisione, cioè, quando il giudice decide di accogliere la richiesta del PM e applicare la misura, il PM **ordina l'esecuzione** (e non può interrogare l'indagato in custodia prima che vi proceda il giudice; art. 294, c.

6, c.p.c.); la polizia **esegue la misura** (è avvisato il difensore che sono stati depositati gli atti presentati al giudice, la richiesta e l'ordinanza; art. 293, c. 3, c.p.p.); il **giudice interroga l'indagato** (*interrogatorio di garanzia*; PM e difensore sono preavvisati e il difensore ha l'*obbligo di presenziare*. V'è anche la possibilità di consentire la partecipazione a distanza alla persona sottoposta a misura cautelare o al difensore che ne facciano richiesta; art. 294, comma 4, c.p.p.). Ciò che caratterizza la misura cautelare è quello che si chiama **contraddittorio differito**: la misura è applicata senza previo contraddittorio, e il giudice si accontenta delle deduzioni del PM. Il contraddittorio sull'opportunità della misura tra PM ed indagato è *successivo* all'applicazione della stessa, o comunque *non oltre cinque giorni* (se il giudice non interroga, la misura **perde di efficacia ex lege**) dall'applicazione della misura. La lettura che quei gravi indizi di colpevolezza data dall'indagato, o dal soggetto sottoposto a misura, viene fornita *dopo* l'adozione della misura: prima la si adotta, dopo si forma il contraddittorio, attraverso l'**interrogatorio di garanzia**. Con esso, il giudice persegue la finalità di valutare se, sulla base degli elementi rappresentati dall'indagato, la misura già disposta debba permanere oppure no: il giudice valuta se permangono le condizioni e le esigenze (art. 294, c. 3, c.p.p.). Perché questo interrogatorio è posticipato dopo che il giudice ha applicato la misura? La misura cautelare è un *atto a sorpresa*; prima si applica la misura, e poi immediatamente dopo, o comunque non oltre cinque giorni, si instaura il contraddittorio, e si rispettano le garanzie dell'indagato. In base alle dichiarazioni che rilascia l'indagato, in base cioè alla *sua visione* degli elementi a carico e discarico, il giudice capisce se ha applicato la misura in maniera corretta oppure no, ampliando la sua visuale rispetto a quella filtrata dalla sola idea del PM. L'interrogatorio prende il nome di *interrogatorio di garanzia* perché non ha finalità investigativa, ed è diretto dal giudice.

Il nuovissimo interrogatorio preventivo

La situazione descritta, fino all'agosto 2024, caratterizzava **tutte le misure cautelari**, per tutte le *esigenze cautelari*: dopo la l. 114/2024, quando la misura cautelare è richiesta e disposta per l'esigenza cautelare relativa al *pericolo di reiterazione del reato* (vedi sopra) abbiamo una **deroga**. Invero, il contraddittorio, e quindi l'interrogatorio è *preventivo*: il giudice, prima di applicare la misura cautelare deve instaurare quello che negli altri casi instaurerebbe *dopo* l'applicazione della misura cautelare. Questo **interrogatorio di garanzia preventivo** non si applica quando la misura cautelare è per un'esigenza diversa (pericolo di fuga o pericolo di inquinamento probatorio: per queste esigenze, l'interrogatorio di garanzia è sempre dopo. Se l'esigenza è molteplice, si applica ancora la normativa standard.). La *ratio* è qui di **garanzia**: la misura cautelare è un provvedimento così invasivo della nostra libertà che il giudice senta entrambe le parti, leggendo la richiesta del PM ed interrogando l'indagato. Si ritiene che, invece, per le altre due esigenze, l'intervento cautelare sia urgente e il contraddittorio possa seguire regole dell'interrogatorio successivo (non si può, nel timore che la prova sia inquinata, informare l'indagato giorni prima che verrà sottoposto a misura cautelare). Rispetto all'esigenza di reiterazione del reato, il legislatore ritiene che il pericolo che l'esigenza venga meno non ci sia. Si tratta di una novità molto recente, e non tutti sono convinti: la misura cautelare, abbiamo detto, è misura a sorpresa, e un interrogatorio preventivo permette che l'indagato sappia che ciò che dice lo può portare anche al carcere. D'altra parte, questi non ha nemmeno il tempo e gli elementi necessari per difendersi correttamente, frustrando, peraltro, la segretezza delle indagini (il soggetto conosce di una serie di elementi di cui non dovrebbe conoscere fino all'applicazione della misura). I PM, poi, potrebbero evitare questo interrogatorio preventivo, delineando *un'altra esigenza* rispetto a quella che impone questa modalità: il garantismo sembra non funzionare.

L'ordinanza cautelare. Esecuzione e interrogatorio di garanzia

Veniamo all'*ordinanza*. L'**ordinanza cautelare** è pronunciata, solitamente (come ribadito), dal GIP *inaudita altera parte*, per dare poi luogo ad un contraddittorio *differito* sulla misura, in sede di interrogatorio di garanzia. L'ordinanza dev'essere *motivata* in maniera **specificata e necessaria** (a pena di nullità rilevabile d'ufficio) su indizi, esigenze, e ragioni di irrilevanza degli elementi a favore. Devono poi essere esposte le ragioni per le quali siano stati ritenuti *non rilevanti* gli elementi forniti dalla difesa. Per quanto riguarda la *misura carceraria* (cioè, la misura cautelare o gli arresti domiciliari), occorre esporre **anche** delle *concrete e specifiche ragioni* per le quali si sia ritenuto che le esigenze *non possano essere soddisfatte con altre misure*.

La Riforma dell'agosto 2024 ha previsto la competenza dell'**organo collegiale** per il giudizio in merito all'applicazione della custodia cautelare in carcere, richiesta nel corso delle indagini preliminari (*tre* giudici si ritengono adeguati all'applicazione dell'*extrema ratio*).

Adottata la misura cautelare (art. 293 c.p.p.), si apre l'**esecuzione**, alla quale segue l'*interrogatorio di garanzia* del giudice (art. 294 c.p.p.), perché questi valuti la permanenza delle condizioni di applicabilità della misura e delle esigenze cautelari. Si applicano qui le garanzie dell'indagato ex artt. 64 e 65 c.p.p., nonché 141*bis* c.p.p. che prevede che l'interrogatorio *sia sempre* video e fono registrato. Il giudice che conduce l'interrogatorio è lo **stesso giudice** che ha applicato la misura, perché è lui che deve interrogare l'indagato, perché questi possa fargli "cambiare idea", decidendo quale delle due letture sia la più persuasiva in ordine a gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari. Non conta che emerga qualcosa di diverso, ma che il giudice possa valutare qualcosa in più, cioè la versione dell'indagato. All'esito di questo interrogatorio, il giudice cosa può fare:

- **Mantenere la misura:** nonostante le risposte dell'interrogato, il giudice decide per il *mantenimento*. Non esiste un provvedimento di conferma; il provvedimento non c'è, e nulla cambia rispetto a quanto già disposto.
- **Revoca o sostituzione:** potrebbe essere che il giudice ritenga che una misura cautelare sia sufficiente, e non sia necessaria quella dapprima applicata (*sostituzione*); d'altra parte, il giudice ritiene, sulla base delle risposte dell'indagato, che ha preso un abbaglio, e non occorre la misura cautelare (*revoca*)
- **Decadenza** (art. 302 c.p.p.): quando l'interrogatorio viene fatto *fuori termine*

L'interrogatorio di garanzia ha una *finalità difensiva*, rappresentando il primo contatto del sottoposto a misura cautelare con il giudice. Per questo, è **obbligatoria** la partecipazione del difensore.

Sostituzione e revoca della misura. Cause di estinzione

Può essere che un'esigenza cautelare perda di vigore nel tempo: immaginando l'esigenza cautelare di pericolo di inquinamento della prova, quando le indagini sono concluse, questo pericolo non c'è più; pensiamo ai gravi indizi, che potrebbero diminuire per loro intensità grazie a delle indagini difensive. La vita della misura cautelare, una volta applicata, può subire delle modifiche, disciplinate all'**art. 299 c.p.p.** (*sostituzione o revoca di una misura*). Per la **sostituzione o la revoca**, la richiesta può provenire dall'*imputato* o dal giudice *ex officio* (art. 299, c. 3, c.p.p.). Il giudice deve sentire il PM (art. 299, c. 3*bis*, c.p.p.), e può assumere l'interrogatorio dell'imputato; *deve*, invece, assumerlo se la richiesta è basata su elementi nuovi o diversi, e l'imputato ne fa istanza (art. 299, c. 3*ter* c.p.p.). Il giudice, a questo punto, decide con **ordinanza**; d'altra parte, potrebbe anche essere il PM a fare richiesta, senza necessità, evidentemente, che sia sentito dal giudice.

Vi sono poi **cause di estinzione**, per le quali la misura cautelare *si estingue*:

- i. La misura, disposta dal giudice dichiaratosi **incompetente**, non è confermata dal giudice competente *entro 20 giorni*: perde efficacia.
- ii. È stata pronunciata una **sentenza non irrevocabile** (art. 300 c.p.p.). Nel caso di *sentenza di proscioglimento in giudizio* o *di non luogo a procedere in UP* con la quale è applicata la **misura di sicurezza** del ricovero in ospedale psichiatra, il giudice applica *provvisoriamente* la misura di sicurezza. In caso di sentenza di proscioglimento in giudizio, di non luogo a procedere in UP o archiviazione, oppure di sentenza di condanna se la pena irrogata è dichiarata estinta o è sospesa condizionalmente, o è inferiore alla custodia cautelare, *la misura perde efficacia*.
- iii. È **omesso l'interrogatorio di garanzia**: la misura perde efficacia, ma può essere nuovamente disposta dopo l'interrogatorio (art. 302 c.p.p.).
- iv. Sono stati superati i **termini massimi di durata della misura** (art. 303 c.p.p.): la misura *perde efficacia*. In casi **tassativi** può essere *ripristinata* la misura cautelare estinta, e cioè (a) quando l'imputato trasgredisce le prescrizioni di una misura cautelare obbligatoria e sono presenti esigenze cautelari, e (b) quando è stata pronunciata una sentenza di condanna e vi è pericolo di fuga. Se l'imputato sta per darsi alla fuga, la PG può procedere al fermo. Peraltro, può essere applicata una **nuova misura** cautelare non custodiale se ne sussistono i presupposti, o più misure se è addebitato un grave reato.


Tutti i termini tengono conto del *minimo edittale* della pena prevista nel suo massimo, cioè la fattispecie per la quale si sta indagando nei confronti dell'indagato. Quando la pena edittale è o meno

minore o uguale a 6 anni nel massimo, e minore o uguale a 20 anni nel massimo, sono previsti diversi termini a seconda della fase in cui ci troviamo (*termini di fase*). Abbiamo poi un *termine complessivo* di 2 di 4 o di 6, a seconda del limite edittale di pena nel massimo. Vi sono anche *termini complessivi finali* in cui si tiene conto delle eventuali **proroghe** disposte dal giudice.

MISURE CAUTELARI: LE IMPUGNAZIONI

In tema di libertà, tra i principi costituzionali osservati, vi è la possibilità di **impugnare**, e quindi rivolgersi ad un giudice *ad hoc* che possa valutare la correttezza dell'operato del giudice ha applicato la misura. È la prima volta che parliamo di impugnazioni: non si chiede di valutare, qui, se vi sono o meno esigenze cautelari o indizi, ma si chiedere ad un altro giudice di verificare se quel giudice che applicato la misura, **nel momento in cui la ha applicata**, e in base agli **elementi che aveva a disposizione**, ha agito correttamente o meno, osservando o meno il Codice di procedura penale. L'impugnazione è *strumento di controllo* sull'operato del giudice inferiore: così, abbiamo un settimo comma dell'art. 111 Cost. che ci dice che è sempre ammesso il *ricorso per Cassazione* contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale. Da qui, desumiamo principi insiti al Codice, da tenere in considerazione come principi particolari in tema di **impugnazioni de libertate** (cioè, contro i provvedimenti che limitano la libertà personale). Tra questi, uno fondamentale è quello dell'art. 588, c. 2, c.p.p.: se si impugna il provvedimento, l'impugnazione *non sospende l'efficacia della misura cautelare* (le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale **non hanno effetto sospensivo**; il che è particolare, perché la sentenza di primo grado di condanna non diviene esecutiva subito perché può essere impugnata, e il soggetto non inizia a eseguire la pena. Nelle misure cautelari, invece, l'impugnazione non ha effetto sospensivo. Se la Carta costituzionale ci dice che l'impugnazione prevista in Costituzione è il ricorso per Cassazione, nel nostro Codice, oltre ad esso, sono previsti *altri strumenti di impugnazione*: **riesame** e **appello**: è chiaro, quindi, che una riforma che volesse abolire il riesame e l'appello non apparrebbe come riforma di modifica della Carta costituzionale, anche se questo appare piuttosto inverosimile.

I tre strumenti di impugnazione citati sono controlli *ex post*: in ordine ai presupposti del provvedimento



impugnato il giudice superiore si deve mettere nei panni del giudice che dapprima ha applicato la misura.

Ricapitoliamo:

L'impugnazione *de libertate* è rivolta sì ad un giudice diverso rispetto a quello che ha applicato la misura, ma a differenza di tutti gli altri giudici delle impugnazioni è un giudice di *pari grado*, collegiale, formato da tre

giudici, detto **tribunale delle libertà** (o *tribunale del riesame*). A proporre l'impugnazione, poi, può essere tanto l'indagato che il PM, con la disponibilità di particolari strumenti.

Il riesame

Il **riesame** è disciplinato dall'art. 309 c.p.p. e si tratta di un mezzo impugnatorio *totalmente devolutivo*. La devoluzione riguarda la cognizione del giudice dell'impugnazione; essa dipende dal fatto che l'impugnazione sia totalmente o parzialmente devolutiva. Se è totalmente devolutiva, come nel riesame, il giudice dell'impugnazione conosce *qualsiasi elemento* a disposizione del giudice precedente. Se, invece, il mezzo è parzialmente devolutivo, il limite della cognizione si definisce in base a quanto l'impugnazione ha devoluto al giudice, e quanto è devoluto dipende dai *motivi*, cioè le ragioni dell'impugnazione.

Nel riesame, il problema dei motivi non sussiste: il giudice del riesame può conoscere tutto di quello che conosceva il giudice che applicava la misura. Orbene, il riesame **non è limitato dai motivi** (gli avvocati dicono che il riesame è il mezzo impugnatorio più semplice, senza bisogno di indicare alcun motivo). Così, il tribunale del riesame può decidere anche per motivi diversi che l'indagato abbia eventualmente e comunque (pur non essendo richiesto) inserito. Il riesame ha tempi molto restrittivi e vincolanti, previsti a pena di decadenza della misura. Il tribunale delle libertà ha poi poteri decisorio molto ampi, potendo arrivare all'*annullamento*, la *revoca*, la *rimessa* e la *conferma*.

A richiedere il riesame è *legittimato solo l'imputato/indagato con il suo difensore*, e l'*organo decidente* è il tribunale in composizione collegiale del capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede l'ufficio del giudice che abbia emesso l'ordinanza impugnata (banalmente detto *tribunale delle libertà*).

Quanto all'*oggetto*, il riesame ha come **oggetto** le ordinanze che abbiano disposto una misura coercitiva (non tutte, solo quelle che per la prima volta hanno applicato la misura! Non possono essere oggetto di riesame le ordinanze emesse dietro appello proposto dal PM).

L'art. 309 c.p.p. disciplina anche il **procedimento di riesame**: entro *10 giorni* dall'esecuzione della misura, l'imputato può proporre richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone misura coercitiva; la richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del giudice *ad quem* (cioè, il tribunale delle libertà). Il presidente del tribunale del riesame, una volta ricevuta questa richiesta, avvisa il giudice *a quo* (cioè, il giudice che ha pronunciato la misura), chiedendogli di trasmettergli gli atti, nonché tutti gli elementi sopravvenuti *a favore* dell'indagato. Ricevuti gli atti, trasmessi dal giudice *a quo*, il TdL deve fissare *entro 5 giorni* udienza in camera di consiglio, ed *entro 10 giorni* (decorrenti dal momento di trasmissione degli atti) deve decidere (altrimenti si ha perdita di efficacia della misura, detta **caducazione della misura**). Se il TdL va oltre i 5 giorni, si ha subito caducazione.

Quanto alla **decisione** del riesame, il banale mancato rispetto dei termini (*es.* richiesta fatta da soggetto non legittimato, richiesta con oggetto diverso da ordinanza che applica la misura, richiesta fatta 11 giorni dopo l'esecuzione della misura. **Proposta fuori termini/inosservante delle norme**) comporta *inammissibilità della richiesta*. Quando invece la richiesta è ammissibile, abbiamo detto che il TdL può arrivare a disporre:

- i. **Annullamento (revoca)**: vi è *illegittimità* sostanziale (mancano le condizioni) o formale (le motivazioni non sono idonee, la forma non è rispettata).
- ii. **Riforma in melius**: si dà luogo ad una diversa valutazione delle esigenze cautelari.
- iii. **Conferma**: vi è *legittimità* formale e sostanziale del titolo cautelare.

L'appello

L'**appello** è disciplinato dall'art. 310 c.p.c., e i soggetti legittimati sono l'**imputato**, il **suo difensore** e il **PM**. L'appello è l'unica possibilità di impugnazione del merito possibile per il PM, essendogli precluso lo strumento del riesame. Oggetto dell'appello sono *tutte* le ordinanze in materia di misure cautelari (coercitive o interdittive che siano), diverse da quelle assoggettabili a riesame.

L'appello è mezzo di impugnazione *ad effetto devolutivo*, con cognizione vincolata al *petitum*: i motivi sono, quindi, **obbligatori**, e il giudice conoscerà solo delle parti del provvedimento impugnate, per i motivi fissati, senza ampliare in alcun modo la sua cognizione. Non ci sono termini, però, che comportano decadenza della misura, e il giudice di appello ha poteri decisorio tipici, quali la conferma, la riforma, e solo eccezionalmente l'annullamento.

L'art. 310 c.p.p. disciplina il **procedimento di appello**: l'appello è presentato presso la cancelleria del giudice *ad quem* (in maniera identica a quanto avviene per il riesame). Viene avvisato il giudice *a quo*, perché questi trasmetta gli atti, che rimarranno depositati *fino al giorno dell'udienza* (in camera di consiglio, ancora). I termini, pur non decadenziali, sono di *un giorno* per la trasmissione degli atti, e di *20 giorni* per la decisione. Posto che anche l'appello può essere ritenuto inammissibile, l'esito è solitamente quello della conferma o della riforma dell'ordinanza appellata, e l'annullamento è possibile solo in casi tassativi.


Il ricorso per Cassazione

Il settimo comma dell'art. 111 Cost. dona rilevanza costituzionale al **ricorso per Cassazione**, il cui oggetto solo le ordinanze emesse *dal* TdL e il tribunale in funzione di giudice di appello (ex artt. 309 o 310 c.p.p.). L'impugnazione è impugnazione di legge, senza che si entri nel merito, ma si pone l'attenzione solo su ragioni di diritti. È anche possibile il c.d. *ricorso per saltum*, ma solo per l'imputato e per il suo difensori, contro i provvedimenti che dispongono la misura coercitiva (si "salta" il secondo grado). I soggetti *legittimati*, secondo l'art. 311, c. 1, c.p.p. sono l'imputato, il suo difensore ed il PM (ma non nel caso di ricorso per saltum).


Il ricorso è *azione di annullamento* per violazione di legge, con cognizione vincolata, di nuovo, *al petitum* (i motivi sono ancora **obbligatori**, ma integrabili in udienza).

L'art. 311 c.p.p. disciplina il **procedimento di ricorso per Cassazione**: entro 10 giorni dall'esecuzione, occorre presentare la comunicazione o la notifica. Si avvisa l'autorità procedente, perché questa trasmetta gli atti, che restano depositati fino al giorno dell'udienza, in camera di consigli. I termini, ancora *non decadenziali*, sono di *30 giorni* per la decisione, dalla ricezione degli atti.


Ricapitoliamo ancora:



Ma cosa accade se il GIP *revoca* o *sostituisce* una misura?



E se il GIP *nega* la misura richiesta dal PM?



MISURE CAUTELARI REALI

Il Libro IV offre due tipologie di strumenti che permettono all'AG di limitare la libertà personale in presenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Una volta viste le *misure cautelari personali*, passiamo alle **misure cautelari reali**: non parliamo più di limitazioni di libertà personali, ma di creare un *vincolo di indisponibilità* sulla cosa, di modo che il soggetto sia limitato nell'utilizzo d'essa.

Il Codice Vassalli, come strumenti di misure cautelari reali, individua i **sequestri**. Abbiamo già visto la figura del *sequestro probatorio*, da non confondere con le altre tipologie di sequestri, che vediamo ora (il sequestro probatorio non è misura cautelare reale! Si tratta di un elemento individuabile in tema di prova). I *sequestri cautelari reali*, invece, sono il **sequestro cautelare conservativo** ed il **sequestro cautelare preventivo**: entrambi rispondono all'esigenza di *evitare il rischio di*, evitare cioè il pericolo che la disponibilità della cosa possa creare problemi in senso di prosecuzione del reato o possa permettere di frustrare gli interessi patrimoniali (connessi al reato) della persona offesa o del danneggiato.

Il sequestro conservativo

Il **sequestro conservativo** è disciplinato dall'art. 316 c.p.p. ed ha ad *oggetto* beni mobili e immobili, crediti dell'imputato, nei *limiti* in cui la legge consente il pignoramento.

Quanto alle *condizioni*, i presupposti del sequestro conservativo consistono nella **fondata ragione** che manchino o si disperando le *garanzie* per il pagamento delle spese di procedimento, e ogni altra somma dovuta all'erario, oppure delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Il sequestro conservativo ha una notevole particolarità, stante nel fatto che si tratta di uno strumento a disposizione del danneggiato (come *parte civile*), o del PM (sono questi i soggetti **legittimati**, unici ad avere interesse di chiedere al giudice di porre un vincolo su una cosa di proprietà dell'imputato) *solo dopo l'esercizio dell'azione penale*: durante le indagini, **non è possibile richiedere e azionare il sequestro conservativo**; invero, l'art. 316 c.p.p. fissa uno sbarramento, che è proprio l'esercizio dell'azione penale, quando il PM effettua la richiesta di rinvio a giudizio o di altri riti speciali.

Il giudice (che è il GUP) decide in *segreto*: o rigetta la richiesta, oppure dispone il sequestro con **ordinanza**. Il sequestro è eseguito dall'**ufficiale giudiziario** (art. 317 c.p.p.) e se, peraltro, l'imputato o il responsabile civile offrono *cauzione idonea* (art. 319 c.p.p.), il giudice dispone con **decreto** che non si operi il sequestro, stabilendo le modalità di prestazione della cauzione (così, l'imputato ad esempio può non trovarsi a subire il sequestro).

Sono l'imputato e il responsabile civile a poter offrire cauzione idonea: anche il responsabile civile gioca un ruolo fondamentale, in quanto, in caso di condanna dell'imputato, verrà condannato anch'egli al pagamento in solido del danno sofferto dalla parte civile. Da una parte, quindi, abbiamo i soggetti legittimati (PM e parte civile) e, dall'altra, l'imputato e il responsabile civile (i soggetti che *subiscono*).

Contro l'ordinanza che dispone il sequestro conservativo, *chiunque* vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame al tribunale del capoluogo di provincia.

Il sequestro preventivo

Il **sequestro preventivo** è disciplinato dall'art. 321 c.p.p. Lo strumento è molto simile, ma i presupposti sono diversi: non v'è il rischio che lasciata libera la cosa si disperdano le somme per il pagamento delle obbligazioni civili, ma la finalità è quella di evitare che si aggravino o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati. Il vincolo può avere anche ad oggetto una cosa soggetta a *confisca* (come l'arma del delitto; *pericolosità intrinseca della cosa o confiscabilità*). L'oggetto, quindi, sono le cose pertinenti al reato, e le cose e beni di cui è consentita la confisca (cose che servono a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto, oppure beni di valore equivalente a quelli confiscabili).

Il sequestro preventivo è disponibile *in ogni fase del procedimento*, cioè **sempre**. Il PM è il soggetto legittimato, che *chiede* al giudice il sequestro preventivo. Il giudice decide in *segreto*:

- A. Rigetta la richiesta
- B. Dispone il sequestro con **decreto motivato** (attenzione! Non un'ordinanza)
- C. Emette *ordinanza di convalida* (art. 321, c. 3^{ter} c.p.p.) e dispone il decreto di sequestro; il giudice si serve dell'ordinanza quando il PM non possa attendere la decisione del giudice, e necessita di muoversi con urgenza ed autonomamente, per poi ottenere la convalida da parte dal giudice. Allora, *in ogni fase del procedimento*, il PM **in casi di urgenza** dispone il sequestro preventivo con decreto motivato, ma il PM deve richiedere al giudice nelle **48 ore** successive la convalida e il decreto di sequestro.

Inoltre, *in ogni fase del procedimento*, la **polizia giudiziaria in casi di urgenza** (si immagini l'arresto in fragranza della PG, a cui è imposto di sequestrare armi o altro) dispone il sequestro preventivo e trasmette il verbale entro 48 ore al PM. A questo punto, o il PM dispone la restituzione delle cose sequestrate, oppure richiede al giudice nelle 48 ore successive la *convalida* ed il *decreto di sequestro* (esattamente come prima).

Ciò che è fondamentale, quindi, è che alla fine di questa catena vi sia *sempre* il provvedimento del giudice.

Impugnazioni delle misure cautelari reali

Veniamo alle **impugnazioni** delle misure cautelari reali, ed ancora queste sono il *riesame*, l'*appello*, e il *ricorso per Cassazione*.

L'imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione (*es. proprietario dell'auto*) possono proporre **riesame** contro i provvedimenti di sequestro *emessi dal giudice* che applicano dall'inizio il sequestro cautelare (con schema e regole in tema di misure cautelari personali). Il tribunale del riesame è sempre il TdL già visto.

L'imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione (*es. proprietario dell'auto*) possono proporre **appello** contro gli *altri* provvedimenti del giudice (con schema e regole in tema di misure cautelari personali). Ugualmente, questi possono proporre **ricorso per Cassazione** contro le ordinanze pronunciate in esito a riesame ed appello. Si noti, il PM non può impugnare le misure cautelari reali.

...FINALMENTE, la parte statica è finita. Veniamo alla parte dinamica del Codice!

LE INDAGINI PRELIMINARI: I PRINCIPI

Tutto parte da una *notizia di reato*, che può essere presentata dalla persona offesa attraverso una denuncia, una querela o una istanza di parte, oppure può essere acquisita dalla polizia durante il suo operato, oppure ancora il PM può conoscere del reato mediante la cronaca. Si ha, quindi, notizia di fatto che potrebbe essere suscettibile di integrare una fattispecie di diritto penale sostanziale; questo allarme può portare a far scattare un'indagine.

Veniamo, quindi, alle **indagini preliminari**. Gli strumenti di tale fase sono quelli propri del PM, e vediamo come il PM si *muove* nelle indagini. Il *dominus* di esse è il PM, ed è lui che inizia, dirige, delega la PG, la quale a volte interagisce con l'indagato.

Le indagini preliminari si caratterizzano per uno **schema bifasico**: il Codice dell'88 quando impone di passare da un sistema inquisitorio, che ha caratterizzato il Codice del 1930, ad un sistema di stampo accusatorio, nella l. delega. imponeva la fondamentale *distinzione* delle fasi. Una prima *segreta*: ciò che accade nelle indagini preliminari non deve inquinare o influenzare quello che accade in una seconda fase pubblica, cioè, il dibattimento. Così, il sistema accusatorio pone uno sbarramento tra fase segreta e fase pubblica. Abbiamo una fase segreta e preparatoria, il cui dominus è il PM, che svolge indagini volte a verificare se quella notizia di reato può avere un fondamento; prima di scomodare il giudice, azionando la fase pubblica, rendendo tutto pubblico, il PM deve valutare se quel fatto può avere una sua *consistenza e dignità d'essere portato avanti*. Allora, solo in questo caso, dalla fase segreta e preparatoria delle indagini preliminari, si passa alla fase del dibattimento, fase nella quale oltre al PM c'è soprattutto un giudice e la persona rispetto alla quale quella condotta, che ha causato quel fatto, può essere chiamata a renderne conto. È proprio in questa fase pubblica, che chiameremo *giudizio* o *dibattimento*, che si arriverà a verificare se l'imputato è o meno colpevole. Durante il giudizio, in un sistema accusatorio puro, non dovrebbero entrare elementi che sono stati trovati durante la fase preparatoria: ecco allora che *schema bifasico* significa separazione netta tra le fasi. L'art. 2 della l. delega, quindi, ha imposto di delineare questa struttura a due fasi, eliminando la figura del giudice istruttore, inserendo il solo PM, e spostando al termine della fase preparatoria la decisione (se esercitare l'azione penale, oppure archiviare; se andare nella fase pubblica, o chiudere il procedimento). Si assiste, quindi, ad una netta separazione tra la funzione dell'accusa e quella del giudice: chi ha investigato nel segreto, e raccolto elementi unilateralmente, non può essere lo stesso che decide la responsabilità o meno dell'imputato. Il PM è parte, e a decidere in ordine alla responsabilità è un giudice, che tiene conto anche di altri elementi rispetto a quelli raccolti durante le indagini preliminari.

Questa netta separazione, nel corso del tempo, ha avuto qualche problema, già a partire dal 1992, in costanza della stragi di mafia, e della reazione della Corte cost. che di fronte ad un simile dramma reagisce salvando alcuni atti d'indagine perché questi entrino nella fase pubblica (*principio di non dispersione della prova*). Interviene poi anche il legislatore, con il d.l. 306/1992, inserendo crepe nel muro dapprima eretto, e ampliando il novero degli atti di indagine utilizzabili come prova. Questo periodo di frattura perdura fino al 1999, con la Riforma dell'art. 111 Cost.

Profili funzionali e strutturali

L'**obiettivo** che si pone il PM nelle indagini preliminari è quello di valutare la fondatezza della notizia di reato, al fine di raccogliere elementi per cercare di decidere se esercitare l'azione penale oppure chiedere l'archiviazione.

Per consentire al PM di determinarsi in ordine all'esercizio dell'azione penale, le **indagini devono essere complete** (Corte cost. 88/1991). Ciò significa che occorre l'individuazione *completa* dei mezzi di prova, per una valutazione attendibile sulla sostenibilità dell'accusa, pur avendosi il **dovere** di indagare anche su fatti e circostanze *favorevoli* all'indagato (Corte cost. 96/1997). L'art. 371 c.p.p. suggerisce poi il coordinamento tra i diversi uffici per garantire speditezza, economia ed efficacia. Le indagini devono essere *complete* perché ciò che raccoglie il PM durante le indagini nel segreto potrebbe essere anche utilizzato come materiale sul quale il giudice decide nel momento in cui si procede con un giudizio alternativo rispetto a quello originario (*es. rito abbreviato*; le indagini devono essere complete cosicché siano almeno sufficienti per i riti diversi da quello ordinario, consentendone sempre la facoltà di scelta ad opera dell'imputato).

Le indagini, poi, devono essere **tempestive**: è chiaro che, specie nel momento in cui l'indagato sa di essere indagato, l'indagine diviene più difficile quando perdura. Occorre, quindi, una pronta verifica della *notitia criminis*, con un'estensione temporale limitata dell'attività d'indagine.

Le indagini, infine, sono **segrete**, coperte da *segreto istruttorio*, di modo che tutto ciò che è svolto da PM e PG è segreto sino a quando non è conoscibile dall'indagato o non sono chiuse le indagini (*segretezza interna*), vigendo un divieto di pubblicazione degli atti di indagine (art. 114 c.p.p.; *segretezza esterna*).

Per quanto riguarda gli atti di indagine **conoscibili** (quando l'imputato, cioè, può averne conoscenza), la regola (art. 329 c.p.p.) è che l'atto non è segretato, ed è lecito rilevare notizie relative allo svolgimento dell'atto; il PM, tuttavia, può disporre la segretazione dell'atto. Invece, per quanto riguarda gli atti di indagine **segreti** (fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza) non possono essere rivelate notizie segrete concernenti il procedimento.

I soggetti delle indagini preliminari

Il primo soggetto è il **pubblico ministero**, che dirige le indagini e compie ogni attività necessaria ai fini delle indagini, direttamente, oppure delegando il compimento di atti alla PG o al PM presso altro tribunale. Egli dirige, inoltre, le indagini *anche a favore* dell'indagato, con dovere di correttezza ed indifferenza al risultato.

La **polizia giudiziaria** prende notizia dei reati, impedisce che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricerca gli autori, compie gli atti necessari per assicurare le fonti di prova, e raccoglie quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. Il rapporto tra PM e PG è notevolmente difficile; spesso la polizia si permette di fare ciò che non gli compete, e un PM di prima nomina potrebbe trovarsi in difficoltà nell'imporsi.

Altro attore è il **GIP** (*giudice delle indagini preliminari*), soggetto non presente se non richiesto dal PM. Il PM ha sempre bisogno del GIP quando chiede una misura cautelare, o di acquisire la prova ottenuta in incidente probatorio, o chiede un sequestro, la convalida del fermo o dell'arresto...tutte attività che necessitano di essere autorizzate dal giudice, con un proprio provvedimento.

In questa fase abbiamo, ovviamente, l'**indagato** (art. 61 c.p.), colui nei confronti del quale il PM sta facendo le indagini (che potrebbe non essere il solo). La qualifica di indagato si acquista nel momento della iscrizione, e si perde nel momento in cui il PM dovesse archiviare o esercitare l'azione penale, ed in quest'ultimo caso allora la qualifica diverrà di *imputato*. Normalmente, un indagato non è conscio di essere indagato, ma in alcune situazioni questo è necessario: ecco allora che viene inviato il c.d. *avviso di garanzia* così che l'indagato acquisisca la possibilità, seppur limitata, di interagire in questa fase.

Da non dimenticare è anche la **persona offesa**, che molto spesso dà inizio all'indagine (ad esempio, con la denuncia). La persona offesa è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice che si assume violata. La persona offesa ha moltissime prerogative, e molti più strumenti durante la fase di indagine che nel processo se decide di costituirsi parte civile (e questo è un particolare notevole).

Infine, presente è anche il **difensore**, che partecipa a determinati atti di indagine, ricerca della prova, e prova stessa. Egli, inoltre, presenta memorie e richieste, svolgendo altresì le c.d. *investigazione difensive*.

Condizioni di procedibilità

Le indagini preliminari prendono formalmente avvio con l'**iscrizione della notizia di reato** da parte del PM in un apposito registro custodito presso il suo ufficio. Il Codice non offre una definizione di *notizia di reato*: qualunque rappresentazione non manifestamente inverosimile di un accadimento storico, attribuito o meno a soggetti determinati, dalla quale emerge la possibili violazione di una disposizione incriminatrice penale. La situazione più comune è quella della *denuncia*, ma questa è sempre **facoltativa**: ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio *può farne denuncia* (art. 333, comma 1, c.p.p.). Non è solo la denuncia che porta a conoscenza del PM un fatto di reato, ma v'è anche l'attività giudiziarie e varie fonti.

La legge, comunque, disciplina i casi in cui la denuncia è **obbligatoria**: per la persona privata, per il pubblico ufficiale per l'incaricato di pubblico servizio, e per il professionista sanitario.

Vi sono alcuni casi in cui il PM è **obbligato** a esercitare l'azione penale (e il giudice, se l'azione viene esercitata, è autorizzato a pronunciarsi sul merito dell'imputazione) soltanto al realizzarsi di una **condizione di procedibilità**, così dette perché per alcune fattispecie di reato è necessaria la presentazione della *volontà* da parte della persona offesa di procedere attraverso un'inchiesta. La previsione della condizione di procedibilità

non contrasta con il principio *ex art. 112 Cost.* (azione penale pubblica, obbligatoria e retta dal principio di legalità). Occorre quindi una **dichiarazione di volontà del soggetto titolato**; in mancanza, l'azione penale non può essere esercitata e se esercitata il processo deve concludersi con sentenza di non luogo/di non doversi procedere. Si tenga a mente che non solo i reati bagatellari (*es. anche la violenza sessuale la richiede*) necessitano di una condizione di procedibilità per poter esercitare l'azione penale (attenzione *non per fare le indagini, ma per esercitare l'azione*). Anche quando un reato non è perseguibile d'ufficio, il PM può comunque dirigere le indagini, ma se non arriva la dichiarazione di volontà del soggetto titolato di sottoporre all'AG la propria situazione non potrà esercitare l'azione penale.

Le condizioni di procedibilità si distinguono in *tipiche*:

- i. **Querela della persona offesa**: residuo delle antiche “azioni private”, sottoposta a termine perentorio (*tre mesi* dal fatto o dalla sua conoscenza), rinunciabile e revocabile con remissione.
- ii. **Istanza della persona offesa**, per i reati commessi all'estero
- iii. **Richiesta di procedimento**, per reati commessi all'estero, reati a querela ai danni del PdR, delitti contro la libertà e l'onore di rappresentanti all'estero, ecc.
- iv. **Autorizzazione a procedere**: disposta dall'assemblea parlamentare e dalla Corte cost. per i reati dei loro componenti.

E *speciali*:

- a. **Opposizione del segreto di Stato**, quando la prova è essenziale.
- b. **Richiesta di procedimento**; sono previste particolari disposizioni di legge (*es. declaratoria fallimentare*)

Registri delle notizie di reato

Quando il PM riceve una notizia di reato, egli la **valuta**:

- Se il fatto **costituisce reato**, il PM ordina la registrazione (art. 335 c.p.p.). Il registro delle notizie *di reato* (cioè, relative a fatti costituenti reato) prevede la registrazione secondo due modelli; il primo è quello in caso di indagato noto (*modello 21*), mentre il secondo è quello in caso di indagato ignoto (*modello 44*). A questo punto, la destinazione sarà quella di richiedere l'archiviazione o il rinvio a giudizio.
- Se il fatto **non costituisce il reato**, il PM ordina la registrazione a *modello 45* nel registro delle notizie **non costituenti reato**. La destinazione potrà essere diversa: potrebbero non essere compiute indagini (i.e., *destinazione*), potrebbero essere state compiute indagini (dovendo allora procedere a richiesta di archiviazione), oppure il PM potrebbe ordinare di trasferire la iscrizione al registro delle notizie di reato.
- Se la notizia è **anonima** (*es. il classico “pizzino”*), l'art. 333 c.p.p. ci parla del **registro degli anonimi**, con iscrizione a *modello 46*. Se entro cinque anni non si hanno esiti, la notizia è distrutta. L'anonimo, quindi, non deve essere iscritto nel registro delle indagini.

Rispetto all'iscrizione a registro di notizia di reato, si verifica spesso il problema della **iscrizione tardiva della notizia di reato**, con il rischio di una notevole elusione dell'obbligo previsto dalla legge e il conseguente pregiudizio per i diritti difensivi dell'indagato e della persona offesa. L'art. 335, c. 1^{ter}, c.p.p. ci parla della **spontanea iniziativa del PM**: il PM, laddove non abbia provveduto alla tempestiva iscrizione, soggettivamente qualificata o meno, all'atto di disporre l'iscrizione può indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve indettersi effettuata. Ritenendosi questa opzione insufficiente, la Riforma Cartabia ha introdotto l'art. 335^{quater} c.p.p. (**iniziativa dell'indagato**): è possibile richiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione della notizia di reato che riguarda l'indagato, con richiesta di *retrodatazione* che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento da cui è desunto il ritardo (così facendo, le indagini svolte dal PM che volutamente non ha iscritto tempestivamente l'indagato a notizia di reato possono venire meno, ed essere considerate inutilizzabili). In particolare, la richiesta di retrodatazione dev'essere proposta, a pena di inammissibilità, *entro 20 giorni* da quello in cui l'indagato ha preso conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo dell'iscrizione. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine, e fondate su atti diversi in precedenza non conoscibili. La richiesta va proposta, nel corso delle IP, al GIP e, in seguito, al giudice procedente. La parte la cui richiesta è stata rigettata, oppure, in caso di

accoglimento, il PM e la parte civile, possono a pena di decadenza chiedere la questione sia *nuovamente esaminata* prima della conclusione dell'UP o in mancanza entro il termine *ex art. 491 c.p.p.* (questioni preliminari al dibattimento).

Quando alla **decisione del giudice**, la retrodatazione sarà disposta solo laddove il ritardo sia *inequivocabile e non giustificato*; in tal caso, il giudice indicherà la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato, e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito. L'ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata congiuntamente alla sentenza *ex art. 586, cc. 1 e 2, c.p.p.*

Proroga delle indagini

Prima della scadenza dei termini, il PM può presentare al GIP **richiesta di proroga delle indagini** per *giusta causa* (art. 406, c. 1, c.p.p.). Il giudice cura che tale richiesta sia notificata all'indagato ed alla persona offesa che vuole esserne informata. Il GIP autorizza per *una sola volta* la proroga *de plano* per un termine **non superiore a sei mesi** (art. 406, c. 4, c.p.p.); altrimenti, il GIP potrebbe non ritenere di concedere la proroga, fissando la data dell'udienza in camera di consiglio a seguito della quale deciderà. Ottenute la proroga, le indagini proseguono, e se ancora non portano a quanto necessario per l'esercizio dell'azione penale, il PM formulerà richiesta di archiviazione; se invece dovessero avere esito contrario, egli eserciterà l'azione penale. Abbiamo detto, il giudice potrebbe anche non ritenere immediatamente concedibile la proroga, e procede a decidere in camera di consiglio; a questo punto, il giudice potrebbe autorizzare il PM a proseguire le indagini, che proseguiranno come se avesse concesso la proroga da subito. Al contrario, a norma dell'art. 406, c. 7, c.p.p., il giudice può **respingere la richiesta di proroga**; allora, il PM dovrà immediatamente formulare richiesta di archiviazione o esercitare l'azione penale.

Esiste un termine di **18 mesi** per le indagini preliminari relative a delitti (oppure di **1 anno** se si procede per *contravvenzione*), salvo quanto previsto dall'art. 393, c. 4, c.p.p. con riferimento alla proroga delle indagini per il tempo necessario allo svolgimento dell'incidente probatorio (ne parleremo). Il termine sale a **2 anni** per una serie di *gravi delitti ex art. 407, c. 2, c.p.p.* Ebbene, cosa succede se il termine scade? Gli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza del termine *non possono essere utilizzati* (art. 407, c. 3, c.p.p.).

Arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto

L'**arresto in flagranza** ed il **fermo di indiziato di delitto** vengono dette *misure precautelari* (pur non avendo nulla a che fare con le misure cautelari).

Titolari dell'**arresto in flagranza** (artt. 380 e 381 c.p.p.) sono gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e i presupposti sono che l'arrestato versi in flagranza (art. 382 c.p.p.), e il reato sia compreso nell'elenco dei reati per i quali l'arresto è consentito.

Titolari del **fermo di indiziato di delitto** (art. 384 c.p.p.), invece, sono il PM e gli ufficiali e agenti di PG, ma *solo* prima che il PM abbia assunto la direzione delle indagini o nelle particolari situazioni di urgenza delineate. Come presupposti, abbiamo specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo (secondo le SSUU *concreto e non meramente congetturale*) di fuga di una **persona gravemente indiziata** di un delitto per il quale la legge stabilisce una pena *non inferiore nel minimo* a due anni e *superiore nel massimo* a 6 anni, oppure un delitto concernente le armi da guerra, gli esplosivi, o commesso per finalità di terrorismo, o eversione dell'ordine democratico.

Ebbene, quando la PG arresta in flagranza, oppure il PM o la PG fermano la persona gravemente indiziata se vi è pericolo di fuga, *entro le successive 48 ore* il giudice decide se convalidare l'arresto/fermo. All'udienza, in camera di consiglio, dev'essere presente il difensore, e possono presenziare il PM e l'arrestato/fermato. Il giudice interroga allora l'arrestato/fermato, se presente. Il giudice, quindi, se convalidare *con ordinanza* l'arresto/fermo, e se, *ex artt. 273 e 274 c.p.p.*, applicare con separata ordinanza una misura cautelare.

Il **PM** dispone con decreto motivato che l'arrestato/fermato sia posto **immediatamente in libertà** in due casi:

- Se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito *per errore* di persona o fuori dei casi previsti dalla legge (art. 389, c. 2, c.p.p.), occorre che il PM si muova *prima dell'udienza di convalida*
- Se il PM ritiene di non dovere richiedere al GIP l'applicazione di misure coercitive, il PM si muove *a seguito dell'udienza di convalida*

L'arresto e il fermo possono divenire **inefficaci**. In particolare, quando:

- Non sono osservati i termini previsti dall'art. 386, c. 3, c.p.p., cioè, sono trascorse 24 ore dall'arresto o dal fermo e la PG non ha messo l'arrestato o il fermato a disposizione del PM.
- Il PM non osserva le prescrizioni ex art. 390, c. 1, c.p.p., cioè, sono trascorse 48 ore dall'arresto o dal fermo e il PM non ha chiesto la convalida al GIP.

LE INDAGINI PRELIMINARI: GLI ISTITUTI

Le indagini preliminari possono anche provenire da **iniziativa della polizia giudiziaria**; è questa attività *autonoma* svolta prima che pervengano direttive dal PM. Le indagini preliminari, comunque, possono provenire anche da **iniziative del PM**, svolta da lui personalmente o da quel momento su delega alla PG (art. 370 c.p.c.). Il ruolo della PG è un ruolo molto particolare, che spesso si concede ciò che non le compete; nelle indagini preliminari, l'art. 348, c. 3, c.p.c. disciplina l'attività **successiva** alle direttive impartite dal PM. Tale attività può essere *guidata* (entro le direttive), *parallela* (fuori dalle direttive) ed *integrativa* (a seguito di attività compiute su direttiva o su delega, l'attività integrativa appare necessaria a causa degli elementi emersi). A seconda che le indagini vengano svolte dal PM o dalla PG, vengono chiamate in diverso modo. Ad esempio, le sommarie informazioni (dette *SIT*) se sono su iniziative della PG prendono questo nome, se su iniziativa del PM vengono dette solo *informazioni*, e in dibattimento le stesse sono raccolte mediante la testimonianza. Ugualmente, la PG raccoglie *sommarie informazioni dall'indagato*, che se raccolte dal PM sono prese mediante l'*interrogatorio dell'indagato*, e che se raccolte in dibattimento sono raccolte mediante l'*esame delle parti*. Ancora, la PG dà luogo a *riconoscimento informale*, il PM ad *individuazione di persone o cose*, in dibattimento si dà luogo a *ricognizioni*. I nomi sono diversi perché anche se la disciplina è la medesima è chiaro che durante le IP il PM o la PG delegata acquisisce elementi per effettuare una certa valutazione, cioè quella di decidere se esercitare l'azione penale o se chiedere l'archiviazione; in dibattimento, invece, quelle informazioni non sono più prodromiche ad una scelta, ma perché assunte in un altro modo sono *prove*, e quindi elementi che il giudice potrà utilizzare per arrivare per pronunciare la propria sentenza, affermando o meno la responsabilità penale dell'imputato. Tali attività, sia se svolte su iniziativa di PG o del PM, sono quelle attività che il Codice riconosce per effettuare le indagini; soprattutto, parleremo di quelle attività non già viste in tema di prova.

Accertamenti tecnici

Il primo istituto che vediamo sono gli **accertamenti tecnici**, esclusivi dell'attività di indagine, che in dibattimento prendono il nome di *consulenza tecnica o perizia*. L'accertamento tecnico è disposto dal PM nelle indagini preliminari. L'esigenza è quella di effettuare un *accertamento* di particolari competenze (es. necessità di aprire la scatola nera a seguito di un disastro aereo). Molto spesso, questo tipo di verifiche, che sia su tracce ematiche, software, eccetera, una volta effettuate, non sono più *ripetibili*, cioè non più verificabili in una serie diversa da quella delle indagini. Questo potrebbe essere un problema: questo accertamento in indagine viene effettuato dal PM, e se questo accertamento non può essere riprodotto nel contraddittorio delle parti, il PM potrebbe acquisire un elemento che poi potrebbe usare nel corso del giudizio senza che questo elemento sia stato formato con la partecipazione della difesa. Il Codice distingue due tipi di accertamenti tecnici; uno *ripetibile in dibattimento* (art. 359 c.p.p.) ed uno *non ripetibile* (art. 360 c.p.p.).

Se il PM deve effettuare questo accertamento tecnico e questo accertamento può essere ripetuto anche altre volte allora ci troviamo davanti ad un accertamento tecnico *ripetibile*: ecco allora che il PM agisce in **autonomia** (effettua l'accertamento nel segreto, perché quell'accertamento, se dovesse essere necessario, potrà essere ripetuto ed effettuato una seconda volta nel corso del dibattimento).

Quando, invece, si parla di accertamento tecnico *non ripetibile*, il PM effettua un accertamento tecnico parliamo di un accertamento che non può essere riprodotto una seconda volta (es. macchia di sangue esaminata con sostanze contaminanti definitivamente); allora, il Codice disciplina la necessità di effettuare l'accertamento in contraddittorio, anche se non in dibattimento, e anche in una fase come le indagini in cui la partecipazione dell'indagato e del suo difensore è solo eventuale. Il PM, allora, deve avvisare l'indagato, il suo

difensore, e la persona offesa, dicendo di avere necessità di effettuare quell'accertamento tecnico irripetibile, permettendo alle "parti" di nominare dei consulenti tecnici, cosicché la verifica sia effettuata nel contraddittorio. Per essere effettuato, pena l'*inutilizzabilità*, l'accertamento necessita dell'**avviso**, cosicché persona offesa e indagato partecipino. L'art. 360, c. 4, c.p.c. offre la possibilità all'indagato di fare **riserva di promuovere incidente probatorio** (di cui parleremo; ora basti sapere che *effettuare con incidente probatorio* significa che l'esigenza dell'indagato sta nel fatto che questi ritiene che per quell'accertamento manchi un giudice; l'indagato fa *riserva* spostando l'accertamento tecnico in un contesto che vede anche la presenza del giudice. Ecco allora che questo accertamento tecnico se svolto con le forme dell'incidente probatorio assumerà valore di prova, come se fosse stato assunto in dibattimento, nel contraddittorio delle parti. Anche l'accertamento non ripetibile si forma nel contraddittorio delle parti, ma manca comunque il giudice, e l'indagato la può ritenere necessaria). Se, quindi, l'indagato fa riserva di promuovere incidente probatorio, e l'atto non è differibile, il PM lo fa compiere e l'atto sarà utilizzabile anche in dibattimento. Se, invece, l'atto è differibile, l'accertamento non si compie (il PM dispone che l'accertamento non sia compiuto, e vi sarà una perizia in incidente probatorio), e se il PM lo fa compiere l'accertamento è inutilizzabile. Chiaramente, se l'indagato non fa riserva, l'atto sarà utilizzabile anche in dibattimento.

Si badi, la riserva di promuovere incidente probatorio, e quindi la necessità di fare udienza davanti ad un giudice, non può impedire al PM di effettuare l'accertamento se l'atto non è differibile, non potendo attendere l'incidente probatorio. Ecco allora che se l'atto non è differibile, la riserva è inefficace.

Diritto di difesa e informazioni

Nel corso delle indagini preliminari, visto che si è parlato di PM, PG, e attività che il PM può compiere, dobbiamo ora chiarire come si comporta l'altro partecipante *eventuale*: il **difensore**. Quando parliamo del difensore ci riferiamo alla *difesa tecnica*, e della possibilità, anche nel corso delle indagini, di una certa attività difensiva da parte dell'indagato. Il diritto dell'indagato alla difesa tecnica può esplicarsi *in tre modi*:

- Come assistenza del difensore agli atti investigativi della PG o del PM
- Attraverso lo svolgimento di **investigazioni difensive**, cioè la possibilità, anche per il difensore, di effettuare indagini, per quanto molto diverse da quelle effettuabili dal PM, e comunque molto efficaci.
- Presentando **memorie** o **richieste** al PM o al GIP

Possiamo suddividere le indagini tra quelle in cui il difensore ha diritto di assistere **senza avviso** (perquisizioni, accertamenti urgenti, apertura urgente plichi, sequestro, ispezioni; *casi di urgenza*), o ha **avviso** e diritto di assistere (sommarie informazioni dell'imputato in procedimento connesso/collegato, interrogatorio dell'indagato, accertamento tecnico non ripetibile, ispezione, confronto con l'indagato), o **avviso e necessaria assistenza** (interrogatorio di garanzia, udienza di convalida di arresto e fermo, sommarie informazioni dall'indagato indagato, interrogatorio delegato dell'indagato, confronto delegato con l'indagato).

È chiaro che nel momento in cui il PM compie le attività tipiche delle IP, deve fare un po' di *disclosure*, nel rispetto dell'**informazione di garanzia** (art. 369 c.p.p.; In questa maniera, l'indagato viene avvisato dell'esistenza di un procedimento nei suoi confronti. Spesso, l'*informazione di garanzia* è chiamata "avviso di garanzia"): *solo quando* deve compiere un atto al quale il difensore ha il *diritto di assistere*, il PM comunica *all'indagato e alla persona offesa*, per posta o notifica, le norme di legge che si assumono violate, data e luogo del fatto, l'invito a nominare un difensore di fiducia, del diritto alla comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato, nonché di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Inoltre, l'art. 369bis c.p.p. parla dell'**informazione sul diritto di difesa**: al compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, e comunque prima dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio, il PM comunica all'indagato, mediante notifica, a pena di nullità degli atti successivi (che è formula imprecisa e potenzialmente devastante, da riferirsi ai soli atti per i quali è previsto il diritto del difensore di assistere), del suo diritto di nominare un difensore d'ufficio, lo informa dell'obbligatorietà della difesa tecnica, dei suoi diritti e facoltà, sull'obbligo di retribuire il difensore, e sulle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio.

L'informazione di garanzia, ricordiamoci, non è l'atto con cui si comunica l'iscrizione nel registro degli indagati; solo quando il PM deve compiere un atto *garantito* (i.e., a cui il difensore ha diritto di essere partecipe), deve anche notificare 369 e 369bis c.p.p.

Investigazioni difensive

Il diritto di difesa si estrinseca anche, come detto, nelle **indagini difensive** (artt. 391**bis** c.p.p.). Quando è stato introdotto detto articolo (e l'intero Titolo VI-*bis* del Libro V), sui giornali si parlava di un difensore come *Perry Mason*, al pari del PM: non è proprio così. I poteri sono diversi perché il PM è un pubblico ufficiale, ed è parte pubblica, dotato di poteri tipici non riconoscibili al difensore, rappresentante di una parte privata. Il PM ha la possibilità, come parte pubblica, di limitare la libertà personale, mentre il difensore no; il PM ha un potere di intervento pubblico, entrando nelle nostre case a prescindere dalla nostra volontà, e il difensore no. Tuttavia, ciò che raccoglie il difensore, proprio perché raccolto in ottemperanza delle norme di legge, ha lo stesso valore di ciò che raccoglie il PM (o dovrebbero...). Tali elementi dovrebbero essere valutati sia dal giudice che dal PM in un certo modo, perché raccolti seguendo tutte le cautele che il Codice prevede per potere ritenere che quell'elemento è comunque un elemento attendibile.

Prima dell'introduzione, nel 2000, di questo Titolo VI-*bis* v'era la possibilità per il difensore di svolgere delle indagini, e il difensore le raccoglieva (*es.* sentendo persone informati sui fatti), privo però di alcuna normazione posta a presidio dell'attendibilità degli elementi raccolti. Così, la Riforma del 2000 ha introdotto una procedura che, se seguita, può portare al difensore elementi da presentare al giudice, magari per poterlo orientare pur non essendo prove, e al PM, magari per fargli cambiare idea durante le IP.

Il primo strumento è l'**intervista difensiva**, sostanzialmente molto simile alle *sommario informazioni*: come il PM o la PG effettua le SIT, i potenziali testimoni nel corso del giudizio possono essere aditi dal difensore, sperando che queste possano rilasciare elementi a discarico per poi presentarli al giudice o al PM. Potrebbe essere che la persona non voglia essere intervistata dal difensore, e allora questi potrà solo riportare al PM l'utilità di adirla (a un PM non si può negare la presenza, ad un difensore sì). Quando la persona da intervistare è libera, ed è un possibile testimone, non è prevista alcuna formalità. Più delicato è quando la persona da intervistare è *detenuta*: l'intervista è possibile se il giudice, sentito il difensore del detenuto ed il PM, concede l'autorizzazione. Se si tratta di co-imputato o imputato connesso/collegato, occorre preavvisare il relativo difensore, la cui presenza è *necessaria*.

Oltre allo strumento dell'intervista difensiva, il difensore ha la possibilità di chiedere alla persona che non si voglia sottoporre alle domande del difensore di rilasciare uno scritto (**dichiarazione scritta dell'intervistato**): a livello pratico, il difensore contatta la persona, e le chiede la disponibilità di incontrarsi; se la persona acconsente, di solito viene convocata presso lo studio del difensore, e questi deve, prima di effettuare le domande, presentare una serie di avvertimenti (previsti dal comma 3, art. 391**bis** c.p.p., tra cui quello della facoltà di non rispondere, del divieto di rivelare le domande formulate da PG e PM, ma **non** della responsabilità penale conseguente alla falsa dichiarazione), per poi svolgere un colloquio informale, non documentato, all'esito del quale ritiene di ricevere dichiarazioni (il difensore redigerà un *verbale* ex art. 391**ter**, c. 3, c.p.p.), come il verbale di SIT, oppure la persona presenta una dichiarazione scritta, con sottoscrizione autenticata dal difensore, che redige una relazione), o di non procedere oltre.

Se l'intervistato rifiuta di rendere la dichiarazione, essendo che il difensore ha bisogno della collaborazione del soggetto, il difensore (a) non insiste, o (b) chiede al PM l'audizione del testimone, oppure (c) chiede al giudice l'incidente probatorio avente ad oggetto l'esame del testimone, del co-imputato o dell'imputato connesso/collegato.

Oltre all'intervista difensiva, anche il difensore può compiere *atti ripetibili* ed *atti non ripetibili*, con disciplina molto simile a quella già vista, a parti avverse (il difensore informa il PM del compimento dell'atto).

Altro strumento utile è la possibilità di *entrare nei luoghi* per fare dei **rilievi**, così come fa il PM. L'accesso a luoghi privati, quando il proprietario *non lo consente*, il difensore deve rivolgersi direttamente al giudice, chiedendo una sorta di autorizzazione, per poter obbligare il privato ad aprire il luogo presso il quale voglia fare le sue indagini. In determinate situazioni, il difensore può chiedere al giudice l'incidente probatorio per esaminare la persona che non ha risposto nell'intervista difensiva.

Indagini preliminari	Investigazioni difensive
Titolarità: P.M. (327)	Difensore (327-bis.3)
Finalità pubblica (358): accertare i fatti a carico e a discarico	Finalità privata (327-bis.1): «ricercare elementi di prova a favore del proprio assistito»
Il P.M. ha poteri coercitivi sulle cose	Il difensore non ha alcun potere coercitivo; ha l'onere di chiedere atti coercitivi al P.M. o al giudice
Il possibile testimone deve: presentarsi al P.M. e rispondere secondo verità (371-bis c.p.; 362 c.p.p.)	Il dichiarante può: A. non presentarsi; B. non rispondere (391-bis.3.d); se risponde, deve dire il vero (371-ter c.p.)
Il P.M. ha l'obbligo: A. di redigere il verbale (373) B. di depositarlo (415-bis)	Il difensore ha la facoltà: A) di redigere il verbale (391-bis.1; 391-ter.3) B) di presentarlo al P.M. o al giudice

INCIDENTE PROBATORIO

L'**incidente probatorio** è disciplinato dal Titolo VII del Libro V (artt. 392 ss. c.p.p.), e fa riferimento a tutte le situazioni nelle quali risulti indispensabili (o semplicemente utile) anticipare l'attività di acquisizione probatoria alla fase delle *indagini preliminari* o dell'*udienza preliminare*. La prova, essendo tale e potendo essere utilizzata dal giudice del dibattimento nel corso di un eventuale giudizio, deve essere acquisita per esigenze tassative. Caratteristica dell'incidente probatorio è quella di essere svolto davanti ad un giudice *che non sarà il giudice del giudizio*, venendo meno il principio di immediatezza, ma non tutte le altre garanzie, la più importante delle quali è il contraddittorio davanti ad un giudice.

I casi previsti dall'art. 392 c.p.p. sono *tassativi* ed è quindi possibile proporre di acquisire la prova durante le IP o l'UP nei casi tassativamente previsti, con divieto di analogia. L'art. 392 c.p.p. modificato diverse volte e questa lista di situazioni nelle quali è possibile acquisire prove in incidente probatorio è stata via via ampliata, per la ragione principale di *non poter attendere il dibattimento*: vi sono alcune prove che chiaramente dimostrano come non sia possibile attendere e rinviare tutto al dibattimento, pena il rischio di perdere quella prova. La testimonianza e il confronto richiedono, per l'incidente probatorio, grave inadempimento del dichiarante o minaccia del dichiarante (lett. a e b); in incidente probatorio, si può acquisire anche l'esperimento giudiziale, la perizia, e la ricognizione *urgenti* (sono questi i casi in cui la richiesta di incidente probatorio può essere fatta solo in presenza di *requisiti espressi di non rinviabilità al dibattimento*; **ragioni di urgenza**). Per altre prove, questa urgenza non c'è, e la sola richiesta è sufficiente per procedere per incidente probatorio: non necessariamente le ragioni sono dettate dall'urgenza o dall'impossibilità di attendere il dibattimento, e sono, ad esempio, l'esame dell'indagato sulla responsabilità altrui (potrebbe anche lui cambiare idea perché soggetto a minaccia), la perizia coattiva che comporta accertamenti su persona vivente, l'esame testimoniale della persona offesa dalla violenza sessuale: non sempre vi è urgenza, ma si può comunque assumere le prove in una fase diversa a quella del dibattimento, in incidente probatorio (anche in UP, come sancito dalla Corte cost. che ha ritenuto che limitare l'incidente probatorio all'IP fosse illegittimo).

Come si assumono le prove tassativamente indicate dall'art. 392 c.p.p. in incidente probatorio? L'*indagato*, il suo *difensore* e il PM possono chiedere l'incidente probatorio al GIP o al GUP: il giudice interviene solo su *richiesta* di procedere in udienza a formare quella prova inserita nella *richiesta* di incidente probatorio. La **richiesta** è una richiesta al giudice di procedere con incidente probatorio, e quindi di fissare udienza in camera di consiglio, con partecipazione necessaria del PM e del difensore. Tale richiesta, però, dev'essere *vagliata* (*es. incidente probatorio su prova non tassativa*); il giudice può dichiarare la richiesta non ammissibile o non accoglibile (art. 398 c.p.p.), oppure può accogliere la richiesta (art. 398 c.p.p.), oppure su richiesta del PM *differire* l'incidente (art. 397 c.p.p.; così che il PM ponga in essere atti prima dell'incidente probatorio, al fine di non compromettere le indagini al fronte della richiesta mossa dal difensore).

A seconda di chi effettua la richiesta, vi è poi la possibilità di depositare il proprio punto di vista: poniamo che sia il PM a chiedere al GIP di procedere ad assumere la testimonianza urgente con incidente probatorio; questa richiesta viene notificata anche al difensore dell'indagato, che potrà esprimersi in ordine alla richiesta del PM (*contraddittorio scritto sulla richiesta*).

La prova in incidente probatorio si assume con le forme di assunzione tipiche del *dibattimento*: la prova si forma, quindi, come se si formasse nel corso del dibattimento (*es. la testimonianza si acquisisce attraverso la cross-examination, con esame, controesame e riesame*). I verbali di prove raccolte in incidente probatorio sono destinati a confluire nel *fascicolo per il dibattimento* al termine dell'UP, e acquisiscono valore di prova a dibattimento a seguito di **lettura o indicazione specifica** (il Codice prevede che sia data lettura della prova; di solito si indica e si dà per letta, nel senso che il giudice la conosce perché interna al fascicolo, e la potrà utilizzare come prova come se fosse da lui formata: art. 511, cc. 1 e 5, c.p.p.).

Immaginiamo di essere in fase di indagini preliminari, ed il procedimento riguarda due indagati, Tizio e Caio; il difensore di Tizio chiede l'incidente probatorio, il PM dice la sua ed il giudice fissa l'udienza per assumere la testimonianza di Sempronio. Alla testimonianza partecipano i difensori di Tizio e Caio. Si acquisisce la testimonianza, e il verbale viene inserito nell'eventuale fascicolo per il dibattimento. Dopo l'incidente probatorio, il PM continua le sue indagini, e scopre che oltre a Tizio e Caio vi è anche Mevio, e che quindi al fatto hanno partecipato in tre, e scrive nel registro degli indagati anche il nome di Mevio. Le indagini continuano, il PM esercita l'azione penale, e richiede il rinvio a giudizio di Tizio, Caio e Mevio. Si arriva a

dibattimento, nel cui fascicolo c'è la testimonianza di Michael, a cui evidentemente non aveva partecipato il difensore di Mevio. La regola generale è che la prova è **utilizzabile solo contro i soggetti i cui difensori hanno partecipato all'incidente probatorio** (I). Se Sempronio, prima di arrivare a dibattimento, muore, la prova *non è più ripetibile* per causa sopravvenuta di natura oggettiva di impossibilità di ripetizione dell'atto; ecco allora che abbiamo la possibilità di poter utilizzare una **prova non assunta nel contraddittorio delle parti** (nei confronti di Mevio) **anche contro la parte il cui difensore non ha partecipato all'incidente probatorio** (II). Poniamo, però, che il PM indagava nei confronti di Caio e Tizio, e mentre faceva l'incidente probatorio, invitando i loro due difensori, aveva *già* gli elementi per iscrivere Mevio, ma non lo ha fatto per errore, strategia, ecc.: quella prova **non sarà utilizzabile comunque nei confronti di Mevio** (III), perché il PM aveva gli elementi per iscriverlo e avrebbe dovuto avvisare il suo difensore, permettendogli di partecipare all'assunzione della prova in incidente probatorio, e allora quella prova, benché irripetibile, non è utilizzabile contro di lei.

Se Sempronio non morisse, e quindi l'assunzione della prova fosse ripetibile, per poter utilizzare la prova contro Mevio occorrerebbe **ripetere l'incidente** (IV). Se esso è ripetibile, ma non viene ripetuto, la prova sarà ancora *inutilizzabile* (V).

INDAGINI PRELIMINARI: PROCEDIMENTO

Il PM ha fatto le sue perquisizioni, i suoi sequestri, le sue ispezioni, ha sentito le persone a SIT, ha interrogato l'indagato, ha il risultato di tutte le intercettazioni disposte, e l'ipotesi di reato ora deve essere valutata prima dal PM in base a tutti questi elementi per capire l'alternativa: se **esercitare l'azione penale** o se **chiedere l'archiviazione**. Chiaramente, se gli elementi a supporto lo convincono della fondatezza, almeno della sua prospettiva, della necessità di andare davanti ad un giudice per portare avanti l'accusa, il PM eserciterà l'azione penale. Se, invece, gli elementi raccolti lo convincono dell'infondatezza della notizia di reato, chiederà l'archiviazione. Si tratta, comunque, sempre di una richiesta: *richiesta di rinvio a giudizio* e *richiesta di archiviazione*, sempre rivolta al giudice, che deciderà se accogliere o meno tali richieste. Le norme che il PM deve seguire per **decidere** se seguire una o l'altra strada sono:

- **Art. 50 c.p.p.:** il PM esercita l'azione penale quando *non sussistono* i presupposti per chiedere l'archiviazione.
- **Art. 407bis c.p.p.:** il PM, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV del Libro VI, oppure con *richiesta di rinvio a giudizio*.
- **Art. 412, c. 1, c.p.p.:** quando il PM rimane inerte, il procuratore generale presso la Corte d'Appello dispone con *decreto motivato* l'**avvocazione delle indagini**, in modo da poter sciogliere lo stallo.

Per capire quando il PM può esercitare l'azione penale, occorre chiarire quali siano i presupposti dell'archiviazione. Fino alla Riforma Cartabia vi erano presupposti diversi da quelli oggi in vigore, e si possono rinvenire in diverse disposizioni. Prima della Riforma, vigeva l'art. 125 disp. Att., che ci diceva che il PM presentava richiesta di archiviazione quando riteneva *infondata la notizia di reato* perché gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Si aveva, quindi, una sorta di valutazione di una certa notizia di reato, ma l'infondatezza era desunta dalla inidoneità degli elementi raccolti a portare avanti l'accusa di fronte ad un giudice del dibattimento. Ci si chiedeva: *quando gli elementi sono inidonei a sostenere quest'accusa?* Questa formula (**inidoneità di sostenere l'accusa**) permetteva al PM una certa discrezionalità, non chiarendosi quando un elemento è idoneo e inidoneo. Anche per questo motivo, dunque, si è cercato di specificare meglio questa inidoneità con un'altra formula, che è quella oggi prevista non più dall'abrogato art. 125 disp. Att., ma dall'**art. 408 c.p.p.**, riformato in toto: il PM presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti *non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna*. Mettendosi nei panni del giudice del dibattimento, il PM deve chiedersi se gli elementi raccolti, confermati mediante le prove, sarebbero in grado di portare il giudice a emettere una sentenza di condanna (*es.* SIT confermata da testimonianze). Altra disposizione che, dopo la Riforma Cartabia, ci aiuta a capire quando il PM chiede l'archiviazione e, in negativo, quando richiede il rinvio a giudizio, è quella relativa agli artt. 411 e 415 c.p.p.: il PM chiede l'archiviazione quando manca una *condizione di procedibilità*,

quando risulta che il *reato è estinto*, che il *fatto non è previsto dalla legge come reato*, che l'autore è rimasto *ignoto*, oppure la persona *non è punibile* per particolare tenuità del fatto.

Il tema della *ragionevole previsione di condanna* si troverà anche come regola di giudizio del GIP, quando sarà chiamato a valutare se accogliere la richiesta di rinvio a giudizio, o se emettere una sentenza di non luogo a procedere. La regola di valutazione imposta al pubblico ministero, in sede di scioglimento dell'alternativa tra richiesta di archiviazione e richiesta di rinvio a giudizio, è la stessa regola di valutazione del GIP.

Il tentativo della Riforma Cartabia, che passa da inidoneità degli elementi a ragionevole previsione di condanna, è quello di rendere ancora più *selettiva* l'iscrizione delle notizie di reato, perché siano iscritte solo quelle soddisfacenti una *ragionevole previsione*: a dibattimento deve arrivare la notizia di reato verosimilmente confermabili. L'idea, quindi, è quella di affermare ancora una volta che nel sistema accusatorio occorre un dibattimento funzionante, che è tale quando si hanno tempo e risorse, ed allora più si filtrano le notizie di reato infondato, e più si consente a quelle notizie di reato meritevoli di un approfondimento dibattimentale di raggiungerlo, più il dibattimento funziona. Questo modello si ispira a quello statunitense e anglosassone, dove i giudizi, intesi come *dibattimento*, sono una percentuale minima: orbene, la ratio della riforma è quella di fare sì che il complesso sistema accusatorio sopravviva, filtrando le notizie di reato, intercettando le sole che sono suscettibili di valutazione davanti ad un giudice del giudizio. Finora, comunque, i giudici (specie i GUP) non sono ancora riusciti ad entrare in confidenza con questa formula, ma si spera che questa possa funzionare.

Il procedimento di archiviazione

Poniamo che il PM presenti al GIP la richiesta di archiviazione, perché gli elementi raccolti non gli consentono una ragionevole previsione di condanna. L'art. 408 c.p.p. disciplina il **procedimento di archiviazione**: il PM chiede l'archiviazione al GIP, ed *avvisa la persona offesa dal reato che ha chiesto di essere informata* (quando la persona offesa deposita una denuncia, un'istanza o una querela, questo obbliga il PM di avvisarla). Il GIP analizza la richiesta di archiviazione, ed in particolare gli atti raccolti durante le indagini, ed accoglie la richiesta con *decreto motivato*, da cui possa trasparire il parere del GIP concorde con l'assenza di ragionevole previsione di condanna. Il **decreto motivato di archiviazione** fa terminare il procedimento in quella fase, e l'indagato può essere tranquillo.

Poniamo che la richiesta di archiviazione arrivi al GIP, e la persona offesa *non fa opposizione* oppure l'opposizione è *inammissibile*, ma il GIP ritiene comunque necessaria l'udienza in camera di consiglio, per valutare la richiesta, ed approfondire. A seguito di tale udienza, il GIP deciderà, e potrà emettere un'archiviazione con il provvedimento però dell'*ordinanza* (perché ha fissato udienza).

Poniamo che di fronte la richiesta di archiviazione, la persona offesa avvisata **presenti opposizione** (artt. 409 e 410 c.p.p.): la persona offesa, che ha proposto querela, istanza, o denuncia, può ritenere di non condividere le ragioni contenute all'interno della richiesta di archiviazione, presentare *opposizione alla richiesta di archiviazione* per iscritto, spiegando per quali motivi la richiesta non possa essere accolta, indicando altresì (*a pena di inammissibilità*) le indagini che il PM non ha fatto, e che se avesse fatto avrebbe sicuramente dovuto esercitare l'azione penale. Quanto detto viene discusso nuovamente all'interno dell'udienza in camera di consiglio, fissata dal giudice previo avviso del PM, dell'offeso, dell'indagato, e del suo difensore. Se il GIP dovesse decidere che il PM ha comunque ragione di richiedere l'archiviazione, e non è possibile fare una previsione di condanna, si ha nuovamente *ordinanza di archiviazione*. Se, invece, il GIP, a fronte dell'opposizione e del procedimento in camera di consiglio, ritiene *fondata l'opposizione*, il GIP potrebbe ritenere che il PM non abbia fatto indagini sufficienti, ordinandogli di effettuarne *altre* dandogli un **termine**, cosicché la decisione sia sostanzialmente rinviata. Naturalmente, il PM, svolte queste nuove indagini può ancora decidere di chiedere l'archiviazione (oppure ovviamente chiederà il rinvio a giudizio).

Vi è, però, una molto discussa terza possibilità, prevista all'art. 409, c. 5, c.p.p.: in questa possibilità il GIP ritiene che gli elementi raccolti dal PM siano già di per sé sufficienti per esercitare l'azione penale, e non siano necessarie ulteriori indagini; semplicemente, il PM ha sbagliato a chiedere l'archiviazione, e allora il GIP **impone di formulare l'imputazione entro 10 giorni** (*entro due giorni* dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare, conseguenza fisiologica dell'esercizio dell'azione penale nella forma della richiesta di rinvio a giudizio). Tale opzione risulta discussa, nonostante la compatibilità

costituzionale con l'art. 112 Cost., essendo che è pur sempre il PM a esercitare l'azione penale; la forzatura è l'*imposizione* del giudice.

L'ordinanza di archiviazione è **nulla** (art. 410*bis*, c. 2, c.p.p.), solo nei casi previsti dall'art. 127, c. 5, c.p.p. (camera di consiglio), quindi mancato avviso dell'udienza, mancata udizione delle parti comparse, mancato rinvio dell'udienza se l'imputato ha chiesto di essere sentito personalmente.

Parimenti, il decreto di archiviazione è **nullo** (art. 410*bis*, c. 1, c.p.p.) quando:

- a) Il provvedimento è emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa, oppure dell'omologo avviso in cui i destinatari sono, in caso di particolare tenuità del fatto, la persona sottoposta alle indagini e l'offeso dal reato.
- b) Il provvedimento è stato pronunciato prima della scadenza del termine di cui all'art. 408 c.p.p., senza che sia stato presentato atto di opposizione.
- c) Il provvedimento emesso, in presenza di opposizione, senza previa pronuncia sull'ammissibilità di quest'ultima oppure con dichiarazione di inammissibilità della opposizione per motivi diversi di quelli di cui all'art. 410, c. 1, c.p.p.

Quando l'ordinanza o il decreto appaiono nulli, la persona offesa può, *entro quindici giorni* dalla conoscenza del provvedimento, presentare **reclamo** al Tribunale in composizione monocratica, che dichiarerà il reclamo inammissibile, o che annullerà il provvedimento oggetto di reclamo ordinando la restituzione degli atti al giudice che lo ha emesso, oppure che rigetterà il reclamo per confermare il provvedimento.

Avviso di conclusione delle indagini

Il PM sta facendo le indagini, e si accorge che gli elementi raccolti dimostrano l'infondatezza della notizia di reato, e provvede dunque a richiedere l'archiviazione, avvisando eventualmente la persona offesa. Poniamo, invece, che il PM non ritenga di formulare richiesta di archiviazione, e si sta convincendo della necessità di esercitare l'azione penale: se non vuole depositare richiesta di archiviazione, il PM deve notificare all'indagato e al suo difensore l'**avviso di conclusione delle indagini** (art. 415*bis* c.p.p.) con cui rende noto l'indagato del compimento di un'indagine svolta nei suoi confronti, con una *sommatoria enunciazione* (dagli avvocati detta *incolpazione*) del fatto e l'indicazione delle norme violate. Il PM, poi, deposita gli atti e avverte che l'indagato ha facoltà di produrre documenti e memorie, di depositare la documentazione delle investigazioni del difensore, di chiedere al PM il compimento di indagini, di presentarsi per rilasciare dichiarazione, di chiedere di essere interrogato, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, e di accedere alla *piena disclosure* delle indagini svolte dal PM.

A seguito della *notifica di avviso* ex art. 415*bis* c.p.p. l'indagato può non presentare alcuna richiesta. Se l'indagato, invece, presenta richiesta, e chiede di essere interrogato, il PM **deve** interrogarlo a pena di nullità. Se l'indagato, entro 20 giorni, chiede al PM di compiere le indagini, il PM **può** disporre nuove indagini, che devono essere compiute entro 30 giorni e prorogabili dal GIP fino a 60 giorni. L'indagato entro il termine di *venti giorni* può presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa alle investigazioni del difensore.

Questo avviso di conclusione delle indagini, tuttavia, non impedisce, una volta notificata, e una volta che la difesa ha svolto le sue attività difensive, al PM di effettuare *nonostante tutto* una richiesta di archiviazione, al fronte del convincimento portato avanti dalla difesa.

Quindi, il PM chiede al giudice o l'archiviazione o il rinvio a giudizio con enunciazione del fatto in forma chiara e precisa. Il GIP fissa la data dell'udienza, e ne fa comunicare l'avviso al PM, all'offeso, all'ormai imputato ed al suo difensore, aprendosi poi l'**udienza preliminare**.

L'azione penale è **irretroattiva**: una volta esercitata, bisogna arrivare alla conclusione del giudizio, attraverso il quale si formeranno le prove.

L'UDIENZA PRELIMINARE

Da ora in poi parliamo di **processo**, e non più di procedimento; parliamo di **imputato**, e non di persona sottoposta alle indagini. Il dado è tratto, e il PM ha esercitato l'azione penale, non ritenendo sussistenti le condizioni per chiedere l'archiviazione, richiedendo il *rinvio al giudizio* (nel rito ordinario) e la fissazione dell'**udienza preliminare**: è questo l'*inizio del processo*.

La richiesta di rinvio a giudizio

La **richiesta di rinvio a giudizio** (artt. 416 e 417 c.p.p.) dev'essere notificata sempre dopo la *notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini* e dell'*interrogatorio dell'indagato che lo ha richiesto* (sono questi i presupposti, a pena di nullità, della richiesta di rinvio a giudizio).

Quanto al **contenuto**, per la prima volta abbiamo la formulazione dell'*imputazione*, in cui si enuncia in forma chiara e precisa il fatto, le circostanze e le norme. Se l'imputazione non è formulata in maniera chiara e precisa, non permettendo all'imputato che cosa gli viene contestato, e non permettendo di comprendere gli elementi della propria difesa, la richiesta di rinvio a giudizio potrà essere dichiarata *nulla*. Devono poi essere **indicate** (attenzione, non si parla di formulazione chiara e precisa) le *fonti di prove*: in maniera generica, il PM va ad indicare le fonti di prova che lo hanno portato all'esercizio dell'azione penale. Infine, nella richiesta di rinvio a giudizio, il PM inserisce la *richiesta di emissione del decreto* di fissazione del giudizio, con data e sottoscrizione. Il PM deve depositare la richiesta nella cancelleria del GIP, trasmettendo il *fascicolo di indagine* (senza che il PM possa *selezionare* gli atti, come stabilito dalla Corte cost. 145/1991).

La richiesta di rinvio a giudizio è la forma ordinaria di esercizio dell'azione penale nel rito ordinario.

Con quali *altri* atti il PM esercita l'azione penale? Ce lo dice l'**art. 407bis c.p.c.**, cioè attraverso i riti speciali, modalità alternative del giudizio. Studieremo il **patteggiamento**, il **giudizio direttissimo**, il **giudizio immediato**, il **procedimento per decreto**, e la **contestazione in udienza del fatto commesso o nuovo** (ma non la *messa alla prova in fase investigativa*).

Nel *patteggiamento*, vi è il consenso del PM che contiene l'imputazione, attraverso un accordo sulla pena tra PM e imputato. Nel *giudizio direttissimo*, l'esercizio dell'azione penale consiste nell'emissione dell'atto di citazione. Nel *giudizio immediato*, la richiesta di immediato è l'esercizio dell'azione penale...ma ne parleremo.

L'udienza preliminare: cos'è?

La richiesta di rinvio a giudizio ha come conseguenza la fissazione dell'udienza preliminare: la richiesta di rinvio a giudizio viene discussa all'interno di un'udienza, che si chiama **GUP** (*Giudice dell'Udienza Preliminare*), con la partecipazione delle **parti** (PM e parti private, e non solo l'imputato, essendovi la possibilità della partecipazione della persona offesa costituitasi parte civile, del responsabile civile, ecc.). Durante quest'udienza si possono svolgere alcune attività, la cui finalità è la stessa, come formula, utilizzata per la richiesta di archiviazione: questa volta è però il giudice, che deve valutare se gli elementi raccolti sono idonei a formulare una *ragionevole previsione di condanna*. Questo ci viene detto dal riformato nel 2022 **art. 425 c.p.p.**, che ci spiega quando il giudice deve formulare una **sentenza di non luogo a procedere**, cioè l'alternativa al *decreto che dispone il giudizio*. Al terzo comma, leggiamo che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna: è qui la stessa formula trovata come presupposto per la richiesta di archiviazione.

L'udienza preliminare rappresenta un *filtro per le imputazioni azzardate*: se già sappiamo che a quell'imputazione non seguirà una sentenza di condanna, e lo possiamo ritenere sulla base degli elementi raccolti sino all'UP, allora va pronunciata una sentenza di non luogo a procedere, non perdendo tempo in dibattimento. È chiaro che il GUP deve fare una previsione, porgendosi nell'ottica del giudice del dibattimento chiedendosi cosa farebbe al suo posto.

Come stabilito dalla Riforma Cartabia, le *finalità* dell'UP sono:

- Verifica sulla **presenza dei requisiti che legittimano l'azione penale** (*filtro*)
- Verifica della **completezza delle indagini svolte** (*attuazioni del diritto alla prova*): il legislatore sa che in UP l'imputato potrebbe trovarsi a chiedere il rito abbreviato, e allora il GUP può chiedere di

integrare le indagini, e può per la prima volta dare luogo alla formazione della prova, che diviene necessaria per formulare una sentenza di non luogo a procedere.

- Luogo elettivo di **tre procedure speciali** alternative al dibattimento (giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta, cioè il patteggiamento, e sospensione per messa alla prova dell'imputato): le rispettive discipline prevedono che, per accedere a tali procedure, il termine finale coincide con il momento in cui le parti presentano le loro conclusioni in UP.
- Fase di **preparazione al dibattimento**, considerato che determinate attività processuali assumono un carattere di propedeuticità rispetto alla fase dibattimentale, con l'obiettivo di un successivo risparmio di risorse. Tale fase è prevista per i procedimenti che riguardano reati più gravi. Per gli altri (contravvenzioni o delitti con reclusione inferiore a quattro anni o multa), secondo quanto previsto dall'art. 550 c.p.p., è previsto il meccanismo della citazione diretta a giudizio, cui fa seguito analoga forma di controllo sull'azione all'interno dell'udienza di comparizione *predibattimentale*.

Adempimenti e facoltà del GUP

Nell'UP, si discute della richiesta di rinvio a giudizio del PM, e il GUP deve decidere se accoglierla (pronunciando un *decreto che dispone il giudizio*), oppure non farlo (pronunciando una *sentenza di non luogo a procedere*). Prima di arrivare a questa decisione, il Codice prevede una serie di incombenze: prima di tutto, il GUP verifica la **regolare costituzione delle parti**; si tratta di una fase fondamentale, specie nei processi con più imputati e persone offese, che può anche essere molto lunga. La verifica della regolare costituzione delle parti, infatti, può comportare dei *rinvii* (es. avviso di fissazione dell'UP non notificato correttamente alle parti private). Le persone offese, in questa fase, possono costituirsi parte civile, a pena di *inammissibilità* rispetto alla fase successiva (si pensi, quindi, anche all'esame di tutti gli atti di costituzione di parte civile, nel contraddittorio delle parti).

Il giudice *ex officio* o su istanza di parte può riscontrare che la contestazione del fatto **non presenta** i caratteri di *chiarezza e precisione*: in questo caso, sentite le parti, invita il PM a riformulare l'imputazione e, qualora il PM non provveda, il giudice dichiarerà la nullità della richiesta di rinvio a giudizio disponendo, con ordinanza, la restituzione degli atti al PM. Perché questa severità? Perché l'imputazione è il fulcro, che rimane tale in tutto il procedimento, e sarà la domanda posta al giudice dell'eventuale dibattimento. Anche la CEDU insiste molto sul fatto che l'imputazione debba permettere alla difesa una *difesa concreta ed effettiva*, che quindi non può prescindere dalla conoscenza degli elementi essenziali (fatto, condotta, luogo, data, modalità, norme violate, ecc.). Teniamo anche conto che molto spesso le imputazioni sono difficili da formulare, specie quando i reati sono diversi, in concorso con altri, con più imputati, chiedendo al PM di chiarire il ruolo di ciascuno.

A questo punto, il GUP ammette gli atti e i documenti la cui produzione è stata eventualmente richiesta dalle parti e dichiara *aperta la discussione* (art. 421 c.p.p.): il GUP dà la parola alle parti. Il PM, quindi, espone i risultati delle indagini, e l'imputato può rilasciare dichiarazioni spontanee o chiedere di essere interrogato (anche se è raro). Il PM e il difensore illustrano le rispettive conclusioni. Nel *procedimento ordinario*, se il giudice può ritenere di **non poter decidere allo stato degli atti** (cioè quelli contenuti nel fascicolo d'indagine e quelli acquisiti in UP) o, viceversa, può ritenere di **poter decidere allo stato degli atti**. Nel caso di *rito abbreviato o patteggiamento*, il giudice decide subito nel merito.

Ebbene, quando, nel rito ordinario, il giudice ritiene di *non poter decidere allo stato degli atti*, il Codice gli consente di avere un ulteriore approfondimento. In particolare, il giudice indica le **ulteriori indagini da compiere** (art. 421bis c.p.p.) al PM, oppure dispone, anche *d'ufficio*, l'**assunzione di prove decisive per la sentenza di non luogo a procedere** (art. 422 c.p.p.; è questo il primo esempio di poteri integratori d'ufficio del giudice, che può assumere una prova non richiesta dalle parti, in notevole contrasto col sistema accusatorio). A questo punto, il PM e i difensori illustrano le *conclusioni*, e il GUP pronuncia sentenza di non luogo a procedere o pronuncia decreto che dispone il giudizio (in questo caso, il giudice provvede, nel contraddittorio delle parti, alla formazione del **fascicolo per il dibattimento** ex art. 431 c.p.p.).

Revoca della SNLP e riapertura delle indagini

La **sentenza di non luogo a procedere** è una sentenza, che, come tutte, è impugnabile. Possono proporre *appello* contro la SNLP (art. 428 c.p.p.) il procuratore della repubblica, l'imputato, e la persona offesa. È una

sentenza contro cui è anche possibile proporre *ricorso per Cassazione* contro la SNLP confermata in appello. È una sentenza che **non diventa revocabile**: in particolare, occorre concentrarsi sulla procedura per ottenere la revoca, prevista dall'art. 434 c.p.p. Naturalmente, se si revoca una sentenza vuol dire che la stessa è già stata pronunciata, e la *revoca* può essere richiesta dal PM. L'art. 434 c.p.p., infatti, ci dice che *in presenza di nuove fonti di prova*, che si sono scoperte o sono sopravvenute *dopo* la pronuncia della SNLP, il PM può chiedere al giudice (non il GUP, ma il GIP, che decide in camera di consiglio) di revocare quella sentenza. Se il giudice accoglie la richiesta di *riapertura delle indagini*, stabilisce un termine **improrogabile** non superiore a mesi. La revoca della sentenza di non luogo a procedere, ha come conseguenza la pronuncia del decreto che dispone il giudizio. Allora, è chiaro che la SNLP è una sentenza che, dal punto di vista dell'imputato, ha chiaramente un effetto assolutamente liberatorio, cioè, il processo nei confronti dell'imputato finisce in quel momento, e ogni difensore vorrebbe tale esito mentre discute davanti al GUP. Tuttavia, questa sentenza ha un peso differente rispetto ad una sentenza di proscioglimento, come è la SNLP, emessa però all'esito del dibattimento (che è sentenza che come la SNLP può essere impugnata, ma diversamente da essa *non è revocabile*, essendo destinata a costituire un punto fermo, passando in giudicato). La SNLP è l'unico sbocco a seguito dell'UP positivo per l'UP, ma l'imputato deve essere consapevole che se dovessero sopraggiungere elementi nuovi potrebbe esserne chiesta la *revoca*. Proprio per questo motivo, cioè la possibilità che la SNLP potrebbe anche non accontentare l'imputato innocente, a questa sentenza l'imputato potrebbe rinunciare, rinunciando all'intera udienza preliminare: l'imputato che si ritiene innocente deve sapere che l'esito potrebbe essere una SNLP che non lo lascia del tutto tranquillo, e se volesse chiudere la partita in maniera definitiva, potrebbe rinunciare all'UP attraverso un rito speciale che porta direttamente al dibattimento (i.e., il *rito immediato richiesto dall'imputato*).

Il decreto che dispone il giudizio

Se l'alternativa alla SNLP è il *decreto che dispone il giudizio*, dobbiamo anche dire che si tratta di un **decreto non motivato**, che va di fronte al giudice del dibattimento. Il motivo per cui tale decreto, atto conoscibile dal giudice del dibattimento, è privo di motivazione perché se il GUP lo motivasse dovrebbe motivarlo su elementi che il giudice del dibattimento non può conoscere. Il giudice del dibattimento sa perfettamente che un suo collega GUP ha fatto una ragionevole previsione di condanna, ma non deve sapere su cosa. Così, la motivazione non può esservi perché tale potrebbe influire sulla mente del giudice del dibattimento, che non conosce nulla se non quanto inserito nel **fascicolo per il dibattimento**.

Parliamo, allora del *sistema dei due fascicoli*: la fase delle indagini preliminari vede un unico fascicolo, che è quello delle indagini preliminari, in cui vengono riversati tutti gli atti compiuti dal PM, e tale fascicolo è conoscibile solo dal PM fintanto che le indagini sono segrete, destinate a divenire conosciuto anche dalla difesa e le altre private con l'avviso di conclusione delle indagini. Il fascicolo d'indagine è poi conosciuto anche dal GUP, e da questo fascicolo il GUP, che pronuncia il decreto che dispone il giudizio, trae degli atti che vanno *ex lege* nel **fascicolo per il dibattimento**; tutto il resto rimane nel fascicolo delle indagini. Quindi, gli atti tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 431 c.p.p. sono contenuti nel fascicolo dibattimento sono le *prove raccolte in incidente probatorio*, gli *atti formati come non ripetibili all'origine*, compiuti dal PM, dalla PG o dal difensore, e l'*acquisizione concordata* (cioè, la possibilità che, sul consenso di tutte le parti, dal fascicolo d'indagine possano essere presi atti non indicati tassativamente per destinarli al fascicolo per il dibattimento. Tutto il resto, si è detto, rimane nel fascicolo delle indagini preliminari, ma vi è *anche nel dibattimento* la possibilità di fare confluire alcuni atti del fascicolo delle indagini preliminari all'altro fascicolo, così che il giudice lo possa utilizzare.



IL DIBATTIMENTO, IL GIUDIZIO: Parte 1

Quando parliamo del **giudizio**, si tratta della fase nel quale il giudice è tenuto a rispondere alla domanda formulata dal PM all'inizio del procedimento; si tratta, quindi, di verificare se l'imputato è *o meno colpevole*, verificare se la contestazione formulata dal PM contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio *ha fondamento*, sulla base delle **prove** formate nel dibattimento. **Dibattimento** e **giudizio** sono sinonimi; tuttavia, dibattimento indica più propriamente il momento relativo a formazione ed acquisizione della prova.

Serviamoci di uno schema per non perdere il filo:



In linea di principio, il *giudizio* del Codice Vassalli è **giudizio di tipo accusatorio**, caratterizzato dal fatto che la formazione della prova avviene pubblicamente, nel contraddittorio delle parti, e nel rispetto della parità d'armi, dell'oralità e dell'immediatezza, nonché delle distinzioni delle funzioni del giudice dall'organo requirente. Si distanzia così il giudizio da un giudizio di tipo *inquisitorio*, in cui le prove sono formulate unilateralmente, lontane dall'udienza pubblica, dallo stesso organo investito della funzione di indagare, accusare e decidere. Orbene, i principi del dibattimento sono:

- *Distinzione delle funzioni* tra giudice e accusa
- *Parità delle parti*: è richiesta la partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento
- *Principio dell'oralità* (modalità di espressione) e dell'immediatezza (rapporto tra giudice e prove)
- *Principio della concentrazione*, stante nella tendenziale unità di tempo nella quale va celebrato il giudizio, destinato a svolgersi in una sola udienza o in udienze contigue, in modo che la decisione sia il più possibile vicina alla rappresentazione dei fatti da ricostruire

La struttura del giudizio: atti preliminari al dibattimento e lista testimoniale

Prima di arrivare al dibattimento, avrà luogo una fase, detta **fase predibattimentale**, nella quale il tribunale dovrà mettere in sicurezza il processo, al fine di assumere e formare le prove. Per *messa in sicurezza del processo* si intende l'espletamento delle **questioni preliminari** che non sono già state risolte durante l'udienza preliminare; quindi, *atti preliminari al dibattimento* intesi come la verifica della regolare costituzione delle parti, di questioni sul contenuto del fascicolo del dibattimento formato all'esito dell'udienza preliminare, e l'indicazione delle richieste di prova, che conduce poi al dibattimento.

Richieste e formate le **prove** all'interno del dibattimento, si passerà alla *fase finale* del giudizio, quella relativa alla **deliberazione**. Se le prime due componenti del giudizio (*atti preliminari e dibattimento*) sono fasi nelle

quali le parti sono protagoniste davanti al giudice, la fase relativa alla deliberazione della sentenza è fase di **competenza esclusiva del giudice**, il quale dovrà valutare gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, quindi gli esiti della formazione della prova, e verificare se essi portano a ritenere integrata la fattispecie di reato e quindi fondata l'imputazione pubblicata dal PM.

Prima della data per l'udienza dibattimentale, quindi dell'inizio del giudizio, c'è un'incombenza importante, prevista dall'art. 468 c.p.p., il quale obbliga le parti a depositare entro *sette giorni* dalla data fissata per il dibattimento la **lista testimoniale**, nella quale le parti indicano, assieme alle circostanze su cui l'esame testimoniale dovrà vertere (*es.* il testimone Mario Rossi testimonierà in ordine al determinato fatto, cosicché l'altra parte possano indicare testimoni a prova contrarie e le parti arrivino davanti al giudice chiedendo l'ammissione di testimoni a sorpresa), *testimoni, consulenti tecnici* o *l'esame di coimputati* di procedimenti connessi. L'esistenza di questa incombenza, in una fase quindi nella quale il dibattimento non è ancora cominciato, si giustifica alla luce della concessione alle parti di avere contezza delle prove orali che verranno richieste alle altre parti, cosicché arrivino preparate al giudizio. Si vuole quindi evitare che vi siano *prove a sorpresa*, in ottica di tutela di **parità delle armi** (in determinate circostanze, quando le parti possono dimostrare che entro quel termine non fosse possibile inserire quel testimone, c'è la possibilità di chiedere al giudice, motivando l'assenza del nome nella lista testimoniale, la citazione di testimoni non presenti nella lista). L'obbligo, a pena di *inammissibilità*, di deposito della lista testimoniale vale per tutte le parti (e non quindi per la persona offesa, che non è parte, ma certo invece per l'imputato, il PM e la parte civile)

L'udienza dibattimentale

Depositata la lista testimoniale, **si apre l'udienza**: *si apre il dibattimento*.

La prima fase del dibattimento è la **messa in sicurezza del processo**: avrà quindi luogo una serie di questioni preliminari da espletare prima che abbia luogo l'istruttoria dibattimentale, come la regolare costituzione delle parti, la possibilità del danneggiato che non si sia costituito parte civile nel corso dell'udienza preliminare di costituirsi qualora dimostri di non essere stato avvisato oppure escluso dal GUP, questioni di competenza, della discussione del contenuto del fascicolo del dibattimento formato al termine dell'UP, ecc. Risolte queste questioni, attraverso la procedura in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p., comincia la fase di istruttoria dibattimentale. L'art. 491 c.p.p. disciplina le **questioni preliminari al dibattimento**, che devono essere proposte subito dopo il compimento *per la prima volta* delle formalità previste all'art. 484 c.p.p. (sono altrimenti precluse).

Nello specifico, l'udienza dibattimentale è scandita in questo modo:

1. Dichiarazione di apertura del dibattimento.
2. Lettura dell'imputazione
3. Indicazione dei fatti da provare e richieste di prova (indicate nelle liste, a controprova alle liste avverse, per concordato sul fascicolo del PM)
4. Ordinanza di ammissione delle prove
5. Istruzione dibattimentale (assunzione, lettura di atti, nuove prove assolutamente necessarie, nuove contestazioni)
6. Discussione finale.


È quindi ora il momento di addentrarci nel giudizio.

Prove: richiesta di ammissione

Nel contesto, le parti sono tenute a chiedere l'*ammissione* delle prove: le prove orali saranno quindi quelle nella lista testimoniale depositata sette giorni prima dell'udienza. Altrimenti (i.e., se non indicate nella lista), si potrà chiedere l'esame dell'imputato, per il quale serve comunque il consenso di quest'ultimo, l'acquisizione di documenti, di prove del libro terzo (perizia, consulenza di parte) e le prove che la parte dimostra di non aver potuto indicare tempestivamente, nonché la *prova contraria*. Si tratta quindi di una vera e propria fase di **richiesta** (rinvenibile ancora nell'art. 468 c.p.p.), conseguenza del canone secondo cui nel modello accusatorio il giudice ammette quanto richiesto in tema di prova: il giudice, cioè, deve infatti rimanere tendenzialmente distante dalle prove, richiedibili solamente dalle parti e dal giudice ammesse. C'è la possibilità di chiedere in questa fase l'ammissione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del PM (detto *d'indagine*) e inserirli nel

fascicolo per il dibattimento: la possibilità quindi di un accordo fra le parti affinché un atto conosciuto solo dalle parti, e non dal tribunale (tali sono gli atti conosciuti nel fascicolo d'indagine), in quanto contenuto nel fascicolo per le indagini preliminari, possa essere acquisito come **prova** dal tribunale, a condizione che entrambe le parti vi prestino il **consenso** (*acquisizione concordata del verbale di sommarie informazioni*, ad esempio). Il consenso diviene fondamentale alla luce dell'articolo 111 Cost., il quale stabilisce che in alcuni casi la legge possa prevedere che la prova si formi al di fuori del contraddittorio, e tra di esse rientra l'ipotesi del *consenso dell'imputato*, quindi l'accordo delle parti. Il giudice, sulla richiesta probatoria di inserire quelle prove, si esprimerà attraverso **ordinanza** con la quale ammette o rigetta le prove richieste dalle parti, sulla base della valutazione di *non manifesta superfluità* od *irrilevanza della prova richiesta*.

Per chiarire, ecco il *procedimento di ammissione* schematizzato:



L'ordinanza di ammissione pronunciata dal tribunale può tuttavia, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, essere modificata, come nel caso del giudice che ascoltando determinati testimoni, si rende conto che il giudizio di non superfluità espletato *ex ante*, non è corretto. Il giudice può quindi sempre, con ordinanza, revocare l'ammissione di prove precedentemente ammesse.

Prove: rinuncia e assunzione

Una volta ammesse, si dice che le prove richieste dalle parti diventano *patrimonio delle parti*, a prescindere da chi ne ha fatto richiesta. Perciò, una volta che le prove sono state ammesse, per potervi **rinunciare**, è necessario l'**accordo tra le parti**. Quando la parte *rinuncia* (art. 495, c. 4bis):

- Se *tutte le parti consentono*, (A) vi è eventuale provvedimento di revoca dell'ammissione, e la prova non è assunta; la prova contraria, già ammessa, è invece assunta. Altrimenti (B), il giudice assume la prova d'ufficio (art. 507 c.p.p.).
- Se *una parte non consente*, (A) la prova resta ammessa, e la parte, che non consente, procede al controesame. Altrimenti (B), il giudice, sentite le parti, può ritenere superflua o non rilevante la prova, revocandone l'ammissione.

Quando le prove sono ammesse, si entra nella dinamica probatoria, cioè, il cuore del processo. La prova è stata richiesta e si è adempiuto all'onere formale delle parti. Richiesta ed ammessa attraverso *ordinanza*, il passaggio successivo diviene la **formazione della prova**, la quale deve avvenire nel contraddittorio delle parti. Si passa qui all'*istruttoria dibattimentale*, il momento in cui la prova richiesta ed ammessa, si **forma**, attraverso, ad esempio, l'**esame incrociato** delle parti ai testimoni. Il Codice (art. 496 c.p.p.) prevede in questa dinamica di formazione della prova una sequenza ben precisa, che rispetta esattamente l'onere della prova: l'onere di provare la colpevolezza dell'imputato ricade sul PM; pertanto, si partirà dalla *formazione delle sue prove*, e quindi, nell'esempio delle prove orali, saranno prima sentiti tutti i testimoni richiesti dal PM ed ammessi dal tribunale. Dopodiché, sarà il momento di tutte le *prove a discarico*, quindi indicate dalla difesa e dal responsabile civile. Inizierà allora l'istruttoria dibattimentale attraverso **esame e controesame** rispetto ai testimoni richiesti dall'accusa. Dopo che avranno reso l'esame rispondendo alle domande delle parti, si passerà

alla formazione delle prove a discarico, per concludere poi l'istruttoria dibattimentale. Queste prove, ed in particolare quelle orali, nel momento della formazione vedono come protagonista le parti (*escussione diretta*), visto che il giudice dovrebbe essere colui che assiste alla formazione della prova, ma il Codice prevede comunque la possibilità (*eccezionale*) che il giudice **intervenga** a conclusione dell'esame del testimone, anche formulando qualche domanda di chiarimento. Vi sono due eccezioni: nel caso del *teste minore* o *infermo*, l'esame è condotto dal giudice per evitare la veemenza della *cross examination* delle parti. In tutti gli altri casi, il giudice dovrebbe astenersi dal fare domande, se non a fini di chiarimento.

Ma l'esame incrociato presenta delle **difficoltà**: si consideri che l'esame ed il controesame del testimone è forse l'attività più difficile di tutto il processo. In particolare, si tenga conto del fatto che di alcuni testimoni, si conoscono le risposte alle domande, in quanto contenute nel verbale di sommarie informazioni. Alcuni testimoni sono infatti già stati sentiti durante le indagini dal PM, oppure dalla difesa, ed hanno risposto in quel modo a quelle domande; quindi, probabilmente il testimone alla stessa domanda che gli si rivolgerà nel corso del dibattimento, risponderà allo stesso modo. D'altra parte, il testimone può non ricordare (tra le indagini ed il dibattimento potrebbero trascorrere anni), né il testimone è tenuto a rispondere esattamente come rispose al PM a suo tempo; tuttavia, tendenzialmente è verosimile pensare che risponderanno in maniera simile.

Si possono, peraltro, avere nella lista testimoniale anche testimoni che *non sono stati sentiti durante le indagini*, e dei quali quindi non si conosce la natura (se a carico od a discarico) delle dichiarazioni che potrebbero rendere. Ulteriore difficoltà è che sia PM che difesa devono organizzare le domande che sottoporranno al testimone nella consapevolezza che **il giudice in tribunale non sa niente**. Si devono quindi fare domande (dal punto di vista del PM) tali da poter far capire al giudice la vicenda, attraverso le risposte rese dal testimone. Il PM cercherà quindi di citare gli ufficiali di PG che hanno svolto le indagini, cosicché raccontino le indagini ed il loro risultato, dal momento che il giudice ha solamente il fascicolo del dibattimento.

Prima di procedere, occorre avere chiari i **momenti dell'esame incrociato**:

- i. Abbiamo anzitutto l'**esame**, condotto dalla parte richiedente con *domande* su fatti **specifici** (art. 499, c. 1, c.p.p.) e **determinati** (art. 194, c. 3, c.p.p.), sulle *circostanze indicate nelle liste*, con *divieto di domande nocive e suggestive* (art. 499, cc. 2 e 3, c.p.p.), anche per la parte con interesse comune al richiedente.
- ii. Si passa poi al **controesame**, condotto dalla parte avversa allo scopo di contestare la ricostruzione effettuata o chiarire il contenuto delle risposte, con *divieto di domande nocive* (e non di domande suggestive).
- iii. Si passa poi al **riesame**, condotto dalla parte che ha chiesto l'esame, con gli stessi divieti, con *nuove domande*, per chiarire il contenuto della precedente deposizione, nei **limiti del tema di prove e degli argomenti proposti in precedenza**, e senza possibilità di ulteriore controesame.

Le parti, come detto, possono porre ai testimoni *domande su fatti e circostanze determinati*, a pena di inammissibilità della domanda: tale è infatti il ruolo del giudice in questa fase, verificare la corretta conduzione dell'esame effettuato dalla parte richiedente. Se il PM chiede l'ammissione dell'esame di PG, a fare per primo l'esame sarà il PM, attraverso domande su circostanze indicate nella lista testimoniale e che *non possono essere considerate nocive o suggestive*. In particolare, la **domanda nociva**, *vietata* a chi svolge l'esame, è quella che induce il teste a mentire; quindi, *a rispondere secondo come vorrebbe rispondesse colui che pone la domanda* (rammentare ad esempio le conseguenze di una falsa testimonianza, così da porre pressione al testimone); sono invece **domande suggestive** le domande che *suggeriscono la risposta*, quelle che contengono la risposta che vuole ricevere chi conduce l'esame. In sede di **controesame** (domande formulate da chi non ha richiesto quel testimone), invece, *viene meno il divieto di domande suggestive*, ma a condizione che si tratti di **temi già trattati** in sede d'esame (permane comunque il divieto di domande nocive).

Chi conduce il controesame può quindi porre domande suggestive, ma non nocive, con il limite tuttavia di effettuare domande su circostanze già trattate in sede di esame. Si potrà procedere poi al riesame: la parte che ha chiesto la citazione di quel testimone comincia con l'esame, passa la palla all'altra parte per il controesame e conclude poi con il riesame. Il riesame, nuovamente, si limita ai temi di prova proposti precedentemente, così come permane il divieto di domande nocive.

Contestazioni nell'esame del testimone


Passiamo ora al tema delle **contestazioni nell'esame del testimone** (art. 500 c.p.p.). Si tratta della eventualità in cui il testimone, rispondendo alla domanda del PM, oppure della difesa, risponde in maniera *diversa* rispetto a quanto contenuto nel verbale di sommaria informazione, quindi sentito durante le indagini. La stessa domanda gli è quindi stata *riposta* in sede di dibattimento, ed il testimone ha risposto in maniera **difforme**. Cosa accade? L'art. 500 c.p.p. dà la possibilità di richiamare quella precedente dichiarazione rilasciata nel verbale per far emergere la divergenza fra quanto dichiarato in questo momento, nel corso del dibattimento, e quanto dichiarato nel verbale, e chiederne conto al testimone. Le dichiarazioni usate per le contestazioni possono essere valutate ai fini della *credibilità del testimone*: si fa emergere la divergenza sul punto specifico per dimostrare al giudice che il testimone è **inattendibile**. Ai sensi del secondo comma dell'art. 500 c.p.p., il precedente difforme *non può costituire prova dei fatti affermati*, ma solo elemento critico da valutare ai fini della credibilità del testimone. Qualora il giudice valuti comunque la versione fornita in dibattimento, allora deve **motivare** come mai il testimone, nonostante la contestazione, sia ritenuto credibile. Non potrà invece in nessun caso ritenere valida la versione dei fatti resa in passato, poiché la contestazione è solo finalizzata a mettere in dubbio la credibilità del testimone.

Ci sono tuttavia delle eccezioni: si ricordi, il quinto comma dell'articolo 111 Cost., il quale stabilisce che stia alla legge definire i casi nei quali la prova possa formarsi al di fuori del contraddittorio per *consenso dell'imputato*, o per *accertata impossibilità oggettiva* o per *effetto di provata condotta illecita*. Così, il quarto comma dell'art. 500 c.p.p. sancisce che, se il giudice ha elementi per poter ritenere che il testimone sentito ha reso una versione discordante perché minacciato, pagato, circuito, ecc., per distorcere la propria versione, il **precedente difforme può essere utilizzato come prova dei fatti**, dato che si rientra nella provata condotta illecita dell'articolo 111, c. 5, Cost.

Altra deroga si ravvisa nel comma 6 dell'art. 500 c.p.p.: se invece la precedente dichiarazione non è stata resa nel segreto delle indagini, ma rilasciata durante l'interrogatorio e resa in occasione dell'udienza preliminare. Se utilizzate per le contestazioni possono essere utilizzate come prova, dal momento che il testimone era interrogato in presenza di un giudice, quindi la dichiarazione, se usata per la contestazione, può essere utilizzata anche come prova.

Ultima eccezione, sempre ricavabile dal quinto comma del 111, ricorre in caso di **accordo**: se tra PM e difesa c'è accordo per usare il verbale di SIT come prova, allora la precedente dichiarazione vale come prova dei fatti in essa affermati (non quindi solo come valutazione della credibilità del teste).

Ed ecco uno schema di riepilogo:



La contestazione può essere svolta sia nei confronti del testimone, che nei confronti dell'**imputato** (art. 513 c.p.p.). Si tratta comunque di un'ipotesi *meno frequente*, dal momento che egli rende dichiarazioni solo se vi consente e rende l'esame solo se vi consente, a differenza del testimone, il quale durante le SIT deve rispondere, e se citato in dibattimento deve presentarsi e rispondere alle domande. Tuttavia, l'art. 513 c.p.p. prevede comunque questa possibilità, con la stessa funzione dell'art. 500. Si supponga, ad esempio, che l'imputato sia stato interrogato durante le indagini (posta la sua facoltà di non rispondere), e che il PM chieda in sede di richiesta prova l'esame dell'imputato: ponendo che l'imputato acconsenta all'esame, qualora ricorra divergenza entro le dichiarazioni, si applicherà l'art. 513 c.p.p. Se invece l'imputato non rende l'esame oppure, nemmeno è presente in udienza, il giudice dispone a richiesta di parte che sia data *lettura delle dichiarazioni rese precedentemente al dibattimento*, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso.

IL DIBATTIMENTO, IL GIUDIZIO: Parte 2

La lettura dibattimentale

Lettura è nel codice modalità di **acquisizione delle dichiarazioni**: attraverso la **lettura**, sono acquisite e possono essere utilizzate dal giudice come prove, rappresentando la possibilità di acquisire qualcosa contenuto nel fascicolo delle indagini preliminari al dibattimento, così da permettere al giudice di utilizzare anche quell'atto ai fini della pronuncia della sentenza. Tale è una modalità di acquisizione che il più delle volte è espletata su consenso delle parti: la parte presta consenso per l'acquisizione del verbale di SIT, il quale confluisce nel fascicolo del dibattimento e può essere utilizzato dal giudice per la decisione. Questa modalità di acquisizione attraverso lettura è prevista anche dall'art. 511 c.p.p., che indica le *letture consentite*: gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, una volta letti, possono essere utilizzati dal giudice per la decisione. Si supponga, ad esempio, che durante il dibattimento il giudice abbia esigenza di una perizia: si effettua la perizia, il perito viene esaminato nel contraddittorio delle parti, e produce una relazione. La relazione peritale può essere acquisita in dibattimento attraverso la *lettura*.

Poi, l'art. 514 c.p.p. definisce gli atti che comunque **non possono essere acquisiti mediante lettura** (posta la possibilità di derogare a tali divieti attraverso accordo entro le parti). In particolare, è vietata salvo deroghe la lettura degli atti *contenuti nel fascicolo del PM*; sono invece acquisibili mediante lettura le dichiarazioni rese nell'UP con le forme *ex artt. 498 e 499 c.p.p.* alla presenza di imputato e difensore, così come i verbali di prove di altri procedimenti (anche d'ufficio; artt. 238 e 511**bis** c.p.p.).

Impossibilità di ripetizione

Finora si è vista la situazione che vede la possibilità di richiamare il precedente difforme per le contestazioni, oppure attraverso la lettura, e si è sempre comunque visto situazioni che prevedono la presenza del dichiarante: nel corso del dibattimento, il testimone è presente, e risponde alle domande. Si ponga ora l'ipotesi che il testimone, sentito durante le indagini preliminari e citato in dibattimento, **non si presenti** poiché *impossibilitato*, quindi sia morto od in uno stato tale da non poter rendere testimonianza. Si è quindi all'interno dell'ipotesi del quinto comma dell'art. 512 c.p.p., per cui la prova non si forma in contraddittorio per accertata necessità di natura oggettiva: c'è una *situazione di impossibilità sopravvenuta di ripetizione dell'atto*. Se il PM avesse ritenuto che c'era il rischio che quella prova non si potesse acquisire nel corso del dibattimento, avrebbe dovuto acquisirla con incidente probatorio. Se l'impossibilità sopravvenuta di ripetizione dell'atto non poteva essere prevista, allora tali situazioni ricadono nel quinto comma dell'articolo 111, il cui precipitato è l'art. 512 c.p.p. Questo dispone che, a richiesta di parte, per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, fatti o circostanze imprevedibili (fosse stato prevedibile, il PM avrebbe dovuto acquisire la prova con incidente probatorio) di ripetizione dell'atto, gli atti di PG, PM, difensore o GUP possono, su richiesta di parte, essere **letti** per poter essere acquisiti nel corso del dibattimento, e quindi utilizzati dal giudice come prova.

L'art. 512 c.p.p. non dà tuttavia al giudice una *regola* di valutazione della prova; egli applicherà quindi il principio generale, quello del suo *libero convincimento*. L'art. 512 c.p.p. non stabilisce come il giudice debba trattare, e le cautele che debba tenere nella valutazione della dichiarazione comunque formata al di fuori del contraddittorio. Orbene, su questa interpretazione che permetteva quindi al giudice di fondare una sentenza di condanna sulla base di dichiarazioni che non potevano essere esaminate dalla difesa, si è pronunciata la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Quest'ultima, condannando l'Italia., ha vietato una simile interpretazione, affermando che si ponesse in violazione dell'art. 6 CEDU. Da allora, la Cassazione ha dato all'art. 512 c.p.p. un'interpretazione conforme a quanto pronunciato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, stabilendo che il giudice possa utilizzare la dichiarazione acquisita ex art. 512 c.p.p. come prova a carico, ma solo congiuntamente ad *altri elementi che dimostrino la veridicità di quella dichiarazione*. La Cassazione ha quindi detto che, nel difetto di una regola di valutazione dell'art. 512 c.p.p., questo deve essere interpretato conformemente all'art. 6 CEDU, per evitare quindi che un giudice possa condannare unicamente sulla base di dichiarazioni rese da un soggetto con cui l'imputato non si è mai potuto confrontare.

La stessa regola fissa l'art. 512bis con riguardo a dichiarazioni rese da persona residente all'estero citata e non comparsa: anche in questo caso c'è impossibilità di ripetizione dell'atto, quindi di dare lettura della precedente dichiarazione utilizzandola come prova a carico.

Integrazione probatoria ex officio

Si è arrivati a questo punto al termine dell'istruttoria dibattimentale: sono state acquisite le prove richieste dalle parti. Si è finora parlato della prova orale (testimone, esame dell'imputato...) dal momento che le altre prove si acquisiscono tramite la lettura, e si applicherà poi il regime della prova documentale. Dopodiché, interverrà l'art. 507 c.p.p., già menzionato in tema della qualifica di *spettatore* del giudice nell'ambito delle prove richieste dalle parti, dal momento che l'onere della prova è in carico all'accusa.

Il giudice non può quindi intromettersi, se non regolando la formazione delle prove, ma non può chiedere l'acquisizione di una prova, dal momento che l'onere della prova è incarico all'accusa, e se questa non riesce a portare prove sufficienti per poter ritenere al di là di ogni ragionevole dubbio che l'imputato ha commesso il fatto, il giudice è tenuto ad **assolvere**.

Il seguente è invece un esempio di *infiltrazione* di elementi del sistema inquisitorio nel sistema accusatorio oggi vigente: la possibilità per il giudice, *ex officio*, di **introdurre una prova**, che non è stata richiesta dalle parti. L'art. 507 c.p.p., invero, ammette che, terminata l'acquisizione delle prove, se risulta assolutamente necessario, il giudice, anche d'ufficio, può assumere **nuovi mezzi di prova**. In dottrina ed in giurisprudenza si è molto dibattuto se questo potere del giudice di colmare un vuoto probatorio sia *eccezionale* (e quindi quando quest'assoluta necessità è emersa dall'istruttoria dibattimentale), oppure sia un potere *suppletivo* (per cui quindi il giudice può esercitare questo potere anche laddove le parti non abbiano introdotto alcuna prova). Le SSUU nel '92 hanno dichiarato che si tratta di un **potere suppletivo**, tale quindi da poter colmare l'inerzia del PM, che non ha adempiuto al suo onere di provare l'accusa (ed è qui palese la frizione con il modello accusatorio). Questo potere di integrazione probatorio d'ufficio si inserisce nel contesto di quanto visto per l'udienza preliminare, nell'ambito del quale si poneva comunque il *favor rei*, per cui il giudice può acquisire *ex officio* una prova solamente qualora la ritenga decisiva per emettere una sentenza di non luogo a procedere (il che certamente meglio si concilia con la presunzione di innocenza). Nel caso dell'art. 507 c.p.p., tuttavia, si afferma che la prova è assolutamente necessaria, ma non ai fini di cosa: può essere necessaria per assolvere, ma anche per colmare l'onere probatorio che il PM non è riuscito ad assolvere.

Correlazione tra accusa e sentenza

Durante l'istruttoria dibattimentale, mentre si ascoltano i testimoni della difesa e del PM, è chiaro che quest'ultimo potrebbe accorgersi che se avesse avuto questi elementi durante le indagini, avrebbe scritto l'imputazione in maniera differente. L'art. 521 c.p.p. afferma che quando il giudice pronuncia la *sentenza* deve rispettare il principio di **correlazione necessaria fra l'imputazione contestata e la sentenza**, vale a dire che il giudice deve rispondere a quella specifica imputazione, e *solo ad essa*. L'insussistenza di questa correlazione (anche se coerente con quanto emerso nel corso del processo) rende la sentenza nulla.

Qualora durante l'istruttoria dibattimentale il PM si renda conto che il fatto che sta emergendo sia **nuovo** o **diverso** rispetto a quello contestato nell'imputazione, oppure emerga un *aggravante* non inserita nell'imputazione, se non modifica l'imputazione durante quella fase, rischia che il giudice possa assolvere l'imputato, il quale ha magari commesso qualcosa di differente rispetto a quanto contestato nell'imputazione. Per ovviare a queste situazioni, il Codice accorda al PM la possibilità di, *durante l'istruttoria dibattimentale*, includere un **fatto diverso** o un **fatto nuovo** rispetto a quello inserito nell'imputazione, come risulta agli artt. 516 (*fatto diverso*), 517 (contestazione di una *circostanza aggravante* non inserita) e 518 (*fatto nuovo*) c.p.p.:

- **Fatto diverso:** il fatto come sta emergendo nell'istruttoria dibattimentale è diverso rispetto a come contestato nell'imputazione, quando condotta ed evento sono identici, ma *diversi* sono le modalità di tempo, luogo, elemento soggettivo e nesso causale. L'art. 516 c.p.p. consente al PM di chiedere l'*autorizzazione* al giudice di modificare l'imputazione (ove nell'istruttoria dibattimentale il fatto risulti *diverso*) e procedere in udienza alla relativa contestazione: in altre parole, il PM si alza e chiede di modificare l'imputazione. Da allora, non farà più fede la imputazione resa nella richiesta di rinvio a giudizio, ma quella contestata. Il giudizio prosegue, e chiaramente la modifica dell'imputazione crea problemi alla difesa: interviene, quindi, il *termine a difesa* per riorganizzare la propria difesa e chiedere l'acquisizione di nuove prove su queste nuove modalità di tempo luogo, elemento soggettivo e nesso causale, così come la possibilità di offrire all'imputato la possibilità di procedere con altro rito. Chiaramente, questa riformulazione dell'imputazione rimane di competenza di quel giudice: qualora tuttavia la diversa imputazione implichi una rivalutazione completa di tutta la fattispecie, e quindi della competenza, andranno restituiti *gli atti al PM presso il giudice competente*.
- **Fatto nuovo:** se a mutare *non sono solo* modalità di tempo, luogo, elemento soggettivo o nesso causale, ma anche la condotta e/o l'evento, si tratta di un *fatto nuovo*. Ad esempio, contestata una rapina, risulta che è stata commessa altresì una lesione grave. Oppure, ci troviamo nel caso di guida in stato di ebbrezza anziché di guida sotto effetto di stupefacenti. In questo caso, l'art. 518 c.p.p. vieta al PM di contestarlo in udienza. Lo stravolgimento è tale che la contestazione in udienza può essere espletata solamente con **autorizzazione del giudice e consenso dell'imputato** (nel difetto di quest'ultimo, gli atti sono restituiti al PM e si riinizia un nuovo processo, con nuove indagini, richiesta di rinvio a giudizio, ecc.). Perché tuttavia la imputazione possa essere modificata, deve rispondere ad alcuni requisiti:
 - i. Il reato deve essere procedibile d'ufficio
 - ii. Il PM contesta il fatto nuovo, che consiste nella modifica di aspetti sostanziali della originaria contestazione dell'altro fatto
 - iii. L'imputato presente dà il consenso
 - iv. Il presidente autorizza la contestazione
- **Fatto "non diverso":** si supponga che quanto emerge nel corso del dibattimento è un *fatto non diverso*, nel senso che il fatto contestato nell'imputazione **contiene anche il fatto emerso nel corso del dibattimento**: se il PM contesta il reato di rapina, ma si accorge nel corso del dibattimento che non è emerso l'elemento della violenza, potrà comunque chiedere la condanna per furto, senza violare il principio tra accusa e sentenza, poiché comunque la difesa si è insitamente difesa anche sull'elemento soggettivo del furto.

Si presti attenzione, tuttavia, a non confondere i casi visti sinora con la possibilità del giudice di dare una qualificazione giuridica diversa del fatto, in quanto l'art. 521 c.p.p. ricorda di *distinguere la qualificazione dalle modalità di fatto della condotta*. Anche la diversa qualificazione potrebbe comunque generare dei problemi, dal momento che la CEDU ha stabilito che debba essere permessa anche una difesa alla qualificazione, nel senso che si deve poter interloquire in uno dei gradi anche sulla diversa qualificazione.

LA SENTENZA

Ultima fase del giudizio è quella della *valutazione degli esiti dell'istruttoria dibattimentale*, nella quale il giudice valuta le prove al fine di verificare se la richiesta di verifica posta inizialmente dal PM sia o non sia

fondata, se tutti gli elementi sono dimostrati dalle prove assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale. La piattaforma sulla cui base il giudice deve fondare la sua decisione è esclusivamente quanto emerso durante l'istruttoria dibattimentale. E sulla base della valutazione delle prove condotta dal giudice si arriva alla deliberazione della **sentenza**, la quale è imposta dall'art. 525 c.p.p. subito dopo la chiusura del dibattimento. Il giudice pronuncia la **dichiarazione di chiusura del dibattimento**, ed invita le parti alla **discussione**. L'art. 525 c.p.p. impone a pena di nullità che i giudici che deliberano la sentenza siano gli stessi giudici che hanno partecipato all'istruttoria dibattimentale, in ottemperanza al *principio di immediatezza* entro chi ha assistito alla formazione della prova e chi pronuncia la sentenza. Alla deliberazione della sentenza si arriva quindi sulla base della **piattaforma probatoria**: l'art. 526 c.p.p. afferma che le prove valutabili sono solamente quelle legittimamente acquisite nel corso del dibattimento. Si tratta di una valutazione obbligatoria dal punto di vista soggettivo, ma si vedrà che è libera dal punto di vista delle regole, in quanto governata dal principio del libero convincimento del giudice (pur entro i limiti visti in tema di prove, come quello posto dall'art. 192, terzo comma, e dall'art. 512 *bis*...).

Uscito dalla camera di consiglio, il giudice pronuncia il dispositivo della sentenza. L'unica sentenza sempre uguale, quantomeno nella sua formulazione, è quella di **condanna**.

Possono invece contenere formule differenti le *sentenze di proscioglimento*. Si è già visto quella di **non luogo a procedere**, pronunciata nel difetto di un requisito di procedibilità. D'altra parte, se l'azione penale non poteva essere esercitata, oppure vi è dubbio sulla sussistenza o meno della stessa, oppure il reato è estinto, la sentenza sarà quella di **non doversi procedere**. L'art. 129, si ricordi, prescrive che in caso di *prescrizione*, prevarrà la soluzione nel merito nell'ipotesi in cui elementi provino che il fatto non sussiste, l'imputato non l'ha commesso, il fatto non costituisce reato, oppure il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La **sentenza di assoluzione** è invece pronunciata secondo diverse formule, a seconda della ragione che la giustifica. Sarà quindi pronunciata sentenza di assoluzione nelle ipotesi di:

1. Il *fatto non sussiste*: manca l'elemento oggettivo
2. L'imputato *non ha commesso* il fatto
3. Il fatto *non costituisce reato* (causa di giustificazione, o manca l'elemento soggettivo)
4. Il fatto *non è previsto dalla legge come reato* (ad esempio è illecito amministrativo)
5. Il fatto è stato commesso da persona *non imputabile* o *non punibile* per un'altra ragione (immunità, o rapporto di parentela con la persona offesa 3x 649...)

Il giudice non è vincolato rispetto alle richieste delle parti, sia limitatamente alla sentenza di assoluzione, che con riguardo alle formule da utilizzare per la sentenza di assoluzione, né per la sentenza di condanna, né infine per la quantificazione della pena. Il giudice è del tutto libero di discostarsi dalla richiesta delle parti (assoluzione o condanna). Naturalmente, queste formule sono pronunciate anche quando c'è dubbio o meno rispetto alla sussistenza di una causa di giustificazione: anche una situazione di contraddittorietà deve portare il giudice ad assolvere. Come formule più ampiamente liberatorie, si potrebbe indicare "*il fatto non sussiste*", o "*il fatto non costituisce reato*".

Quanto, invece, alla **sentenza di condanna**, tale è la sentenza che il giudice pronuncia quando ritiene integrati tutti gli elementi della fattispecie, e quando il giudice ritiene che l'istruttoria dibattimentale abbia comunque superato la presunzione di non colpevolezza di cui gode l'imputato: non deve sussistere dubbio circa la colpevolezza dell'imputato. Si è già detto che quando il giudice condanna, dichiara la penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato nell'imputazione (sempre in nome del popolo italiano, indipendentemente da condanna o sentenza). La quantificazione della pena è espletata dal giudice tenendo conto di una serie di elementi, tra i quali i *limiti edittali* della pena base, le *circostanze* e relativo giudizio di *bilanciamento*. Il giudice è poi *libero di quantificare la pena*, posto l'obbligo di **motivarla**. Non vige, si noti, il principio della domanda, come visto in tema di misure cautelari, per cui il giudice non può applicare una misura cautelare più grave di quella chiesta dal PM: il giudice è del tutto libero, entro i limiti che la motivazione può porre, di determinare la pena, senza vincoli dalla richiesta del PM.

La Riforma Cartabia ha previsto che, in caso di condanna ad una pena detentiva *non superiore a quattro anni*, e di mancata applicazione della sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per la **sostituzione della pena detentiva**, ne dà avviso alle parti (art. 545*bis* c.p.p.)

I PROCEDIMENTI SPECIALI

Quanto visto fino a questo momento è il **processo ordinario**, che prevede un dibattimento molto articolato, e quindi un giudizio molto faticoso, con dispendio energie e costi non indifferente, che può durare anche qualche anno. Oltretutto, nel modello accusatorio il dibattimento dovrebbe caratterizzare una minima parte dei processi, non potendo essere l'unica via per arrivare a stabilire se l'imputato è colpevole o meno. In un modello accusatorio, quindi, devono esistere *modelli alternativi* rispetto ad un sì fatto dibattimento.

Ecco allora che queste modalità diverse sono disciplinate dal **Libro V** del Codice di procedura penale: parliamo ora dei **procedimenti speciali**. Tali *riti speciali* sono modelli alternativi per valutare la responsabilità dell'imputato scegliendo di omettere alcune fasi del processo ordinario; ad esempio, alcuni riti speciali bypassano l'udienza preliminare, come il giudizio direttissimo e il giudizio immediato, oppure il procedimento per decreto, alcuni dei quali sono *autoritativi* (i.e., imposti dal PM), ed altri *negoziali* (azionati su accordo delle parti). Poi, vedremo riti speciali che derogano alle indagini preliminari (come il giudizio direttissimo consensuale), ed altri che derogano al dibattimento (come il giudizio abbreviato).

Potremmo, invero, distinguere due grandi famiglie di riti speciali:

- **Riti speciali negoziali:** è l'imputato che chiede di definire la propria posizione processuale in un determinato modo, e di solito tali riti hanno come ulteriore caratteristica una natura *premiale*, consentendo una consistente riduzione della pena (ed allora si chiarifica il motivo della rinuncia a fasi processuali garantiste).
- **Riti speciali autoritativi:** sono azionabili *ex autoritate*, cioè, su volontà del pubblico ministero. Questi ultimi giudizi, allora, non possono omettere il dibattimento, che è la fase più importante nella quale l'imputato ha la possibilità comunque di difendersi.

È chiaro che tutti i procedimenti *ex autoritate*, quindi su impulso dell'AG, poi possono comunque sempre permettere all'imputato di chiedere di *cambiare rito*, non applicando il rito ordinario, ma riti diversi rispetto a quello impostato dal PM (a seconda delle fasi). La cosa importante è che non vi sia una *regressione* del procedimento: quindi, in caso di giudizio immediato (che vedremo) è sempre possibile chiedere il patteggiamento, così come nel caso di giudizio direttissimo è sempre possibile procedere con giudizio abbreviato o con patteggiamento. I riti *ex autoritate*, quindi, permettono sempre all'imputato di chiedere siano sostituiti con altri riti di natura premiale.

Il patteggiamento

Il **patteggiamento**, in realtà detto *applicazione della pena su richiesta delle parti* (artt. 444-448 c.p.p.) è un procedimento speciale abbastanza *sui generis*, poiché qui abbiamo una definizione anticipata del processo *senza fare il processo*, mediante un accordo tra PM e imputato, il cui oggetto è un **progetto di sentenza** da proporre al giudice, che deve valutare se ritiene adeguato quel progetto di sentenza. Di solito, si dice che l'imputato e il PM si accordano su una pena da applicare, ma in realtà non è solo questo, perché i due propongono al giudice di evitare il processo attraverso l'applicazione di una pena all'imputato, attraverso una sentenza, che deve avere delle *particolarità*. Tale sentenza, inoltre, deve anche avere degli effetti particolarmente premiali. Stiamo parlando, quindi, di un imputato che senza fare il processo acconsente a vedersi applicata una pena.

Come si pone quest'idea dell'accordo tra imputato e PM con la funzione del giudice? Nel nostro ordinamento lo *ius dicere* è competenza del giudice, ed allora si è interrogati sulla compatibilità di un sistema in cui vi è un accordo privato, rispetto all'applicazione di qualcosa che dev'essere espletamento del potere del giudice. La Corte cost., allora, si è espressa, chiarendo che nel patteggiamento il giudice non è vincolato, e cioè non è obbligato ad accogliere quell'accordo, e quindi questa mancanza di obbligatorietà per il giudice di accogliere l'accordo formulato dalle parti permette al giudice di valutare se ritiene quell'accordo congruo, e quindi nel caso di congruità procedere allo *ius dicere*. Al giudice, comunque, anche nel caso di accordo, rimane sempre la possibilità di valutare se quell'accordo non deve essere accolto non perché incongruo, ma perché comunque ritiene di **assolvere**, e questo rispetta l'art. 27, c. 2, Cost. Egli, quindi, non è vincolato dall'accordo, nel senso che può anche scegliere di non procedere con quell'accordo, e nello stesso tempo, anche se v'è l'accordo, se rinviene qualcosa che gli mostra che l'imputato è estraneo al fatto, ecco allora che deve pronunciare una sentenza di proscioglimento (*accertamento guidato*).

Il giudice deve, in base all'accordo delle parti, comunque accertare l'assenza delle cause che lo porterebbero a prosciogliere: abbiamo, quindi, una prima valutazione, e il giudice proscioglie se rileva una causa prevista dall'art. 129 c.p.p.; se questa *condizione di non punibilità* non sussiste, non emerge quindi tra gli atti del fascicolo, il giudice deve fare il passaggio successivo, e cioè valutare la **congruità di quel progetto di sentenza**, rispetto all'imputazione, e ciò che emerge dal fascicolo di indagine. Perché quando sentiamo parlare di patteggiamento, si pensa sempre al fatto che sicuramente l'imputato è colpevole? Occorre essere più fini: la sentenza derivante dal patteggiamento *non è sentenza di condanna*, ma vi è solo equiparabile ai fini degli effetti (art. 445 c.p.p.), e non presuppone l'ammissione della responsabilità, perché il giudice si limita ad accertare che agli atti **non sussistano condizioni per prosciogliere**, e quindi non vuol dire che è accertata la responsabilità dell'imputato (*accertamento negativo*).

Il patteggiamento tradizionale e allargato

Vi sono dei limiti per decidere con l'accordo con il PM di definire la propria posizione processuale: si può patteggiare per ogni ipotesi di reato? **No**. Abbiamo due modelli di patteggiamento:

- *Patteggiamento tradizionale*: esistente da sempre, che prevede una pena detentiva fino a due anni solo o congiunta a pena pecuniaria, al netto della riduzione fino ad un terzo. Il patteggiamento tradizionale si applica a *tutti i reati*, ma cioè quei reati che prevedono una pena edittale da un minimo ad un massimo, che comunque ridotta *fino ad un terzo* porta ad una pena detentiva fino a due anni...quindi non tutti i reati, ma tutti i reati con questo limite edittale. Banalmente, il difensore si reca dal PM e propone il patteggiamento (potrebbe anche farlo il PM, ma è evidentemente raro); l'accordo sostanzialmente verte sulla quantità di pena da applicare, ecco allora che il rimando alla *riduzione fino ad un terzo* è fondamentale, perché è lì che si svolge la "trattativa" (di quanto riduciamo la pena? Un terzo è troppo? La riduciamo un po' meno?). Una volta raggiunto l'accordo, tale accordo lo si propone al giudice (che o è d'accordo o non è d'accordo, prosciogliendo o andando a giudizio ordinario), per decidere se quell'accordo è congruo, e quindi accettarlo e pronunciare quella sentenza. Qualora tale sentenza oggetto di accordo dovesse essere pronunciata dal giudice che accoglie il patteggiamento ha una serie di benefici che le altre sentenze normalmente non hanno: prima di tutto vi è riduzione fino ad un terzo, abbiamo poi che può essere subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena (io patteggio, se il giudice riconosce che la pena non va eseguita, ma sospesa), non comporta il pagamento delle spese di procedimento, non comporta l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, ed infine il **reato è dichiarato estinto se l'imputato non commette reati della stessa indole nel termine di 5 anni** (così che di quel reato non se ne faccia più menzione).
- *Patteggiamento allargato*: introdotto successivamente, esso fa riferimento ad una pena detentiva fino a cinque anni sola o congiunta a pena pecuniaria, al netto della riduzione fino ad un terzo (si aumenta la pena detentiva, sempre per esigenze deflative, concedendo il patteggiamento anche per quei reati che con la riduzione arrivano ad una pena a cinque anni). Allora, il c. 1 bis dell'art. 444 c.p.p. prevede che il patteggiamento allargato non sia applicabile ai delitti di mafia, terrorismo, assimilati (es. pedopornografia), delinquenti abituali, professionali, per tendenza, o in caso di recidiva reiterata.

Il procedimento di patteggiamento

Il PM e l'imputato si possono accordare *entro la presentazione delle conclusioni dell'udienza preliminare* (ovviamente si può anche alle indagini). Se la richiesta è presentata dall'imputato, e il PM non consente deve motivare il perché, e poi il procedimento può proseguire nelle forme del rito ordinario. Se la richiesta è presentata dal PM, e l'imputato non consente, il procedimento prosegue. Nel caso di accordo, se l'altra parte, entro il medesimo termine, consente, il giudice valuta la richiesta: il giudice può accogliere o rigettare l'accordo, oppure pronunciarsi *ex art. 129 c.p.p.* per il proscioglimento. Il giudice **non può mai modificare l'appello**; se v'è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla domanda, ma può condannare l'imputato alle spese processuali sostenute dalla parte civile (a cui rimarrà per il resto la giurisdizione civile). Quindi, il giudice o rigetta la richiesta e il procedimento prosegue nelle forme del rito ordinario, oppure il giudice può pronunciare sentenza di applicazione della pena su richiesta (i.e., patteggiamento), oppure pronuncia *ex art. 129 c.p.p.* Poniamo che il giudice rigetti la richiesta, valutando come incongruo l'accordo;

arrivati a dibattimento, l'imputato **rinnova la richiesta** all'apertura del dibattimento (art. 448 c.p.p.): il GIP o il GUP ha rigettato la sua richiesta di patteggiamento, l'imputato va a dibattimento, ed all'apertura rinnova la sua richiesta davanti al giudice del dibattimento. Naturalmente, se v'è il consenso del PM, il giudice potrebbe accogliere la richiesta (un giudice diverso, fa una valutazione diversa). D'altra parte, il PM potrebbe non prestare più il consenso, ed ecco che questa rinnovazione permette all'imputato di arrivare all'esito del dibattimento, nel caso di condanna, e nel caso in cui il giudice, all'esito del dibattimento, ritenga il mancato consenso del PM non giustificato, può applicare la pena *indicata nell'accordo* (sentenza emessa all'esito del dibattimento, che ha come quantificazione quella oggetto dell'accordo per cui il giudice ha ritenuto ingiustificato il mancato consenso del pubblico ministero). Chiaramente se ab origine il giudice avesse invece rigettato l'accordo rinnovato, dopo il consenso del PM, il dibattimento sarebbe normalmente proseguito.

Quanto all'impugnazione della sentenza di patteggiamento, essendovi un *consenso* tra le parti, l'impugnazione è limitata al ricorso per Cassazione rispetto ad ipotesi di violazioni della legge, quando il consenso appare non prestato.

L'esercizio dell'azione penale, laddove il patteggiamento non si concluda in UP, si propone mediante la prestazione del consenso all'accordo.

Giudizio abbreviato

Il **giudizio abbreviato** (art. 438-443 c.p.p.) è un rito speciale *premiale*, azionabile **esclusivamente dall'imputato**. La fase del procedimento ordinario che si salta è, in questo caso, la fase del dibattimento: l'imputato chiede col giudizio abbreviato di essere definiti *in fase di udienza preliminare*, e quindi essere giudicati allo stato degli atti acquisito sino all'UP. Manca la fase del dibattimento, ed allora il giudice su cosa prenderà la propria decisione? Non c'è un accordo, non c'è in progetto di sentenza, e il GUP è investito della qualifica di giudice di merito: non deve ora limitarsi a disporre il giudizio o emanare sentenza di non luogo a procedere, ma deve invece **giudicare** (il che potrebbe risultare indigesto al GUP...) sulla base degli elementi che ha, cioè essenzialmente il fascicolo d'indagine integrato dal fascicolo del difensore, e da alcune attività svoltesi in UP. Questi elementi, però, non sono prove, ma sono elementi raccolti unilateralmente, e che il giudice del dibattimento nemmeno dovrebbe conoscere se non in situazioni eccezionali, perché formati in assenza di contraddittorio e le relative garanzie. Così, un imputato decide di essere valutato in questo modo, sulla base di elementi che conosce, ma che non sono prove, e il GUP sulla base di questi pronuncia sentenza di condanna o sentenza di proscioglimento.

Trattandosi di un rito premiale, dev'esserci un premio per l'imputato che decide di essere valutato sulla base di elementi che prove non sono: questo sconto non è fino ad un terzo, ma è *di un terzo* (sconto secco in caso di condanna). Attenzione: il giudizio abbreviato non si conclude solo uno sconto di un terzo, ma anche con una sentenza di proscioglimento, e solo nel caso di condanna v'è questa riduzione favorevole.

Nel modello negoziale originario, si prevedeva una decisione allo stato degli atti, ed era necessario il consenso non motivato del PM (come nel patteggiamento). Nel 1999, si è invece stabilito che il rito abbreviato sia scelta *esclusiva* dell'imputato, che accede al giudizio abbreviato con due moduli (*richiesta semplice*, l'imputato chiede al GUP che il processo sia definito all'UP allo stato degli atti, e *richiesta complessa* o *condizionata*, l'imputato pone come condizione che siano assunti taluni mezzi di prova allo scopo di colmare un supposto deficit conoscitivo intorno alla questione di merito). Da tale differenza conseguono due modelli di giudizio, *ordinario* (ove vi sia rinuncia al contraddittorio) e *condizionato* (all'ammissione delle prove richieste, e con diritto alla controprova del PM sull'attività integrativa). Ecco allora che le valutazioni che il giudice farà sono diverse a seconda che la richiesta sia semplice (il giudice deve disporre l'abbreviato) o complessa/condizionata (il giudice deve valutare se l'integrazione probatoria sia necessaria e se sia anche fattibile, rispettando l'economia processuale— non è compatibile il rito abbreviato con la necessità di ascoltare trenta testimoni. La Riforma Cartabia ha previsto che la valutazione del giudice debba essere parametrata all'onerosità dell'*istruttoria dibattimentale*: la valutazione di economia processuale non dev'essere parametrata ad un giudizio oggettivo, ma all'esito che avrebbe il dibattimento nel modello ordinario, e quindi il giudizio abbreviato sarebbe comunque o meno più breve).

Inoltre, anche nel caso in cui la richiesta sia *semplice* (cioè, non condizionata all'integrazione probatoria), il giudice, una volta disposto il giudizio abbreviato (quindi che l'abbia disposto con qualsivoglia richiesta), deve

svolgere una **valutazione** (attenzione, siamo già in giudizio abbreviato!): deve ritenere di poter decidere *allo stato degli atti* (indagini + UP, ed eventualmente + assunzione del mezzo di prova richiesto + prova contraria del PM) in maniera sufficiente; se questa piattaforma probatoria non è sufficiente, egli può d'ufficio assumere una prova necessaria (è questo un altro potere di integrazione probatoria d'ufficio rimandabile ai temi visti in merito all'art. 507 c.p.p.). Ecco che il giudizio abbreviato mostra i suoi problemi: dapprima il difensore si accorge che le indagini sono state incomplete, e sulla base degli atti d'UP, è molto probabile che l'assistito sarà assolto mediante il rito abbreviato; il GUP, però, può decidere di integrare d'ufficio la piattaforma probatoria, valutando che gli elementi sono insufficienti per decidere, e il "castello" di speranze del difensore e dell'imputato viene meno.

Orbene, si è detto, il giudice decide e, o pronuncia sentenza di proscioglimento, o pronuncia sentenza di condanna con le diminuenti del rito. Il giudice sa che, essendo in rito abbreviato, qualunque sia la quantificazione della pena che farà, comunque deve applicare la diminuzione di un terzo, presentandosi la possibilità che si arrivi alla stessa pena che si sarebbe raggiunta senza riduzione (aumenta per poi ridurre...da qui le svariate critiche al giudizio abbreviato).

È chiaro, comunque, che il giudizio abbreviato può essere scelto dal punto di vista difensivo per sfruttare questa riduzione di un terzo, laddove magari non vi sia possibilità di patteggiamento, e le chances difensive siano scarse, oppure anche per sfruttare che l'incompletezza degli atti di indagine porti il giudice ad assolvere, ed in generale va tenuto a mente che il rito abbreviato garantisce anche tempistiche minori.

La Riforma Cartabia ha poi introdotto una novità all'art. 442, c. 2bis c.p.p. Le sentenze di rito abbreviato possono essere appellate, e se l'imputato, e il suo difensore, non propongono impugnazione contro la sentenza di condanna in sede di rito abbreviato si applicherà una *ulteriore riduzione di un sesto*, attuata dal giudice dell'esecuzione (*diminuente in sede esecutiva*). Il discorso è sempre lo stesso: se tutti andiamo a dibattimento, il sistema non funziona, e le esigenze deflative prevalgono.

Trovandoci in UP quando il giudizio abbreviato è richiesto, l'azione penale è esercitata con richiesta di rinvio a giudizio

Giudizio immediato richiesto dal PM e non solo

Il **giudizio immediato richiesto dal PM** (art. 453-458 c.p.p.) prevede la definizione del processo con celebrazione *immediata* del dibattimento (senza UP e con forte contrazione delle indagini). Qui abbiamo forse la più forte contrazione e deflazione derivante dall'applicazione di un procedimento speciale. Come suggerito, è in questo caso necessario l'*impulso del PM*, che richiede al GIP entro 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato (o 180 giorni dall'esecuzione della misura della custodia cautelare; *immediato custodiale*). È questo, evidentemente, procedimento speciale *ex autoritate*. Ma quando il PM può richiedere giudizio immediato?

- i. Quando la prova appare *evidente*
- ii. L'indagato è stato *interrogato* sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova, o è stato *inviato a presentarsi* (con indicazione dei fatti) e non è comparso (salvo chiaramente impedimenti).
- iii. Purchè, se c'è *connessione con altri reati*, la separazione non pregiudichi gravemente le indagini; se è indispensabile la riunione prevale il rito ordinario.

Nel momento in cui decide, il PM applica il giudizio immediato, e il procedimento arriva immediatamente a dibattimento: quali norme si applicano, allora, a questo dibattimento immediato? Le norme sul dibattimento, non ci sono norme particolari, ma v'è soltanto il salto di una fase, alla presenza di determinate condizioni; poi si applicheranno le norme ordinarie. In questi casi, però, il *giudice decide in segreto*, ma non avremo sconti di pena; si salta l'UP, fase ritenuta non necessaria in condizione di evidenza della prova.

L'azione penale è qui contenuta nella richiesta di giudizio immediato.

Il **giudizio immediato**, però, può anche provenire dall'*impulso dell'imputato*, previsto al quinto comma dell'art. 419 c.p.p. (che nulla c'entra con il Libro V): ciò è possibile quando presenta la richiesta al GIP entro *tre giorni prima dell'UP*. C'è stata richiesta di rinvio a giudizio, l'UP è stata fissata, e l'imputato chiede di passare direttamente a dibattimento, omettendo la fase di udienza preliminare. La domanda è allora: premesso che nel giudizio immediato, nel caso di condanna, non c'è alcuno sconto di pena, perché mai l'imputato dovrebbe chiedere di saltare l'UP e andare direttamente a dibattimento, saltando quindi una fase di garanzia per lui, ove il giudice è tenuto a valutare ragionevoli elementi per una prognosi condannatoria o meno? La

sentenza di non luogo a procedere *può essere revocata*, e un imputato convinto e certo della sua innocenza vuole che la stessa si accerti con sentenza definitiva.

Il giudizio immediato può anche essere esperito *su impulso d'ufficio* (art. 464, c. 1, c.p.p.), a seguito di opposizione dell'imputato a decreto penale di condanna (lo vedremo).

Il giudizio direttissimo e il procedimento per decreto

Il **giudizio direttissimo** (artt. 449-452 c.p.p.) prevede la definizione del processo con celebrazione immediata del dibattimento (*senza udienza preliminare e con forte contrazione delle indagini*), in ragione della particolare evidenza della prova. Quando il PM ottiene la *confessione* dell'imputato nell'interrogatorio, oppure v'è arresto in flagranza convalidato, e purchè, nel caso di connessione con altri reati, la separazione non pregiudichi gravemente le indagini (se è indispensabile la riunione prevale il rito ordinario), si procede per giudizio direttissimo. A differenza del giudizio immediato, questa volta vi sono delle vere contrazioni *anche nel dibattimento*, non applicandosi le regole ordinarie del dibattimento, anche valide nel giudizio immediato, ma qui proprio perché si *va per direttissima*, abbiamo attività che semplificano il dibattimento: i testimoni possono essere citati oralmente, così come presentarsi direttamente in udienza (senza lista testimoniale), e tutto viene concentrato in pochissime udienze dove le parti, se vogliono fare delle richieste di prova, devono portare quelle prove direttamente in udienza.

La richiesta di giudizio direttissimo conterrà anche l'imputazione, come esercizio dell'azione penale.

Il **procedimento per decreto** (artt. 459-464 c.p.p.), in realtà, elimina ogni ipotesi di procedimento, ed infatti riguarda reati perseguibili d'ufficio o per querela, per i quali il PM ritenga che in caso di condanna si possa applicare soltanto *una pena pecuniaria* (si tratta quindi di reati minori, per i quali non è prevista la pena detentiva, o esiste ma può essere sostituita con una pena pecuniaria). Questi reati, per i quali è possibile procedere con *decreto penale di condanna* non devono prevedere l'applicazione di una misura di sicurezza. Il contraddittorio tra le parti è soltanto eventuale, e differito ad una fase successiva: prima si punisce, e dopo aver punito si dà all'imputato la possibilità di cambiare rito. All'imputato, che nemmeno sa di essere sottoposto a procedimento, viene notificato un decreto penale di condanna, al pagamento di una sanzione pecuniaria: si ha una vera e propria condanna, senza udienza preliminare, e senza dibattimento (è un procedimento speciale ad impulso autoritativo, naturalmente). La condanna deve essere pronunciata dal GIP su richiesta del PM entro il termine di *un anno* dall'iscrizione della notizia di reato, con applicazione di benefici premiali (disincentivando, quindi, dall'opposizione). L'accertamento è qui analogo a quello del patteggiamento (l'accertamento negativo della punibilità *ex art. 129 c.p.p.*: se ci sono cause di non punibilità, la richiesta del PM va rigettata). Il *giudizio* è invece attivabile ad impulso del condannato (i.e. **opposizione a decreto**). Tale condanna, pronunciata con decreto, e non con sentenza, dà dei benefici, primo fra i quali uno sconto di pena *fino alla metà* partendo dal minimo edittale, l'imputato è esente dal pagamento delle spese di procedimento, la condanna non risulta dal casellario giudiziario, ed entro cinque (o 2 in caso di contravvenzione) anni, il reato è dichiarato estinto. Tutto questo pacchetto di benefici si ha solo se si decide di pagare eseguendo la pena pecuniaria; l'imputato però potrebbe non essere d'accordo, e pur sapendo di potersela cavare con una minima sanzione pecuniaria, chiede di recuperare il contraddittorio omesso nella fase iniziale, *proponendo opposizione* entro quindici giorni dalla notifica di quel decreto. Opporsi a quel decreto significa anzitutto non eseguire la pena, e non accettare la definizione della vicenda processuale tramite detto procedimento, ma chiedere di essere giudicati sulla base di un altro rito: nell'**opposizione** si può chiedere di essere giudicati con *giudizio immediato*, e quindi andare subito a dibattimento, oppure il *patteggiamento*, oppure il *giudizio abbreviato*. Se nell'atto di opposizione non specifica il rito desiderato, si applica di default il giudizio immediato. A questo punto, il decreto penale viene revocato (ecco perché si predilige la forma del decreto, e non della sentenza, essendo lo stesso revocabile al seguito dell'opposizione dell'imputato).

L'atto di opposizione è una forma *ibrida* di impugnazione (di cui tratteremo tra poco); è un'impugnazione però sui generis. Certo si chiede di essere giudicati in altro modo, ma qua vi è un vero e proprio provvedimento di condanna emesso dal PM e pronunciato dal GIP; ecco che tale opposizione può essere considerata, per certi versi, un'impugnazione. D'altra parte, tale atto di opposizione lo si fa davanti allo stesso giudice, a differenza delle impugnazioni rivolte ad un giudice superiore; inoltre, tale opposizione ha effetto sospensivo anche nei

confronti degli imputati condannati, che non hanno proposto opposizione, a differenza delle impugnazioni che studieremo, che sospendono l'esecuzione della sentenza solo rispetto all'imputato che ha proposto l'impugnazione. Infine, l'opposizione è priva dell'effetto devolutivo, proseguendo poi il processo, senza devolvere parte della vicenda al giudice dell'impugnazione.

L'azione penale è contenuta nella richiesta di procedere con decreto penale di condanna.

LE IMPUGNAZIONI


Veniamo ora all'analisi dei **mezzi di impugnazione**, vale a dire i rimedi giuridici a disposizione delle parti volti a rimuovere gli svantaggi derivanti da una decisione del giudice penale, sul presupposto della sua erroneità. Nel linguaggio corrente, l'impugnazione viene designata anche con la parola **gravame**.

Il nostro Codice mette a disposizione una serie di rimedi, per andare a verificare se la decisione presa dal giudice di primo grado, o dal giudice di appello, è conforme alle norme di legge. Parliamo, appunto, di gravame, perché l'idea dell'impugnazione che dobbiamo trasmettere è che l'impugnazione non sia una seconda chance, ma sia un'attività di verifica dell'operato del giudice precedente, circa le sentenze, e circa tutte le ordinanze pronunciate nel corso del giudice.

Il nostro Codice distingue due famiglie:

- **Impugnazioni ordinarie:** esperibili contro un provvedimento *non ancora divenuto irrevocabile*; devono essere proposte entro un **termine perentorio** decorrente dall'emanazione o meglio dalla conoscibilità del provvedimento (vedremo l'appello e il ricorso per Cassazione).
- **Impugnazioni straordinarie:** esperibili contro un provvedimento divenuto *irrevocabile* (i.e. **passato in giudicato**); la loro proposizione può anche non essere sottoposta a un **termine** (es. ricorso straordinario in Cassazione *ex art. 625bis c.p.p.*). A differenza delle impugnazioni ordinarie, le straordinarie sono finalizzate essenzialmente ed esclusivamente alla risoluzione di un errore giudiziario. In questi mesi si fa riferimento alla *Strage di Erba*, e quindi la richiesta di revisione del processo richiesta dai difensori dei condannati, al fronte di una sentenza da anni passata in giudicato (la Corte d'Appello ha poi dichiarato inammissibile la richiesta di *revisione* – altro mezzo straordinario).

La Carta costituzionale garantisce il ricorso per Cassazione, ma ciò non impedisce al legislatore di individuare altri mezzi ulteriori. Invero, da sempre, il legislatore individua l'appello come ulteriore grado di *merito*, e poi il ricorso per Cassazione al fine di controllare la *legittimità* del provvedimento.



Con il *passaggio in giudicato*, si tenga a mente che l'effetto più concreto che l'imputato subisce è l'**esecuzione delle pene**: la pena sempre sospesa nei gradi di giudizio, e magari inflitta nel corso del giudizio di primo grado, e quella pena che poi magari è stata modificata nel corso del giudizio d'appello, con il rigetto del ricorso per Cassazione passa in giudicato, e quindi la pena non può che iniziare ad essere **eseguita**.

Il quadro costituzionale e le regole generali

Un primo principio costituzionale in tema di mezzi impugnatori è quello previsto dall'art. 111, c. 7, Cost.: per qualsiasi sentenza o provvedimento sulla libertà personale è sempre previsto il *ricorso per Cassazione* per violazione della legge. Così, una riforma che dovesse abolire il ricorso per Cassazione, dovrebbe necessariamente riformare anche la Costituzione. Questo, invece, non accade per quanto riguarda l'appello, in cui non c'è alcuna previsione costituzionale, e quindi sarebbe sufficiente una legge ordinaria per abolirlo (pur essendo del tutto improbabile).

D'altra parte, non possiamo dimenticare anche l'art. 27, c. 2, Cost., in relazione alla *presunzione di non colpevolezza*, che quindi esige un **effetto sospensivo** della sentenza di condanna al seguito dell'esperimento dell'impugnazione. L'art. 27, quindi, presuppone che una sentenza di condanna definitiva sia, o possa essere, sottoposta a impugnazione, ma d'altra parte *non impone* il doppio grado di giurisdizione di merito.

Importante è anche l'art. 24, c. 2, Cost: anche il principio dell'*inviolabilità della difesa* in ogni stato e grado non presuppone necessariamente il doppio grado di giurisdizione di merito, ma si lega senz'altro al tema impugnatorio.

Infine, l'art. 111, c. 2, Cost. si riferisce alla *parità d'armi*, esigendo che alle parti siano dati analoghi strumenti di controllo delle decisioni sfavorevoli; d'altra parte, l'art. 112 Cost., che fissa l'obbligatorietà dell'azione penale, *non comporta* l'obbligo di impugnare.

Come sempre, occorre fare riferimento alle **regole generali** in tema di impugnazione, disciplinate dall'art. 568 c.p.p., che fornisce disposizioni tendenzialmente valide per qualsiasi mezzo impugnatorio. Quindi, queste regole generali vengono sistematicamente richiamate nella disciplina specifica prevista per l'appello, e in quella prevista per il ricorso per Cassazione. Guardando al contenuto:

- **Principio di tassatività** (c. 1): Il principio di tassatività, quindi, fa sì che la legge stabilisca i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione; inoltre, la legge determina il mezzo con cui i provvedimenti del giudice possono essere impugnati. Ne consegue la vigenza del **divieto di analogia**. Come conseguenza, il mezzo di impugnazione, non consentito espressamente dalla legge ad una determinata parte nei confronti di un determinato provvedimento del giudice, è *inammissibile*. Il giudizio di inammissibilità è caratteristica fondamentale dell'impugnazione, essendovi sempre una valutazione di ammissibilità, prima di una valutazione sulla fondatezza o meno del mezzo impugnatorio, cosicché lo stesso sia sempre dapprima vagliato circa la sua ammissibilità.
- **Legittimazione ad impugnare** (c. 3):
 - i. Per il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, il **PM**: l'impugnazione si propone presso il giudice *a quo* che ha presentato le conclusioni (art. 570 c.p.p.). Il rappresentante del PM che ha presentato le conclusioni può chiedere con l'*atto di appello* di partecipare al secondo grado come sostituto del procuratore generale presso la Corte d'appello.
 - ii. Per l'**imputato**: l'impugnazione si propone personalmente o a mezzo di procuratore speciale, tutore o curatore.
 - iii. Per il **difensore dell'imputato**: egli propone l'impugnazione se nominato al momento della pronuncia o *ad hoc* (salvo il potere dell'imputato di togliere effetto alla dichiarazione; art. 571 c.p.p.)
 - iv. Per la **parte civile** e il querelante: l'impugnazione è possibile solo sulla questione civile (art. 576 c.p.p.). Per quella penale, occorre richiesta motivata al PM, anche della persona offesa e degli enti (art. 572 c.p.p.).
 - v. Per il **responsabile civile** e il **civilmente obbligato**: l'impugnazione è possibile contro la decisione penale e contro le disposizioni civili (art. 575 c.p.p.)

Forma dell'impugnazione

Ogni impugnazione si propone sempre con **atto scritto** nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, (art. 581 c.p.p., come riformato dalla Legge Orlanda – l. 103/2017), con l'**enunciazione specifica**, a *pena di inammissibilità* di:

- Dei *capi e punti* della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. Quando parliamo di **capo della sentenza**, si intende quella parte di pronuncia idonea ad avere il contenuto di una sentenza e, quindi, riferibile ad un singolo imputato e a una singola imputazione (*es.* in una sentenza vi sono tanti capi quante sono le imputazioni contestate all'imputato, oppure tanti capi quanti sono gli imputati). Quanto, invece, ai **punti della sentenza**, si intendono quelle parti della pronuncia relative alle singole questioni risolte per giungere alla decisione (*es.* fatto, titolo di reato, elemento psicologico, scriminanti, ecc.).
- Delle *prove* delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione, o l'omessa o erronea valutazione. Certo, qui dipende quali sono le ragioni per le quali si ritiene che il giudice superiore debba riformare la sentenza: se l'impugnazione verte in tutto o in parte sulla mancata o errata assunzione di una prova decisiva, ecco che risulterà fondamentale indicare tale situazione.
- Delle *richieste*, anche istruttorie, e dei *motivi*, cioè, l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (ogni richiesta deve essere corredata da specifici motivi, che siano adeguati e aderenti alla richiesta: più sono i motivi, più sono le richieste)

La Riforma Cartabia ha stressato ancora di più quest'importanza della **specificità dei motivi**, proprio perché prima di questa norma, in giurisprudenza si dibatteva molto su quanto un motivo dovesse essere specifico, e quali fossero le conseguenze altrimenti. Così, la riforma Cartabia ha introdotto l'inammissibilità della domanda di impugnazione quando vi sia **mancanza di specificità dei motivi** (c. 1*bis*); la ratio di questa norma, che va a fare proprio un orientamento giurisprudenziale già esistente, è che quando si va ad impugnare un provvedimento non si può genericamente ritenere incorretto un ragionamento del giudice del precedente grado, ed è fondamentale indicare specificamente le ragioni in fatto ed in diritto che portano a sindacare quella decisione.

La Riforma Cartabia ha poi riformato l'art. 582 c.p.p. (*presentazione dell'impugnazione*): oggi non si provvede al deposito presso la cancelleria del giudice della domanda impugnatoria, ma si fa riferimento al **deposito telematico**, obbligatorio per i difensori. Le parti private, comunque, possono presentare l'atto telematicamente, oppure in forma analogica personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancellerie del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. È stato poi *abrogato* il comma 2, che prevedeva la possibilità di depositare l'atto di impugnazione della cancellerie del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovavano, o davanti ad agente consolare estero (oggi, quindi, al più si va dal giudice che ha emesso il provvedimento).

I termini per l'impugnazione ed effetti dell'impugnazione

Oltre alla forma, l'atto di impugnazione, per non essere dichiarato inammissibile, deve rispettare dei **termini perentori** (art. 585 c.p.p.). Sono previsti termini diversi a seconda della tipologia di provvedimento: abbiamo un termine molto breve, di soli *quindici giorni*, per i provvedimenti in camera di consiglio, con **motivazione contestuale** (provvedimenti nei quali il giudice pronuncia la sentenza e nello stesso tempo, oltre al dispositivo, fornisce la motivazione). Altri termini sono previsti dal decorrere del deposito delle motivazioni; **se il deposito avviene entro quindici giorni**, il termine per l'impugnazione è di *trenta giorni*. **Se il deposito avviene oltre quindici giorni**, il termine per l'impugnazione è di *quarantacinque giorni*. Il giudice soffre solo termini *ordinatori*, per cui se non dovesse rispettare detti termini per il deposito, le parti saranno informate di quando il deposito avviene, facendo solo da quel momento scattare la decorrenza del termine per l'impugnazione. È infatti fondamentale che il termine per l'impugnazione decorra solo dal momento in cui le parti hanno modo di approfondire quella che è la motivazione del dispositivo, di modo che siano in grado di indagare sugli eventuali errori prognostici compiuti dal giudice del precedente grado di giudizio, individuando quindi i motivi della loro impugnazione.

Sempre in tema di principi generali, chiarendo che il mancato rispetto degli aspetti visti produce l'inammissibilità dei mezzi impugnatori, vi sono poi da considerare gli **effetti tipici dell'impugnazione**. Salvo eccezioni, e nei limiti disciplinati, la proposizione del mezzo produce:

- La **devoluzione** della questione al giudice competente a decidere, nei limiti del richiesto (*effetto devolutivo*). Quindi, in conseguenza dell'impugnazione, la cognizione del processo è **devoluta** a un giudice di grado superiore. Quando parliamo di appello e ricorso per Cassazione, ci riferiamo a mezzi *parzialmente devolutivi*; ad esempio, la cognizione del giudice d'appello è limitato a quanto gli è devoluto, cioè quanto è appellato, così che la sua conoscenza sia limitata. Non conoscerà tutto ciò che è stato fatto dal giudice di primo grado, e tutti gli altri punti non divenuti oggetto di appello passeranno in giudicato. D'altra parte, sicuramente **non** sono mezzi di impugnazione devolutivi l'opposizione a decreto penale di condanna, e la revoca della sentenza di non luogo a procedere.
- La **sospensione** dell'esecuzione: in realtà effetto del provvedimento impugnato, che si realizza anche in pendenza dei termini per impugnare (*effetto sospensivo*; art. 588 c.p.p.). Se ci ricordiamo del tema del *ri-esame*, a differenza delle impugnazioni, esso aveva un'altra particolarità, cioè, che la misura cautelare non veniva sospesa nonostante la stessa venisse impugnata.
- L'**estensione** dei benefici del mezzo anche al non impugnante: diritto a partecipare al processo ed estensione della decisione favorevole (*effetto estensivo*). Ci riferiamo evidentemente a reati plurisoggettivi (art. 587 c.p.p.), e così l'imputato non impugnante potrà giovare della solerzia di un imputato invece impugnante. L'effetto estensivo ha luogo solo quando l'impugnazione ha ad oggetto *motivi non personali* (che non attiene quindi ad un profilo personale dell'impugnante, e che per questo può essere esteso. *Es.* si impugna il capo relativo all'oggetto materiale della fattispecie. Al contrario, si pensi al caso in cui si chieda la riforma della sentenza di condanna sostenendo che al momento della commissione del fatto si era incapaci di intendere e volere: questo non ha alcun effetto nei confronti dei co-imputati).

Inammissibilità

Se non si seguono le regole generali in tema di forma, termini, e principio di tassatività, nonché di legittimazione ad impugnare (*da chi, con quale mezzo impugnatorio, quando e come*), la conseguenza è l'**inammissibilità del mezzo** dichiarata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, dal giudice ad quem, con *ordinanza* pronunciata *de plano* in camera di consiglio, senza le formalità *ex art. 127 c.p.p.*; tale ordinanza è chiaramente ricorribile per Cassazione.

Orbene, davanti ad una impugnazione, la stessa può essere **ammissibile** quando è stata proposta nell'osservanza delle disposizioni, previste a pena di inammissibilità, che ne disciplinano la proposizione per quanto concerne il soggetto, l'oggetto, l'interesse, la forma, il tempo e il luogo di presentazione. Poi, e solo poi, l'impugnazione può essere **fondata**, quando la richiesta che l'impugnazione propone al giudice dell'impugnazione, e i motivi su cui essa si basa, trovano conferma nelle risultanze di diritto e di fatto del processo. La fondatezza dell'impugnazione determina, a seconda dei casi, l'*annullamento*, la *riforma*, o la *revoca* del provvedimento impugnato.

L'impugnazione, ribadiamo, è **inammissibile** se (a) proposta da chi *non è legittimato o non ha interesse*, (b) il provvedimento *non è impugnabile* (es. ordinanza solo ricorribile per Cassazione, o sentenza inappellabile), (c) non sono osservate le disposizioni su forma, presentazione e termini (artt. 581, 582, 585 c.p.p.) e (d) vi è *rinuncia* al mezzo (quando si parla di rinuncia si parla di un mezzo impugnatorio che è già stato proposto, e nelle more tra il deposito dell'atto di impugnazione e il giudizio da esso scaturito, la parte deposita rinuncia al mezzo di impugnazione esperito; il giudice, ordunque, pronuncerà ordinanza di inammissibilità).

L'APPELLO

L'**appello** è mezzo di impugnazione **ordinario**, a carattere *parzialmente devolutivo*, mediante il quale le parti che vi abbiano interesse e ritengono viziata, per *motivi di fatto o di diritto*, la decisione del giudice di primo grado, chiedono, con riferimento *ad uno o più capi e punti de procedimento*, una decisione del giudice di secondo grado. L'*appello* è dotato di una struttura ibrida, perché, pur riconnettendosi al modello del gravame, si caratterizza in senso parzialmente devolutivo, e attribuisce alla cognizione del giudice di secondo grado solo i punti della decisioni ai quali si riferiscono i motivi propositi. È poi chiaramente strumento di controllo della decisione impugnata. L'appello è **strumento di controllo**, e occorre insistervi, poiché tale tipo di strumento è

nato con la finalità di attribuire al giudice superiore non di rifare il processo, ma di esercitare un controllo su quei capi e punti ritenuti dall'appellante non corretti, viziati da un *errore*. Si tratta, poi, di uno strumento di controllo anche perché, altrimenti, non si spiegherebbe come mai l'appello è mezzo impugnatorio parzialmente devolutivo: se la finalità fosse quella di fare una seconda volta lo stesso processo, allora non ci sarebbe necessità di individuare i capi e i punti della sentenza, e di devolverli al giudice la cognizione, limitando la cognizione del giudice superiore (*perimetro di cognizione del giudice di appello*).

L'appello tra imputato e PM

A seconda della parte che può proporre l'appello, vi sono diversi soggetti legittimati, e diversi provvedimenti impugnabili. Partendo e concentrandosi sull'**imputato**, egli non può proporre appello contro *sentenze di proscioglimento pronunciate nel **predibattimento*** (art. 469 c.p.p., in combinato disposto con l'art. 129 c.p.p.; si tratta delle sentenze che fanno terminare il processo in quella fase perché è inutile proseguire). L'imputato, però, può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento emesse **al termine del dibattimento**, purché vi abbia interesse (il riferimento, allora, non può essere alle sentenze con contenuto liberatorio, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso (*non può chiedere di più*)). Il **pubblico ministero**, invece, può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento (come stabilito dalla Corte cost., in occasione della sent. 26/2007); la possibilità per il PM di proporre impugnazione non è conseguenza, e non può essere conseguenza, dell'art. 112 Cost., quando si riferisce all'obbligatorietà dell'azione penale. Orbene, il PM è libero di decidere se proporre impugnazioni o meno alle sentenze di proscioglimento (naturalmente laddove abbia chiesto in origine una sentenza di condanna), ma di certo non è obbligato a continuare l'esercizio dell'impugnazione nei gradi successivi (altrimenti, ogni sentenza di proscioglimento sarebbe impugnata dal PM).

Ad esito della Riforma 2022, sono *in ogni caso inappellabili* le sentenze di proscioglimento relativi a reati puniti con la sola *pena pecuniaria* o con *pena alternativa* (evidentemente per esigenze deflative). Poi, sono *in ogni caso inappellabili* le sentenze di *non luogo a procedere* relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa: se l'impugnazione è comunque proposta, essa è inammissibile.

In generale, l'imputato può proporre appello nei confronti delle **sentenze di condanna** (art. 593, c. 1, c.p.p.), salvo le seguenti eccezioni (ancora per ragioni deflative). L'imputato *non* può proporre appello contro:

- Sentenze di condanna con le quali è stata applicata la sola pena dell'**ammenda** o la pena sostitutiva del **lavoro di pubblica utilità** (novità della Riforma Cartabia).
- Sentenze di **patteggiamento** (art. 448, c. 2, c.p.p.).
- La **sola misura di sicurezza personale**, senza impugnazione di altro capo della sentenza agli effetti penali. Sull'appello contro la sola misura di sicurezza giudica il *tribunale di sorveglianza*.

Quanto ancora al *PM*, egli può proporre **appello** contro le sentenze di condanna, **solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa** (d. lgs. 11/2018).

La cognizione del giudice d'appello

Tutto ciò che *non è stato devoluto*, passerà in giudicato: immaginiamo l'imputato condannato per due capi di imputazione, che propone l'impugnazione soltanto con riferimento ad un capo, ed in relazione a soltanto alcuni punti. Questi limiteranno la **cognizione del giudice di appello**, che valuterà soltanto i capi e i punti devoluti, e conoscerà soltanto i punti della sentenza oggetto di appello, non potendo (*divieto di analogia*) estendere la sua cognizione a punti diversi rispetto a quelli inseriti nell'atto di appello.

Vi sono, però, delle eccezioni a questo principio detto *tantum devolutum quantum appellatum* (art. 597, c. 1, c.p.p.), e sono quelle chiamate **questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo**, cosicché il giudice potrà prendere cognizione e decidere sulla questione non specificamente fatta oggetto dell'appello (*es. difetto di giurisdizione, incompetenza per materia in difetto, nullità assolute, inutilizzabilità, divieto di secondo giudizio, cause di non punibilità, sospensione condizionale, attenuanti, ecc.*).

Altro principio fondamentale, quando parliamo di appello, è che facciamo ricomprendere nel **divieto di reformatio in peius**: è chiaro che se l'imputato propone appello, ha la certezza che la Corte d'Appello non pronunzierà una sentenza di riforma *in negativo*. Davanti ad una sentenza di condanna, essa potrebbe essere

(entro i limiti detti) impugnata sia dal PM che dall'imputato; poniamo che nei confronti di questo provvedimento proponga appello il **solo imputato**. Allora, vige il principio del *divieto di reformatio in peius*, cosicché i possibili epiloghi del giudizio di appello sono essenzialmente tre; se l'appello è inammissibile, la sentenza passerà in giudicato se non sarà proposto ricorso per Cassazione (che può avere ad oggetto, come detto, l'ordinanza di inammissibilità). Altrimenti, la Corte d'Appello potrebbe ritenere fondata l'impugnazione, *reformando la sentenza*, e questa riforma può essere o un completo ribaltamento della sentenza di primo grado (i.e., ora l'imputato è assolto), oppure una riforma parziale della pronuncia. D'altra parte, la Corte d'appello può ritenere ammissibile l'appello, ma poi infondato, *rigettandolo* e confermando la sentenza di primo grado (avverso la quale sarà possibile proporre solo ricorso per Cassazione, oppure la sentenza passerà in giudicato, e l'imputato eseguirà la pena). L'epilogo *che non può sussistere quando l'imputato è il solo impugnante* è una riforma in senso peggiorativo rispetto alla decisione del giudice di primo grado: quando, allora, l'imputato è il solo appellante, mal che vada, avrà la conferma della sentenza di primo grado (*non rischia* la possibilità che la Corte d'Appello riformi la sentenza in senso peggiorativo). Questo, però, non impedisce al giudice di appello di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purchè non venga superata la competenza del giudice di primo grado. Inoltre, essa può anche d'ufficio applicare la sospensione condizionale della pena, o una o più circostanze attenuanti.

D'altra parte, quando l'appello è proposto **anche dal PM**, la situazione cambia, e il *win2win* diviene un rischio per l'imputato: la Corte d'appello non accoglie l'appello dell'imputato, ma quello del PM, riformando la sentenza **anche in senso peggiorativo** (art. 597, c. 2, c.p.p.). Rispetto a tale situazione, parliamo di un appello proposto entro i termini *sia da parte del PM sia da parte dell'imputato*.

Appello incidentale: la genesi e la disciplina

La situazione, poi, si complica nel momento in cui abbiamo a che fare con l'art. 595 c.p.p.: **appello incidentale**. Per appello incidentale si intende la possibilità di proporre appello nel momento in cui propone appello anche la controparte. Questo *appello incidentale* è stato più volte oggetto di Riforma, e l'ultima è quella desunta dal d.lgs. 11/2018, ma per capire come si arriva all'appello incidentale come disciplinato oggi, occorre necessariamente fare un passo indietro.

L'appello incidentale, prima del 2018, era previsto *solo per il PM*: il PM non aveva intenzione di proporre appello, il giudizio di primo grado lo soddisfa, ma a fronte dell'appello proposto dall'imputato, al fine di evitare il principio del divieto di reformatio in peius, *propone appello in via incidentale*, e quindi dopo che l'imputato ha proposto appello, inserendosi sull'appello proposto dall'imputato. Non era quindi un *autonomo atto d'appello*, ma una sorta di lettura alternativa su quei capi e punti della sentenza dapprima appellati dall'imputato (una sorta di *prova contraria*). Così, l'appello incidentale del PM aveva il dichiarato scopo di **scoraggiare l'appello dell'imputato**. Oltretutto, tale appello incidentale seguiva le sorti dell'appello principale: se quest'ultimo fosse stato dichiarato inammissibile, anche quello del PM sarebbe stato dichiarato ammissibile. Questo appello incidentale, previsto nel Codice Rocco per il solo PM, è stato censurato poi dalla Corte cost. nel 1971, ravvisando questo atteggiamento controverso del PM, che prestava acquiescenza al provvedimento del giudice di primo grado, facendo spirare il suo termine per proporre appello inutilmente, ma nel momento in cui a proporre appello era l'imputato, accedeva a questa speciale rimessione in termini per proporre l'appello, a patto che lo stesso fosse ancorato a quello dell'imputato.

Nel 1988, con l'introduzione del Codice Vassalli, l'appello incidentale *viene reintrodotta*, ma **allargato a tutte le parti**, senza la previsione di *autonomia* rispetto all'appello principale: la Corte cost. aveva nel '71 dichiarato contraddittorio questo atteggiamento, ristabilendo la possibilità del PM di proporre appello autonomo.

Nel 2018, il legislatore si accorge che, nel momento in cui si reintroduce uno strumento come l'appello incidentale, che comunque trova la sua legittimazione esclusivamente sul fatto che l'imputato ha proposto appello, tale atteggiamento è del tutto irragionevole: anzitutto, non è prevista la necessità all'interno dell'art. 112 Cost. di coltivare l'azione penale anche in gradi successivi; inoltre, si è ritenuto che il PM non avrebbe proposto appello principale, e l'esigenza di proporre appello incidentale non c'è, se non per neutralizzare il divieto posto a garanzia dell'imputato.

Orbene, oggi l'appello incidentale viene proposto **solo dall'imputato**, a fronte di un appello principale del PM (l'ambito applicativo è quindi *ribaltato*): viene meno ogni difetto sul divieto di reformatio in peius, poiché il

PM ha già proposto appello, e il divieto è già di per sé venuto meno. L'esigenza dell'imputato, che propone appello incidentale, è quella di eliminare l'effetto distorsivo di agire soltanto per neutralizzare il divieto di reformatio in peius: oggi, quindi, l'imputato propone appello incidentale per fornire la sua lettura su quanto proposto dal PM su quei capi e punti della sentenza. L'appello incidentale non è quindi più strumento del PM, ma dell'imputato: egli avrebbe prestato *acquiescenza* a quella sentenza, e decide di attivarsi proponendo appello incidentale per il solo fatto che il PM ha proposto l'appello. Ancora, tale appello dipenderà dall'appello principale, con riferimento alla cognizione del giudice d'appello e all'ammissibilità dell'appello del PM.

Concordato sui motivi d'appello

Altro aspetto che dobbiamo vedere è il **concordato sui motivi d'appello** (abrogato nel 2008, e reintrodotta nel 2017): vi è la possibilità di accordarsi con il PM per proporre alla Corte d'appello un progetto di riforma della sentenza di primo grado, senza fare il processo, applicando la pena oggetto dell'accordo, con rinuncia a tutti o ad alcuni motivi proposti nell'appello dell'imputato. Le parti possono quindi concordare sull'accoglimento in tutto o in parte di alcuni motivi d'appello (rinunciando essenzialmente a parte dell'appello nell'ottica dell'imputato), in cambio di riformare la sentenza nei modi e con quella determinazione della pena sulla quale le parti si sono accordate.

Poniamo che l'imputato proponga un appello con diversi motivi; oppure, poniamo che l'imputato appelli diversi capi e diverse imputazioni, per diversi motivi. Su alcuni capi della sentenza, l'imputato potrebbe essere disposto a rinunciare ai motivi, a fronte di una rideterminazione della pena concordata col pubblico ministero (ecco perché volgarmente si parla di una sorta di "patteggiamento in appello"). È chiaro che se v'è questa rinuncia a determinati motivi, perché sostanzialmente vi è accordo sull'accoglimento di altri motivi che giustifica una rideterminazione della pena così come concordato dalle parti, la Corte d'appello applicherà quella pena. Gli altri motivi, non oggetto di rinuncia, saranno giudicati comunque dalla Corte d'appello, la cui cognizione sarà limitata a quei capi e punti della sentenza con riferimento ai motivi non oggetto di *concordato*. La Riforma 2022 ha poi precisato che il concordato è proponibile *indipendentemente dal reato contestato* (abrogando il c. 2, dell'art. 599 c.p.p.).

IL PROCEDIMENTO D'APPELLO

Il giudice del grado superiore svolge una verifica sull'operato del giudice di primo grado: il *dibattimento* che si instaura davanti al giudice del grado d'appello dovrà tenere conto di questa finalità, ed ecco allora che anche il dibattimento davanti alla Corte d'Appello sarà molto semplificato. L'atto d'appello è depositato presso il giudice che ha scritto la sentenza, e questo deposito permette poi di arrivare al giudice della Corte d'Appello, attraverso una trasmissione da parte della cancelleria del giudice dove abbiamo depositato l'atto al giudice d'appello. La *notifica* dev'essere effettuata alle parti e al PM, instaurando il giudizio davanti al giudice d'appello.

Prima di tutto, il giudice d'appello è chiamato a valutare l'ammissibilità o meno dell'atto d'appello. Nel caso di inammissibilità, il giudice emette **ordinanza di inammissibilità**, ricorribile per Cassazione (e non per forza all'inizio del giudizio, ma anche in un secondo momento, e anche all'esito del giudizio). Se la Corte d'appello non dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'atto di appello, si fa riferimento al *decreto di citazione e fissazione dell'udienza*: la Riforma 2022 ha modificato la partecipazione delle parti nel corso del giudizio di appello, inserendo come regola generale la procedura della *camera di consiglio* (art. 127 c.p.p.), senza la partecipazione delle parti. Non era così prima: invero, anche davanti al giudice d'appello la regola era la partecipazione in udienza delle parti, che discutevano i motivi d'appello davanti al giudice; oggi, in ottica deflattiva, come regola vige l'udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a meno che l'appellante e in ogni caso l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare all'udienza, a pena di decadenza, entro *quindici giorni* dalla notifica del decreto di citazione e fissazione dell'udienza. Se le parti ritenessero di non partecipare fisicamente in udienza, potranno comunque depositare memorie e scritti difensivi a supporto dell'atto di appello (il contraddittorio, quindi, è sempre possibile, ancorché cartolare).

La partecipazione delle parti, inoltre, non solo può essere chiesta dalle parti stesse, ma anche **disposta d'ufficio** dalla Corte d'appello, quando si tratta di valutare questioni di particolare rilevanza: la Corte d'appello ritiene utile conoscere di questioni rilevanti interloquendo con le parti (art. 598bis c.p.p.).

Rinnovazione istruttoria dibattimentale

V'è poi un'ulteriore possibilità, nella quale la partecipazione delle parti è *obbligatoria*: questo dibattimento davanti alla Corte d'appello (che abbiamo detto essere molto semplificato e che dovrebbe permettere al giudice superiore di effettuare un controllo relativo all'operato del giudice del precedente grado di giudizio) si colora di una caratteristica diversa; generalmente, il giudizio davanti alla Corte d'appello è un giudizio *cartolare*, sicché la Corte d'appello esamina i motivi inseriti all'interno dell'atto di appello, e li confronta con quanto emerso nel corso del processo di primo grado (avendo a disposizione tutti gli atti prodotti nel corso del giudizio di primo grado). La Corte d'appello, quindi, effettuerà un mero controllo cartolare per verificare se i motivi d'appello sono giustificati da quanto emerso nel giudizio di primo grado: ad esempio, immaginiamo che l'imputato nel suo atto di appello lamenti la mancata assunzione di una prova, e prova che se il giudice di primo grado avesse acquisito quella prova, la sentenza sarebbe stata non di condanna, ma di assoluzione. La Corte d'appello allora va a chiarire se e come la prova non è stata acquisita, attraverso una **valutazione cartolare** (sulla base della trascrizione dell'udienza; *verbale*).

E veniamo alla quarta possibilità in cui è imposta la partecipazione delle parti: le parti, nell'atto d'appello, hanno chiesto di **rinnovare l'istruttoria dibattimentale** (i.e., hanno chiesto al giudice d'appello di fare qualcosa che di solito non fa, cioè riassumere delle prove). Ecco allora che l'art. 603 c.p.p. immagina un grado d'appello molto più simile al giudizio di primo grado. La Corte d'appello, quindi, ha questa possibilità di riassumere le prove solo in via eccezionale, facendo riferimento all'art. 603 c.p.p., il quale prevede alcune possibilità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale (cioè, riassumere delle prove, o riassumere alcune prove già assunte nel giudizio di primo grado, e solo quelle determinanti per la decisione: quindi, non si tratta di riassumere tutte le prove del giudizio di primo grado, ma si tratta, ad esempio, di riassumere la prova testimoniale di quel testimone che il giudice di primo grado non ha erroneamente ascoltato). L'istruttoria dibattimentale, quindi, si *integra* con una prova che non poteva essere assunta in primo grado o che era stata assunta erroneamente in primo grado.

La *rinnovazione* è disposta dall'art. 603 c.p.p. solo in via eccezionale, attraverso due possibilità:

- La *prima*, su **richiesta di parte**: il giudice, quindi, dispone la *rinnovazione* dell'istruttoria, che è **obbligatoria** quando le prove sono *nuove*, cioè sopravvenute, oppure scoperte dopo il primo grado di giudizio. La rinnovazione è invece **facoltativa**, se le prove sono già state acquisite nel giudizio di primo grado, o, se nuove, erano comunque già note alle parti: in questo caso, il giudice dispone la rinnovazione solo se non è in grado di decidere allo stato degli atti.
- La *seconda*, **d'ufficio**, quindi senza che sia presente una specifica richiesta all'interno dell'atto di appello: le situazioni divengono allora tre, previste dai commi 5 e 6 dell'art. 604 c.p.p., attinenti alle questioni di *nullità* in appello, disciplinando quindi quando la Corte d'appello può dichiarare in tutto o in parte la nullità della sentenza appellata. I commi 5 e 6 fanno riferimento a delle ipotesi di nullità che prevedono, però, la *rinnovazione* dell'istruttoria dibattimentale. Non ci concentriamo però su queste ipotesi, ma su quella prevista all'art. 603, c. 3bis, c.p.p.: *nel caso di appello del PM contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione delle prove dichiarative, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale*. Orbene, stiamo parlando di appello del PM, contro una sentenza di proscioglimento (il PM "soccumbente" nel giudizio di primo grado appella la sentenza), motivato dal fatto che secondo il PM l'assoluzione è dovuta all'erronea valutazione della prova. Il giudice di primo grado, ad esempio, che ha ascoltato i testimoni, è arrivato alla conclusione che con quella testimonianza, la sentenza dovesse essere di assoluzione. Le SSUU, nel 2016, si sono chieste se sia equa la possibilità che un giudice, come la Corte d'appello, possa passare da una sentenza di proscioglimento ad una sentenza di condanna basando esclusivamente questo ribaltamento attraverso una valutazione testimoniale, diversa da come era stata valutata dal giudice di primo grado, *senza mai sentire questo testimone*. Se il giudice di primo grado è l'unico che ha sentito i testimoni, come fa la Corte d'appello a valutare la prova in maniera completamente diversa, non avendo mai

sentito il testimone, tenendo solo conto dei verbali di primo grado? È equo che si possa passare da una sentenza di proscioglimento ad una sentenza di condanna sulla base di una diversa prova dichiarativa che il giudice non ha mai ascoltato? Le SSUU nel 2016 (sent. 27620) cominciano ad interpretare l'art. 603 c.p.p., ancora privo del comma *3bis*, in questo modo: se il giudice d'appello ritiene di riformare nel senso di condanna la sentenza di proscioglimento, sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, **deve** disporre la *rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'ascolto di quel soggetto*. Questo principio, dal 2016 presente in giurisprudenza, viene quindi cristallizzato nel comma *3bis*.

Problemi di legittimità

Il comma *3bis* per come è stato formulato, poteva creare qualche dubbio di *costituzionalità*: pensandoci, si parla soltanto del passaggio da sentenza di proscioglimento a sentenza di condanna, e quindi questa necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale per motivi esclusivamente attinenti alla prova dichiarativa, la si ha soltanto quando abbiamo una sentenza di proscioglimento impugnata, e si chiede di passare ad una sentenza di condanna. Il dubbio che si poneva era proprio questo: se invece questa necessità la avesse l'imputato? Cioè, se egli avesse la necessità di passare da una sentenza di condanna ad una di proscioglimento, questa volta, sulla base di motivi attinenti alla prova dichiarativa, il giudice d'appello sarebbe parimenti obbligato di ascoltare questo testimone? La diversa disciplina tra appello del PM e appello proposto dall'imputato potrebbe giustificarsi alla luce del fatto che, comunque, parlando di appello proposto dal PM stiamo parlando di passaggio da proscioglimento a condanna, ma è anche vero che l'imputato verosimilmente vorrà il contrario. Ed allora perché ordinare di rinnovare l'istruttoria dibattimentale solo a favore della condanna? Ebbene, il comma *3ter*, inserito nel 2022, prevede che *il giudice dispone altresì la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato ne fa richiesta*. Il comma *3ter* viene istituito soprattutto per l'ipotesi di **assenza dell'imputato** (che non studiamo), ma esso rappresenta la possibilità dell'imputato di chiedere la riassunzione di una prova dichiarativa nel momento in cui appella la sentenza di condanna; ad ogni modo, il comma *3bis* è rimasto lo stesso.

Il comma *3bis* viene introdotto nel 2017, giustificato dall'esigenza percepita tramite le sentenze della Corte EDU: la Corte EDU, invero, aveva condannato l'Italia per violazione delle norme sul giusto processo nel momento in cui non si diceva al giudice di appello che se avesse dovuto passare da proscioglimento a condanna non poteva ignorare l'ascolto del testimone; in realtà, la Corte EDU poneva in essere un discorso molto più complesso, e poi semplificato per giustificare l'introduzione del c. *3bis*. In realtà, infatti, la CEDU si cala molto nel caso concreto, ed è difficile trarre dalle massime della Corte una regola generale. Al di là di questo, con questa norma dobbiamo avere a che fare e confrontarci, ed allora la domanda è: è ragionevole? È ragionevole limitare la riassunzione della prova dichiarativa al caso dell'appello del PM? Ma soprattutto, qual è l'efficacia di questa riassunzione dell'istruttoria dibattimentale? Non stiamo parlando di una prova nuova, ma stiamo parlando di riassumere una prova per permettere ad un nuovo giudice di valutarla in maniera totalmente diversa, perché questo è decisivo. Teniamo conto che dalla commissione del fatto all'ipotetico appello passa in media un decennio: quel testimone ha rilasciato la sua prima dichiarazione molto tempo prima, dapprima sentito a SIT, e poi chiamato a dibattimento, probabilmente limitandosi a confermare le sommarie informazioni date. Che tipo di contributo potrà dare questo testimone citato davanti alla Corte d'appello, se non quello di dire che non si ricorda nulla, e che se ha dichiarato ciò che ha dichiarato sarà vero? Anche cambiasse versione, non mancherà un problema di credibilità (come fa a ricordarsi tutti questi elementi che dieci anni prima non ricordava?). Alla fine, le regole di principio del Codice di procedura penale devono essere calate nella realtà, ed allora siamo proprio sicuri che sia a favore dell'imputato citare il testimone comunque indicato come testimone le cui possibili risposte devono essere valutate in maniera del tutto nuova? Forse no, ma la norma ha proprio uno spirito favorevole all'imputato: se difficilmente la nuova testimonianza avrà efficacia condannatoria, l'imputato difficilmente verrà condannato. Resta comunque un testimone rischioso, citato dal PM che può domandargli ciò che desidera (magari non aggiungendo nulla, magari aggiungendo molto). Nell'ottica del PM, quel testimone dovrà essere in grado di ribaltare il provvedimento, e il rischio sottotraccia è che quel testimone possa essere condizionato dal PM, che lo ha citato e può porgli domande per costringerlo a colorare quegli elementi in un modo diverso rispetto a come lo sono stati nel giudizio di primo grado. È

chiaro che, in conclusione, la norma del comma 3bis è stata introdotta ed è in vigore, ed è in punto di diritto ragionevole, ma dubbi sull'efficacia non mancano, e forse anche qualche rischio, di certo non realmente imposto dalla Corte EDU.

Il procedimento ordinario

Bene, quanto visto circa la rinnovazione istruttoria dibattimentale è senz'altro *eccezionale*: normalmente, la Corte d'appello verifica la fondatezza o meno dell'appello sulla base *cartolare*. Ecco allora che se non v'è rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, il giudizio di appello si svolge attraverso una semplice *discussione* (se c'è la partecipazione delle parti). La sentenza d'appello, allora, si occuperà di **confermare** (in tutto o in parte, attraverso un rigetto dell'atto d'appello), **riformare** (in tutto o in parte, attraverso un accoglimento dell'atto d'appello) o **annullare** (art. 604 c.p.p.) la sentenza di primo grado.

Se la Corte d'appello dovesse rinnovare una nullità rilevabile in appello *ex art. 604 c.p.p.*, l'annullamento potrebbe portare alla (a) *regressione del procedimento* (con la possibilità che si torni addirittura nel giudizio di primo grado, un attimo prima che vi fosse la violazione che produce la nullità) o alla (b) *trasmissione degli atti al PM* (il procedimento ricomincia da capo). I casi, come detto, sono previsti dall'art. 604 c.p.p., in ragione del *principio di conservazione degli atti* e di economia processuale; non rientra, però, il **vizio di motivazione della sentenza**, perché il giudice di appello vi rimedia sostituendosi al primo giudice.

Nell'ipotesi di *conferma* o *riforma* (art. 605 c.p.p.), dobbiamo tenere conto del **divieto di reformatio in peius in caso di appello del solo imputato** (quando il PM non appella neppure incidentalmente). Rimane possibile una definizione giuridica *più grave*, nel limite della **competenza** però del giudice di primo grado. Sempre obbligatoria è la **motivazione**, anche nel caso di conferma, non essendo concessa la motivazione *per relationem* alla motivazione della sentenza di primo grado (i.e., motivazione che rinvia all'altra), anche per la possibilità di esperire il ricorso per cassazione, soltanto per questioni di diritto.

IL RICORSO PER CASSAZIONE

Siamo davanti alla **Suprema Corte di cassazione**: le vesti cambiano, e abbiamo l'ultimo grado di giudizio, e tutto acquista ancor di più formalità, per dare simbolo all'ultimo momento prima che la sentenza passi definitivamente in giudicato. Le sentenze della cassazione, poi, non solo risolvono il caso concreto, ma rispondono altresì alla funzione *nomofilattica*: il controllo di legittimità verifica anche che l'applicazione del diritto avvenga nella maniera più uniforme possibile per salvaguardare i due valori principali che la funzione nomofilattica persegue: **certezza del diritto** e **uguaglianza di trattamento**. Quando la Corte di cassazione risolve un caso concreto, e respinge quel ricorso proposto da quel difensore per quel determinato imputato, proprio perché la questione proposta è una questione *meramente di diritto*, la Corte risolve il caso e pronuncia il **principio di diritto**, che fa giurisprudenza, che fa precedente, specie se proveniente dalla più autorevole composizione delle Sezioni Unite. Questo non significa che se le SSUU si pronunciano in un modo non possano esserci sezioni che divergono, ma resta molto difficile, dovendosi confrontarsi con un precedente certo non vincolante, ma molto autorevole. D'altra parte, le SSUU possono sempre cambiare orientamento.

Questa funzione nomofilattica è prevista dall'art. 65 l. ord. giud., quando parla di *esatta osservanza e uniforme interpretazione della legge*, e *unità del diritto oggettivo nazionale*, così come il *rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni*. Il ricorso per cassazione, poi, è l'unico mezzo impugnatorio garantito dalla Costituzione: è sempre consentito il ricorso per Cassazione per violazioni di legge.

Ecco le principali differenze tra i due mezzi impugnatori visti:

Appello	Ricorso per cassazione
È un gravame nel senso che il giudice di appello ha la medesima ampiezza dei poteri decisorii che caratterizza il giudice di primo grado.	È un' azione di annullamento della sentenza impugnata nei limiti dei <i>motivi</i> di diritto <i>tassativamente</i> previsti dalla legge (606).
È un gravame limitatamente devolutivo : la cognizione del giudice di appello è limitata ai <i>punti</i> della decisione ai quali si riferiscono i <i>motivi</i> proposti (597.1).	Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti (609.1). I motivi devono essere stati già presentati in appello.
Il giudice di appello valuta la credibilità della fonte e la attendibilità dell'elemento di prova.	La cassazione valuta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (606.1.).
Il giudice di appello, di regola, pronuncia sentenza con la quale <i>conferma</i> o <i>rimforma</i> la sentenza appellata (605). Soltanto in limitati casi eccezionali il giudice di appello <i>annulla</i> la sentenza appellata (604)	La corte di cassazione <i>rigetta</i> il ricorso o <i>annulla</i> la sentenza impugnata senza rinvio o con rinvio al giudice che l'ha emessa (615.2).

Motivi di cassazione

Siamo di fronte ad un mezzo a *critica vincolata*, e quindi i motivi per i quali si può proporre ricorso per Cassazione sono **tassativi**, previsti dall'art. 606 c.p.p.:

- Lett. a, art. 606 c.p.p.: **eccesso di potere**, o **straripamento di potere** o **usurpazione di funzione**. Il giudice, quindi, esercita poteri riservati ad altri organi (*es.* giudice revoca o annulla un atto amministrativo).
- Lett. b, art. 606 c.p.p.: **error in iudicando**. Si concreta una violazione della legge penale incriminatrice, o una violazione di norme extra-penali che integrano la legge penale (*norme penali in bianco*).
- Lett c, art. 606 c.p.p.: **error in procedendo**. Si concreta una violazione della legge processuale, a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Non è ricorribile per cassazione un provvedimento giurisdizionale conseguenze a una violazione di norma processuale determinante una *mera irregolarità*. La mancanza di motivazione non è deducibile come nullità in questo motivo di cassazione, ma verrà in rilievo nella lett. e.
- Lett d, art. 606 c.p.p.: mancata assunzione di una **prova** decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, *anche nel corso dell'istruzione dibattimentale* (locuzione inserita dalla l. 46/2006), limitatamente ai casi previsti dall'art. 495, c. 2, c.p.p.
- Lett. e, art. 606 c.p.p.: mancanza, contraddittorietà, o manifesta illogicità della **motivazione**, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato o da atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. Il riferimento agli atti del processo specificamente indicati è novità della l. 46/2006.

I provvedimenti ricorribili sono *tutte le sentenze* (escluse quelle della Corte di cassazione), i provvedimenti sulla libertà personale, e gli altri provvedimenti indicati come ricorribili (ordinanze e decreti). Ricorribili poi sono le decisioni pronunciate in grado d'appello o *inappellabili* (i.e., pronunciate in unico grado).

Quanto alla *cognizione* della Corte di cassazione, la stessa è limitata ai motivi proposti, nel senso che la Corte di cassazione non può decidere per motivi diversi rispetto a quelli indicati nello specifico ricorso (anche se la Corte rinviene violazioni non indicate, la cognizione resta limitata ai motivi oggetto di ricorso) La Corte decide altresì le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.

Il procedimento

Quando una parte presenta ricorso per cassazione, se il ricorso è *manifestamento infondato* o è proposto per motivi *diversi* da quelli tassativamente previsti, la Corte dichiara l'**inammissibilità** del ricorso (oltre alle cause *ex art. 591 c.p.p.*, quindi, abbiamo cause di inammissibilità stanti nella manifesta infondatezza, in motivi diversi da quelli consentiti, e dalle violazioni di legge non dedotte in appello - salvo nel caso di ricorso per saltum, questioni sopravvenute o non rilevabili, o questioni rilevabili d'ufficio). L'inammissibilità viene dichiarata senza formalità di procedura (i.e., non viene fissata l'udienza); i ricorsi manifestamente inammissibili, normalmente, sono affidati alla Sezione VI (*sezione filtro*).

Se il ricorso è **ammissibile**, la Corte di cassazione:

- i. *Rigetta* il ricorso perché è infondato, comportando il passaggio in giudicato della sentenza.
- ii. *Rettifica* gli errori che non hanno avuta influenza decisiva sul dispositivo (art. 619 c.p.p.)
- iii. *Accoglie* il ricorso e *annulla* la sentenza impugnata. Se l'annullamento è parziale, la sentenza passa in giudicato per la parte che non ha connessione essenziale con quella annullata (art. 624 c.p.p.). A riguardo si aprono le due ipotesi di **annullamento senza rinvio** (art. 620 c.p.p.) e **annullamento con rinvio** (art. 623 c.p.p.).

La Corte di cassazione, non potendo decidere nel merito, effettua *annullamento con rinvio* al giudice di merito, perché questi vi decida.

Ebbene:

- a. Se *annullata* è una **ordinanza**, il giudice del rinvio è lo stesso giudice che la ha messa.
- b. Se *annullata* è una **sentenza di condanna** (*ex art. 604 c.p.p.*), il giudice del rinvio è il giudice di primo grado.
- c. Se *annullata* è una **sentenza della Corte d'assise d'appello, della Corte d'appello, della Corte d'assise, o del Tribunale collegiale**, il giudice del rinvio è il giudice di altra sezione della stessa corte o tribunale (o, in mancanza, alla corte o tribunale più vicini)
- d. Se *annullata* è una **sentenza del tribunale monocratico o del GIP**, il giudice del rinvio è lo stesso tribunale (ma un diverso giudice).

Il giudice del rinvio ha gli stessi poteri che aveva il giudice che ha pronunciato la sentenza, più il *principio di diritto*: egli ha l'**obbligo** di uniformarsi alla decisione della Cassazione per le questioni di diritto (*il giudice del rinvio è vincolato in punto di diritto*).

PER DUBBI O SUGGERIMENTI SULLA DISPENSA



FRANCESCO MUCIACCIA

francesco.muciaccia@studbocconi.it

@francesco_mucc

+39 3341313774

PER INFO SULL'AREA DIDATTICA



NICOLA COMBINI

nicola.combini@studbocconi.it

@nicolacombini

+39 3661052675



MARTINA PARMEGGIANI

martina.parmeggiani@studbocconi.it

@martina_parmeggiani05

+39 3445120057



MARK OLANO

mark.olano@studbocconi.it

@mark_olano_

+39 3713723943



TEACHING DIVISION



I NOSTRI PARTNERS

